

**DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA, SVILUPPO
RURALE (misure a superfici) E SET-ASIDE
STRUTTURALE**

REGG. UE n. 1305/13, 1306/13, 1307/13 e s.m.i.

Specifiche Tecniche

Controlli Oggettivi Territoriali

campagna 2018



Parte prima

- ✓ Attività propedeutiche al telerilevamento
- ✓ Elementi del controllo
- ✓ Fotointerpretazione
- ✓ Predisposizione documenti di campo
- ✓ Controlli di campo
- ✓ Registrazione risultati controlli di campo

emissione n. 1.2 del 9 ottobre 2018

Sommario

1. INTRODUZIONE	7
1.1. QUADRO NORMATIVO	7
1.2. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA	10
1.3. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE PER LA CAMPAGNA 2018	12
1.4. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ - CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONALITÀ (BCAA)	13
1.5. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO	14
1.6. SISTEMI DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SUL PROCESSO DI CONTROLLO	15
2. FASI PROPEDEUTICHE AL TELERILEVAMENTO	16
2.1. ACQUISIZIONE DELLE CHIAVI DI LETTURA A TERRA	16
2.2. ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI SATELLITARI E LORO CARATTERISTICHE	16
2.3. FORMAZIONE DEI FOTOINTERPRETI	19
3. ELEMENTI DEL CONTROLLO	21
3.1. MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE - ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA	21
3.1.1. mantenimento di una superficie agricola	21
3.1.2. Attività agricola minima	23
3.2. GREENING –DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE	24
3.3. GREENING –ECOLOGICAL FOCUS AREA (EFA)	26
3.3.1. elementi generali	26
3.3.2. esenzioni dagli obblighi EFA	29
3.3.3. costituzione layer EFA	29
3.4. CONDIZIONALITÀ - CONDIZIONI E NORME	30
3.5. VERIFICA REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI	35
3.6. ORDINARIETÀ	35
4. METODOLOGIA DI CONTROLLO PER FOTOINTERPRETAZIONE	37
4.1. FOTOINTERPRETAZIONE DISACCOPIATA	37
4.2. FOTOINTERPRETAZIONE ACCOPIATA	37
4.2.1. delimitazione dell'uso del suolo	38
4.2.2. codici degli usi del suolo	38
4.2.3. fotointerpretazione dubbia o impossibile	38

4.2.4.	greening – verifica del rispetto dei requisiti della diversificazione colture e delle condizioni di esenzione	39
4.2.5.	greening – verifica del rispetto dei requisiti efa e delle condizioni di esenzione	40
4.2.6.	Greening – verifica dei prati permanenti.....	42
4.2.7.	mantenimento di una superficie agricola e attività agricola minima	42
4.2.7.1.	Mantenimento Di Una Superficie Agricola	42
4.2.7.2.	Attività Minima	46
4.2.8.	Superfici agricole dichiarate “non mantenute”	47
4.2.9.	Valutazione delle porzioni disuperficie ineleggibile	47
4.2.9.1.	Delimitazioni delle tare nelle superfici seminabili	47
4.2.9.2.	Delimitazione dei Pascoli con tara	48
4.2.10.	valutazione del numero di piante che insistono su un seminativo, ecc.)	48
4.2.10.1.	coltivazioni arboree specializzate (non consociabili).....	50
4.2.10.2.	coltivazioni arboree promiscue	50
4.2.11.	aiuti volontari accoppiati	50
4.2.12.	Superfici messe a riposo	52
4.2.13.	verifica del rispetto dellacondizionalità	52
4.2.14.	Applicabilità di Criteri e Norme	53
4.2.14.1.	verifica per fotointerpretazione CGO 1 direttiva 91/676/cee	55
4.2.14.2.	verifica per fotointerpretazione BCAA 1 (introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua) .	57
4.2.14.3.	verifica per fotointerpretazione BCAA 3 (protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento)	62
4.2.14.4.	verifica per fotointerpretazione BCAA 4(copertura minima del suolo).....	64
4.2.14.5.	verifica per fotointerpretazione BCAA 5 (gestione minima delle terre per limitare l’erosione) ...	67
4.2.14.6.	verifica per fotointerpretazione BCAA 6 (mantenere i livelli di sostanza organica del suolo)	72
4.2.14.7.	verifica per fotointerpretazione BCAA 7 (mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) 74	
4.2.14.8.	verifica per fotointerpretazione BCAA 8 (mantenimento dei pascoli permanenti)	77

5.	PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI PER I CONTROLLI IN CAMPO	78
5.1.	CRITERI PER LA GENERAZIONE DELL'ELENCO DI APPEZZAMENTI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE IN CAMPO	78
5.2.	Materiali necessari ai controlli.....	79
5.2.1.	Elenco delle particelle da controllare in campo	80
5.2.2.	Stampa Documento Unico di Controllo in Campo (DUC)	80
5.2.3.	Scheda di rilievo Nuovi Impianti Forestali	82
5.2.4.	Plottaggi in formato A3.....	83
5.2.5.	Predisposizione dispositivo GPS	83
5.2.6.	Predisposizione Tablet-PC per acquisizione diretta risultati di campo	83
6.	CONTROLLI IN CAMPO	85
6.1.	Metodologia RFV (Rapid Field Visit) (senza l'ausilio del GPS).....	85
6.2.	Metodologia OTS (On The Spot) (con l'ausilio del GPS)	86
6.3.	Operazioni da svolgere nel corso della fase di rilievo.....	87
6.4.	Raggiungimento dell'appezzamento oggetto del controllo	87
6.4.1.	Esecuzione del rilievo.....	87
6.4.2.	Compilazione del DUC – Finestra grafica	88
6.4.3.	Compilazione del DUC – Parte Tabellare	89
6.4.4.	Effettuazione delle foto di campo	90
6.4.5.	Foraggiere	91
6.4.5.1.	Controllo di campo delle Foraggiere avvicendate (erbai e prati avvicendati).....	91
6.4.5.2.	Controllo di campo delle Foraggiere non avvicendate (prati permanenti)	92
6.4.5.3.	Controllo di campo dei Prati permanenti rientranti in Pratiche Locali Tradizionali (PLT)	93
6.4.6.	Superfici messe a riposo	95
6.4.7.	Superfici imboschite (misure forestali e set-aside strutturale)	97
6.4.8.	Superfici non seminabili.....	98
6.4.9.	Fondo inaccessibile / riservato	98
6.5.	Non Ordinarietà	98
6.6.	Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari su EFA	101

6.6.1.	Attuazione del divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari (PPP)	101
6.6.2.	Il periodo del divieto di utilizzo dei PPP	101
6.6.3.	Il controllo in campo del rispetto del divieto di utilizzo dei PPP	101
6.7.	Mantenimento di una superficie agricola e attività agricola minima	102
6.7.1.	Abbandono delle superfici agricole	102
6.7.2.	Superfici a seminativo	102
6.7.3.	Superfici seminate con pagamento “disaccoppiato”	102
6.7.4.	Superfici seminate con pagamento “accoppiato”	103
6.7.5.	Superfici con “terreni a riposo”	103
6.7.6.	Colture permanenti	103
6.7.7.	Prati permanenti	104
6.7.8.	Valutazione delle superfici agricole dichiarate “non mantenute”	105
6.8.	attività agricola minima	105
6.9.	efa	106
6.9.1.	Superfici a Riposo	107
6.9.2.	Colture azotofissatrici	108
6.10.	BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA) E ELEMENTI TERRITORIALI DEI CGO	110
6.10.1.	CONTROLLI DI CAMPO DELLE BCAA ALL’INTERNO DELLE ZONE CAMPIONE	110
6.10.2.	CONTROLLI DI CAMPO DELLE BCAA FUORI DALLE ZONE CAMPIONE	131
7.	ACQUISIZIONE DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CAMPO	132
7.1.	MODIFICA DELLE DELIMITAZIONI DEGLI APPEZZAMENTI	132
7.2.	ACQUISIZIONE DEGLI UTILIZZI DEL SUOLO	132
7.3.	MEMORIZZAZIONE DELLO STATO DI COLTIVAZIONE	133
7.4.	FONDO INACCESSIBILE/RISERVATO	133
7.5.	MEMORIZZAZIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE NORME BCAA	134
7.6.	MEMORIZZAZIONE RIFERIMENTI GRAFICI DELLE FOTO DI CAMPO	134
7.7.	MEMORIZZAZIONE RIFERIMENTI DEL TECNICO INCARICATO DEL CONTROLLO E DELLA DATA DEL SOPRALLUOGO IN CAMPO	135
	Allegato 1 - Controlli Oggettivi - Sicurezza e responsabilità sul processo	136
	Allegato 2–Modulo di Garanzia per Personale Utilizzato in Controlli Oggettivi	137

Allegato 3–Manuale per la Fotointerpretazione delle Immagini Multispettrali e Multitemporali	141
Allegato 4- Documento Unico Di Controllo In Campo (DUC).....	142
Allegato 5- tabella delle sigle coltura e altri utilizzi del suolo.....	144
Allegato 6- Elenco Elementi Di Verifica Del Rispetto Di Bcaa E Cgo	186
Allegato 7– Codici Di Uso Del Suolo Su Cui È Applicabile La Norma Bcaa 1	188
Allegato 8– Scheda di rilievo dei Nuovi Imboschimenti	189
Allegato 9- Tabella principali essenze arboree ed arbustive in nuovi imboschimenti	190
Allegato 10 – Esempi di Foto di Prati Permanenti con Relative Percentuali di Eleggibilità.....	193
Esempi di foto di superficie utilizzata per le pratiche locali tradizionali di pascolamento	208

1. INTRODUZIONE

Nel corso della campagna 2015 sono state affrontate le novità scaturite dall'applicazione della Riforma PAC 2014-2020. Nel corso del 2018 è prevista un'altra importante novità: l'art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che per la campagna 2018 il 100% della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base per il 2015 debba essere coperto da domande compilate con l'ausilio di strumenti geospaziali (domande grafiche); inoltre l'introduzione di domande compilate con strumenti geospaziali è prevista anche per almeno il 25% delle superfici dichiarate nell'ambito delle domande di Sviluppo Rurale e tale adempimento ha importanti ricadute in termini di controllo. Gli ulteriori elementi di novità sono brevemente descritti nel paragrafo 1.3 del presente capitolo e le loro ricadute in termini di controllo sono illustrate nei capitoli successivi.

L'iter normativo di genesi della riforma PAC 2014-2020 è stato lungo ed articolato: il 20 dicembre 2013 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio sulla nuova PAC 2014-2020; nei primi mesi del 2014 sono stati adottati i regolamenti applicativi della Commissione europea; ai regolamenti comunitari sono seguite le scelte nazionali e le norme attuative, contenenti le disposizioni nazionali di applicazione dei regolamenti.

1.1. QUADRO NORMATIVO

L'architettura giuridica della PAC rimane sostanzialmente basata su **2 pilastri (I e II)**, corrispondenti a **2 fondi europei (Feaga - Fondo europeo agricolo di garanzia e Feasr - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)** e **4 regolamenti di base** secondo l'articolazione rappresentata nella figura seguente (figura 1).




Figura 1

- Il **I pilastro** comprende gli interventi di mercato (**Reg. (UE) 1308/2013**), che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli e, soprattutto, il regime di pagamenti diretti (**Reg. (UE) 1307/2013**);
- Il **II pilastro** promuove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale (**Reg. (UE) 1305/2013**), con misure da programmare a livello territoriale.

Un regolamento orizzontale (**Reg. (UE) 1306/2013**) disciplina le regole comuni ai 2 pilastri in tema di finanziamenti, gestione e monitoraggio della PAC.

Il quadro normativo comunitario è completato dai seguenti regolamenti delegati e regolamenti di esecuzione della Commissione, che contengono importanti norme di attuazione ed integrano i regolamenti di base.

- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1748/2015 recante una deroga all'art. 75 (par. 1, terzo comma e par. 2, primo comma) del Regolamento (UE) n. 1306/2013 (pagamenti diretto e anticipi).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/1155 del 15 febbraio 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/701 della Commissione dell'8 maggio 2018 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2018
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/2338 della Commissione del 17 maggio 2018 in merito all'applicazione della deroga art. 17 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda l'utilizzo del modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali nel 2018

Ai regolamenti sono quindi seguite le disposizioni nazionali che hanno calato la normativa comunitaria nel contesto italiano.

Si riportano di seguito i decreti e le principali note emanati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF):

- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- DM n. 162 del 12 gennaio 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC;
- DM n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014;
- DM n. 1922 del 20 marzo 2015, recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della PAC;
- Note di chiarimento dell'8 e del 29 maggio 2015 della Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea (Prot. DG.PIUE N.2954 e N. 3411) su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione della riforma;
- DM n. 1566 del 12 maggio 2015, recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020, tra cui la proroga dei termini di presentazione delle domande uniche e delle domande relative alle misure a superficie dello Sviluppo Rurale al 15 giugno 2015;
- DM n. 5604 del 2 ottobre 2017, "Modifica dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"
- DM n. 1867 del 18 gennaio 2018, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"
- DM n. 5465 del 7 giugno 2018, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" (attuazione Regolamento Ominbus)

e le principali Circolari dell'Organismo di Coordinamento AGEA:

- Circolare ACIU.2015.139 (prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva)
- Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 (Agricoltore attivo)
- Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 (piano di coltivazione)
- Circolare ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015 (livello minimo di informazione da indicare nella domanda unica per la campagna 2015)
- Circolare ACIU.2015.236 del 14 maggio 2015 (prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva - modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139)

- Circolare ACIU.2015.262 del 19 maggio 2015 (integrazioni alla circolare ACIU.2015.142 - REG. UE N. 1307/2013 E DM 18 novembre 2014- Livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015)
- Circolare ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015 (Riforma PAC - Calcolo dei titoli e guadagno insperato)
- Circolare ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 (Riforma PAC – Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013: Regime dei piccoli agricoltori)
- Circolare ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 (integrazione alla circolare ACIU.2015.141 - piano coltivazione)
- Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 (Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione)
- Circolare ACIU.2015.426 del 29 settembre 2015 (Riforma PAC – Procedura di calcolo e di prima attribuzione dei titoli ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013)
- Circolare ACIU.2015.427 del 29 settembre 2015 (Riforma PAC – Criteri di controllo e base di calcolo per le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti richiesti nella domanda unica di pagamento per la campagna 2015)
- Circolare ACIU.2015.434 del 5 ottobre 2015 (Circolare del Coordinamento di applicazione della Normativa Comunitaria Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità)
- Circolare ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015 (Chiarimenti al regime dei piccoli agricoltori - integrazioni alla circolare ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015)
- Circolare ACIU.2015.464 del 15 ottobre 2015 (Domanda Unica 2015 – pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (UE) 1307/2013)
- Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 sul mantenimento superfici agricole
- Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 sul mantenimento superfici agricole, che integra la ACIU.2015.425
- Circolare ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015 sull'agricoltore in attività
- Circolare ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 sull'agricoltore in attività, che modifica e integra la ACIU.2015.570
- Circolare ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 sul mantenimento superfici agricole, che integra la ACIU.2015.569
- Circolare ACIU.2016.212 del 21 aprile 2016 sulla pubblicazione titoli definitivi
- Circolare AGEA 2017 prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017 "Riforma della Politica Agricola Comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - Domanda unica di pagamento per la campagna 2017"
- Circolare AGEA prot.n. 29058 del 4 aprile 2018 - Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus)
- Circolare AGEA prot.n. 35373 del 24 aprile 2018 - Riforma della Politica Agricola Comune - Autorizzazione alla conversione dei Prati Permanenti
- Circolare AGEA 2018 prot. n. 49231 dell'8 giugno 2018 - Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) – integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot.n. 29058 del 4 aprile 2018
- Circolare AGEA 2017 prot. n. 65222 del 7 agosto 2018 – Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale – Set Aside Strutturale – Campagna 2018 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione 2018.
- Circolare AGEA 2017 prot. n. 65343 del 7 agosto 2018 sull'applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità - Anno 2018.

Completano il quadro le disposizioni delle Regioni e delle PA, chiamate dalla normativa comunitaria e nazionale a disciplinare aspetti particolari legati a specificità del territorio.

1.2. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA

La riforma della PAC 2014-2020 ha introdotto molteplici innovazioni a tutte le componenti del sostegno agricolo. Le novità più rilevanti riguardano:

- il mantenimento del disaccoppiamento dalla quantità prodotta come criterio-guida del sostegno della PAC (pagamento di base)
- la scomposizione del pagamento unico aziendale in più componenti, in modo da assicurare a tutti un pagamento di base a fronte di una condizionalità di base, ma aggiungendo ad esso una serie di altri pagamenti disegnati in modo selettivo rispetto ai diversi obiettivi da perseguire e ai beneficiari da raggiungere, da finanziare con percentuali del massimale nazionale: nella tabella riportata in figura 2 è rappresentata l'articolazione dei pagamenti diretti nelle sette possibili tipologie, di cui tre obbligatorie e quattro facoltative per gli Stati membri. L'Italia ha deciso di attivare solo 2 pagamenti facoltativi; nell'ultima colonna della tabella sono indicate le percentuali del massimale nazionale riservate a ciascun pagamento.

Tipologia	Min-max del massimale nazionale	Scelta dell'Italia
Pagamenti obbligatori per gli Stati membri		
1. pagamento di base	18-68%	58%
2. pagamento verde (greening)	30% (fissa)	30%
3. pagamento giovani agricoltori	fino al 2%	1%
Pagamenti facoltativi per gli Stati membri		
4. pagamento redistributivo per i primi ettari	fino al 30%	Non attivazione
5. pagamento alle aree svantaggiate	fino al 5%	Non attivazione
6. pagamento accoppiato	fino al 15%	11%
7. pagamento piccoli agricoltori	fino al 10%	(*)

(*) pagamento semplificato che sostituisce le altre tipologie di pagamenti.

- l'idea di selezionare la platea dei beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo da essa gli agricoltori "non attivi", in modo da evitare che il sostegno della PAC vada a chi non svolge effettivamente un'attività agricola
- l'esclusione dai pagamenti per le superfici su cui non siano svolte le attività agricole minime fissate dallo Stato membro (mantenimento superfici agricole)
- il superamento dei pagamenti basati sul criterio storico e della loro differenziazione eccessiva all'interno di ogni Stato Membro
- l'applicazione di un meccanismo di parziale e graduale avvicinamento del livello medio dei pagamenti diretti nei diversi Stati membri ("convergenza")
- l'introduzione del cosiddetto "Capping", ovvero di un sistema di tetti progressivi ai pagamenti più elevati, allo scopo di correggere una distribuzione del sostegno a volte troppo sperequata tra i beneficiari
- la possibilità di destinare una percentuale del massimale nazionale per concedere aiuti accoppiati ad una larga gamma di prodotti (Aiuti volontari accoppiati)
- Verificabilità e controllabilità delle misure del II pilastro: l'articolo 62 del Reg. UE 1305/2013 prevede che lo stato membro garantisca che tutte le misure di sviluppo rurale che si intendono attuare siano verificabili e controllabili
- Nuova articolazione delle misure di sostegno dello Sviluppo Rurale connesse alle superfici e agli animali:
 - Misura 8, Sottomisura 8.1 - Forestazione e Imboschimento
 - Misura 8, Sottomisura 8.2 - Allestimento di sistemi agroforestali
 - Misura 10, Sottomisura 1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
 - Misura 11, Sottomisura 1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

- Misura 11, Sottomisura 2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- Misura 12, Sottomisura 1 - Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000
- Misura 12, Sottomisura 2 - Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000
- Misura 12, Sottomisura 3 - Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici
- Misura 13, Sottomisura 1 - Pagamento compensativo per le zone montane
- Misura 13, Sottomisura 2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi
- Misura 13, Sottomisura 3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici
- Misura 14 - Pagamento per il benessere degli animali
- Misura 15, Sottomisura 1 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima.

1.3. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE PER LA CAMPAGNA 2018

Il **DM n. 5604 del 2 ottobre 2017**, recependo gli aggiornamenti introdotti dal Regolamento Delegato n. 2017/1155 della Commissione, ha apportato diverse modifiche all'applicazione dei pagamenti diretti in Italia, con particolare riguardo alla gestione dei terreni a riposo e delle altre Ecological Focus Area (EFA).

Terreni a riposo

Viene ridotto da 8 mesi a 6 mesi il periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo: "per terreno a riposo si intende un seminativo, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda". Lo scopo di questa modifica è di evitare l'innescio di incendi sui terreni a riposo, in conseguenza delle condizioni climatiche particolarmente siccitose degli ultimi anni.

Ecological Focus Area (EFA)

Viene introdotta la possibilità che i miscugli di colture azotofissatrici e altre piante possano essere qualificate come EFA a condizione che sia assicurata la predominanza delle colture azotofissatrici nei miscugli.

Sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e lungo i bordi forestali senza produzione è autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la superficie in questione lineare resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.

Il DM inoltre semplifica l'articolazione delle EFA, raggruppando tipologie di EFA prima separate ed elimina inoltre alcuni limiti dimensionali delle Aree di Interesse Ecologico (si veda tabella aggiornata con i Fattori di conversione e di ponderazione delle EFA riportata nel paragrafo 3.3. GREENING – ECOLOGICAL FOCUS AREA (EFA)).

Viene inoltre rivisto il concetto di adiacenza ai seminativi: il Reg. 1307/2013 consentiva di considerare aree di interesse ecologico gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone adiacenti ai seminativi; la nuova normativa prevede che laddove fasce tampone e bordi dei campi o Elementi caratteristici del Paesaggio siano adiacenti all'area di interesse ecologico direttamente adiacente al seminativo dell'azienda, anch'essi siano riconosciuti come EFA.

Il **DM n. 5465 del 7 giugno 2018** aggiunge ulteriori elementi di novità sul **Greening**.

Diversificazione delle colture

A partire dal 2018, in applicazione del Regolamento “Omnibus” le aziende che avranno oltre il 75% della loro superficie investita a leguminose saranno esentate dall’obbligo della diversificazione. Inoltre saranno esentate le aziende che lasceranno a riposo oltre il 75% della loro superficie o lo investiranno a colture erbacee e/o sommerse (inclusi riso e leguminose) senza l’attuale limite dei 30 ettari per la rimanente parte aziendale.

Ecological Focus Area (EFA)

A partire dal 2018, sempre in applicazione del Regolamento “Omnibus”, saranno esentate dall’obbligo di destinare ad EFA una soglia minima del 5% della loro superficie a seminativi le aziende che lasciano a riposo oltre il 75% della loro superficie o la investono a colture erbacee e/o sommerse (inclusi riso e leguminose) eliminando l’attuale limite di 30 ettari per la rimanente parte di superficie aziendale.

Per alcune EFA vengono innalzati i fattori di ponderazione (si veda tabella aggiornata con i Fattori di conversione e di ponderazione delle EFA riportata nel paragrafo 3.3. GREENING –ECOLOGICAL FOCUS AREA (EFA)).

Nell’ambito dei terreni a riposo viene introdotta la possibilità seminare su tali superficie specie mellifere di cui all’allegato IV del DM, in purezza o in miscugli purché tali specie rimangano predominanti; per tali terreni a riposo il periodo minimo continuativo è di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell’anno di domanda.

Il DM infine sancisce il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari sui boschi cedui a rotazione rapida e sulle colture azoto-fissatrici, qualora siano dichiarati ai fini di assolvimento degli obblighi EFA.

1.4. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ - CONTROLLI DI AMMISSIBILITA’ E CONDIZIONALITA’ (BCAA)

Oggetto del controllo saranno le particelle agricole dichiarate, aggregate per contiguità territoriale ove dichiarate da un medesimo produttore (CUAA) nel piano di utilizzo della sua Domanda Unica di Pagamento 2018 o nella sua domanda di Adesione ai Piani/Programmi di Sviluppo Rurale.

Nel caso di domande presentate con strumenti geospaziali oggetto dei controlli saranno, sia nel caso di fotointerpretazione che di verifiche in campo, gli appezzamenti colturali dichiarati nel piano di coltivazione grafico. In considerazione della prevalenza di domande geospaziali (100% delle Domande Uniche di Pagamento e 25% delle domande di Sviluppo Rurale) d’ora in avanti come oggetti del controllo ci si riferirà per semplicità agli appezzamenti colturali.

In particolare gli appezzamenti da sottoporre a controllo potranno essere di due tipologie:

- disaccoppiati, qualora dichiarati unicamente ai fini dell’erogazione del pagamento di base o del regime dei piccoli agricoltori nell’ambito del I pilastro, nonché nell’ambito di domande PSR di Forestazione;
- accoppiati, qualora dichiarati ai fini dell’erogazione degli altri pagamenti previsti (Greening, Aiuti volontari accoppiati, misure a superficie dello Sviluppo Rurale, ad eccezione delle misure forestali). Su essi il controllo dovrà consentire il riconoscimento delle singole colture riscontrate.

Su tutte gli appezzamenti è prevista l'individuazione delle eventuali violazioni delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali e la verifica del rispetto del mantenimento delle superfici agricole e dell'attività minima.

Il controllo territoriale degli appezzamenti dichiarati dalle aziende ricadenti nel campione 2018 sarà così articolato:

1. utilizzo delle chiavi di lettura acquisite in campo come formazione per la fotointerpretazione (CAPI) e/o la classificazione delle immagini satellitari
2. Fotointerpretazione sulla base del confronto tra le immagini VHR 2018 e le ortofoto più recenti (ultimo ciclo refresh), volta all'individuazione di effettive modifiche degli usi del suolo e/o di violazioni BCAA e/o di mancato rispetto del mantenimento delle superfici agricole/attività minima sugli appezzamenti disaccoppiati (come sopra definiti).
3. Fotointerpretazione delle immagini multitemporali (HR + VHR) 2018, volta alla delimitazione ed al riconoscimento negli appezzamenti delle colture effettivamente praticate nel 2018, del rispetto dei requisiti previsti per il pagamento del premio greening, delle eventuali violazioni delle BCAA e/o dell'eventuale mancato rispetto del mantenimento delle superfici agricole/attività minima sugli appezzamenti accoppiati.
4. Fotointerpretazione degli appezzamenti ricadenti al di fuori delle zone campione 2018, sulla base delle ortofoto più recenti, ove disponibili dell'anno corrente, prima della successiva verifica di campo, obbligatoria in questo caso.
5. predisposizione della documentazione per il controllo in campo per gli appezzamenti per i quali non è stato possibile procedere alla fotointerpretazione o questa ha avuto un esito dubbio o, ancora, sia necessario procedere ad una verifica di campo volta a rilevare requisiti di ammissibilità difficilmente valutabili per fotointerpretazione;
6. eventuale trasferimento dati sulla strumentazione GPS
7. indagine in campo (senza contraddittorio con l'agricoltore) per la verifiche approfondite previste;
8. registrazione dei risultati dei controlli di campo

1.5. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

Il presente documento recepisce le indicazioni riportate nelle seguenti linee guida della Direzione Generale dell'Agricoltura della Commissione Europea e guide tecniche predisposte dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea, a cui si rimanda per i necessari approfondimenti:

- DSCG/2014/31-FINAL REV 1 - Guidance document (revised version after simplification) on the establishment of the EFA layer referred to in article 70(2) of Regulation (EU) 1306/2013
- DSCG/2014/32-FINAL REV 4 –Year 2018 - Guidance document on the ON-THE-SPOT CHECKS AND AREA MEASUREMENT according to Art. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33A, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 OF Regulation (EU) NO 809/2014 as amended by Regulation (EU) NO 2015/2333 and Regulation (EU) NO 2018/746
- DSCG/2014/33-FINAL REV 3 - Guidance document on the Land Parcels Identification System (LPIS) under articles 5, 9 and 10 of Commission Delegated Regulation (EU) 640/2014
- DS/EGDP/2015/02 REV 4 - Guidance document on the implementation by Member States of permanent grassland provisions in the context of greening

- DS-CDP-2015-08-FINAL - Technical Guidance document on the On-The-Spot Check of Crop Diversification requirements
- DS-CDP-2015-09-FINAL - Technical Guidance document on the On-The-Spot Check of Ecological Focus Areas requirements

1.6. SISTEMI DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SUL PROCESSO DI CONTROLLO

Si rimanda al documento “Controlli Oggettivi - Sicurezza e responsabilità sul processo”, parte integrante delle presenti specifiche e riportate in allegato 1, per la descrizione dei sistemi di sicurezza predisposti a protezione dei dati grafici, dichiarativi e alfanumerici presenti nel Sistema di Gestione e Controllo (SIGC) realizzato da AGEA.

Tutto il personale incaricato dell'esecuzione dei controlli, è tenuto a prendere atto che la SIN ha adottato un Codice Etico (disponibile sul sito internet www.sin.it) contenente i principi ed i valori che debbono ispirare il comportamento di chiunque agisca per la SIN nei rapporti con gli interlocutori della SIN stessa, inoltre è tenuto a dichiarare espressamente di averne preso visione e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato.

Il personale incaricato dell'esecuzione dei controlli, non deve essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Al fine di documentare il rispetto di tali disposizioni, i tecnici incaricati saranno chiamati a controfirmare apposite dichiarazioni, di cui al modello di garanzia in allegato 2 alle presenti specifiche tecniche.

Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al coordinamento centrale di SIN S.p.A., che risponderà ad AG.E.A. per eventuali contenziosi (Camera Arbitrale, Magistratura ordinaria, Avvocatura dello Stato, Organi di Polizia Giudiziaria, singoli produttori), che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

Se AGEA, nel corso dell'attività di risoluzione dei contenziosi aziendali, dovesse chiedere a SIN l'intervento dei tecnici incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato.

2. FASI PROPEDEUTICHE AL TELERILEVAMENTO

2.1. ACQUISIZIONE DELLE CHIAVI DI LETTURA A TERRA

Preliminarmente all'avvio della fase di fotointerpretazione, è assolutamente necessario acquisire in campo, zona per zona, apposite "chiavi di lettura", che consentano al fotointerprete un'adeguata conoscenza della rispondenza tra la realtà e le immagini satellitari a disposizione. I fotointerpreti definiscono, nel modo più sistematico possibile, le chiavi di interpretazione ponendo a confronto un'area rilevata da un tecnico direttamente in campo con la corrispondente zona del dato satellitare multi-spettrale in falso colore; lo scopo è quello di familiarizzare con le firme spettrali/tessiture delle colture erbacee ed arboree ed eventualmente anche con le possibilità di riscontro per gli elementi della Condizionalità BCAA e per le aree di interesse ecologico (EFA).

I fotointerpreti avranno a disposizione il "Manuale per la fotointerpretazione delle immagini multispettrale e multitemporali 2017", riportante gli elementi teorici e scientifici alla base del riconoscimento delle colture tramite il telerilevamento e allegato alle specifiche tecniche. Si precisa che i risultati dello studio sulle caratteristiche agronomiche delle colture della zona in esame preliminare alla fotointerpretazione, nonché la successiva determinazione delle "chiavi di lettura" costituiscono oggetto di consegna, e quindi di collaudo, unitamente ai dati forniti al termine delle attività di controllo. Tali strati informativi verranno conservati ed esibiti su richiesta del committente ad attestazione della bontà del lavoro svolto.

2.2. ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI SATELLITARI E LORO CARATTERISTICHE

Le immagini satellitari utilizzate per la fotointerpretazione, vengono fornite direttamente dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea. Per la più corretta realizzazione della fase di interpretazione sono necessarie, oltre ai dati multi-spettrali ad altissima risoluzione VHR, altre immagini ad alta risoluzione HR acquisite in differenti periodi dell'anno, in modo da ottenere un set di dati multi-temporali che permetta la migliore discriminazione delle varie colture soggette a controllo.

Di seguito sono riportate le finestre richieste al JRC per l'acquisizione delle immagini VHR e HR per il 2016:

- 1° finestra – Autunnale – HR (High Resolution)
- 2° finestra – Primavera – HR o VHR
- 3° finestra – Estiva – VHR o HR

In alcune aree meridionali vengono pianificate ed acquisite immagini HR in tarda estate, utilizzabili per verificare la bruciatura volontaria delle stoppie.

Nella seguente tabella sono indicate le date delle finestre di acquisizione delle immagini satellitari per ciascuna delle 72 aree provinciali:

PROVINCIA	SATELLITE	ACQUISITION	PROVINCIA	SATELLITE	ACQUISITION
CHIETI	Sentinel-2	18/01/2018	CAMPOBASSO	Sentinel-2	12/06/2018
CHIETI	Sentinel-2	23/04/2018	CAMPOBASSO	Sentinel-2	18/01/2018
CHIETI	Worldview-4	11/06/2018	CAMPOBASSO	Worldview-4	16/04/2018
L'AQUILA	Worldview-4	01/06/2018	ISERNIA		
TERAMO	Worldview-4	11/05/2018	ALESSANDRIA	GeoEye-1	27/05/2018
AOSTA			ALESSANDRIA	Sentinel-2	23/03/2018
MATERA	Sentinel-2	20/01/2018	ALESSANDRIA	Sentinel-2	22/04/2018
MATERA	Worldview-3	20/04/2018	BIELLA	GeoEye-1	05/06/2018
POTENZA	GeoEye-1	26/05/2018	BIELLA		
POTENZA	Sentinel-2	18/01/2018	CUNEO	Worldview-2	01/06/2018
POTENZA	Sentinel-2	13/04/2018	CUNEO	Worldview-4	14/06/2018
COSENZA	Sentinel-2	25/01/2018	NOVARA	Worldview-2	01/06/2018
COSENZA	Worldview-4	17/04/2018	VERBANIA	Worldview-4	14/06/2018
CROTONE	GeoEye-1	02/04/2018	VERBANIA		
CROTONE	Sentinel-2	30/05/2018	BARI	GeoEye-1	20/04/2018
CROTONE	Sentinel-2	30/01/2018	BARI	Sentinel-2	25/05/2018
REGGIO CALABRIA	GeoEye-1	02/04/2018	BARI	Sentinel-2	20/01/2018
REGGIO CALABRIA	Sentinel-2	30/05/2018	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Sentinel-2	02/06/2018
REGGIO CALABRIA	Sentinel-2	11/03/2018	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Sentinel-2	18/01/2018
VIBO VALENTIA	Sentinel-2	30/05/2018	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Worldview-2	19/04/2018
VIBO VALENTIA	Sentinel-2	11/03/2018	BRINDISI	GeoEye-1	18/04/2018
VIBO VALENTIA	Worldview-4	03/04/2018	BRINDISI	Sentinel-2	04/06/2018
AVELLINO	Sentinel-2	20/01/2018	BRINDISI	Sentinel-2	09/02/2018
AVELLINO	Sentinel-2	08/04/2018	FOGGIA	Sentinel-2	18/01/2018
AVELLINO	Worldview-4	30/05/2018	FOGGIA	Sentinel-2	13/05/2018
BENEVENTO	Sentinel-2	02/06/2018	FOGGIA	Worldview-2	19/04/2018
BENEVENTO	Sentinel-2	20/01/2018	TARANTO	Sentinel-2	20/01/2018
BENEVENTO	Worldview-3	20/04/2018	TARANTO	Worldview-4	21/04/2018
CASERTA	Sentinel-2	28/01/2018	CAGLIARI	Worldview-2	02/04/2018
CASERTA	Sentinel-2	21/04/2018	CAGLIARI	Worldview-2	02/04/2018
CASERTA	Worldview-4	30/05/2018	CAGLIARI	Sentinel-2	24/05/2018
SALERNO	GeoEye-1	26/05/2018	CAGLIARI	Sentinel-2	29/01/2018
SALERNO	Sentinel-2	28/01/2018	CAGLIARI	Sentinel-2	24/05/2018
SALERNO	Sentinel-2	08/04/2018	CAGLIARI	Sentinel-2	29/01/2018
BOLOGNA	Worldview-4	01/06/2018	NUORO	Worldview-3	15/04/2018
FERRARA	Sentinel-2	28/02/2018	NUORO	Worldview-3	15/04/2018
FERRARA	Sentinel-2	19/04/2018	NUORO	Sentinel-2	24/05/2018
FERRARA	Sentinel-2	14/05/2018	NUORO	Sentinel-2	29/01/2018
FERRARA	Worldview-2	01/06/2018	NUORO	Sentinel-2	24/05/2018
MODENA	Sentinel-2	29/01/2018	NUORO	Sentinel-2	29/01/2018
MODENA	Sentinel-2	19/04/2018	SASSARI	Worldview-3	15/04/2018
MODENA	Worldview-2	26/05/2018	SASSARI	Sentinel-2	29/01/2018
PIACENZA	Sentinel-2	11/02/2018	AGRIGENTO	Worldview-2	02/04/2018
PIACENZA	Sentinel-2	19/04/2018	AGRIGENTO	Sentinel-2	18/01/2018
PIACENZA	Worldview-2	18/05/2018	AGRIGENTO	Sentinel-2	13/05/2018
RAVENNA	Sentinel-2	04/01/2018	ENNA	GeoEye-1	02/04/2018
RAVENNA	Sentinel-2	19/04/2018	ENNA	Sentinel-2	02/06/2018
RAVENNA	Sentinel-2	14/05/2018	ENNA	Sentinel-2	18/01/2018
RAVENNA	Worldview-2	07/06/2018	MESSINA	Sentinel-2	02/06/2018
RIMINI	Sentinel-2	15/02/2018	MESSINA	Sentinel-2	18/01/2018
RIMINI	Sentinel-2	21/04/2018	MESSINA	Worldview-4	03/04/2018
RIMINI	Worldview-2	27/05/2018	PALERMO	Worldview-2	02/04/2018
PORDENONE	Sentinel-2	10/02/2018	PALERMO	Sentinel-2	02/06/2018
PORDENONE	Sentinel-2	21/04/2018	PALERMO	Sentinel-2	18/01/2018
PORDENONE	Sentinel-2	9/05/2018	RAGUSA	Worldview-3	01/04/2018
PORDENONE	Worldview-2	06/06/2018	RAGUSA	Sentinel-2	13/05/2018

PROVINCIA	SATELLITE	ACQUISITION	PROVINCIA	SATELLITE	ACQUISITION
TRIESTE	Sentinel-2	10/02/2018	RAGUSA	Sentinel-2	30/01/2018
TRIESTE	Sentinel-2	21/04/2018	TRAPANI	Worldview-2	02/04/2018
TRIESTE	Sentinel-2	26/05/2018	TRAPANI	Sentinel-2	31/01/2018
TRIESTE	Worldview-2	06/06/2018	TRAPANI	Sentinel-2	06/05/2018
UDINE			BOLZANO	Sentinel-2	19/01/2018
RIETI	Worldview-4	31/05/2018	BOLZANO	Sentinel-2	
ROMA	Sentinel-2	10/06/2018	BOLZANO	Worldview-2	17/06/2018
ROMA	Sentinel-2	10/02/2018	BOLZANO		
ROMA	Worldview-4	16/04/2018	TRENTO	Worldview-2	17/06/2018
VITERBO	GeoEye-1	16/04/2018	TRENTO		
VITERBO	Sentinel-2	15/02/2018	AREZZO	Sentinel-2	15/02/2018
VITERBO	Sentinel-2	10/06/2018	AREZZO	Sentinel-2	21/04/2018
LA SPEZIA	GeoEye-1	19/04/2018	AREZZO	Worldview-2	26/05/2018
LA SPEZIA	Sentinel-2	03/06/2018	GROSSETO	Sentinel-2	13/02/2018
LA SPEZIA	Sentinel-2	11/02/2018	GROSSETO	Sentinel-2	24/04/2018
SAVONA	GeoEye-1	19/04/2018	GROSSETO	Worldview-4	12/05/2018
SAVONA	Sentinel-2	16/06/2018	LIVORNO	Sentinel-2	13/02/2018
SAVONA	Sentinel-2	11/02/2018	LIVORNO	Sentinel-2	24/04/2018
BERGAMO	Sentinel-2	22/01/2018	LIVORNO	Worldview-2	01/06/2018
BERGAMO	Sentinel-2	22/04/2018	MASSA CARRARA		
BERGAMO	Worldview-2	01/06/2018	SIENA	GeoEye-1	16/04/2018
LECCO	Worldview-2	17/06/2018	SIENA	Sentinel-2	10/06/2018
LODI	Sentinel-2	22/01/2018	SIENA	Sentinel-2	05/02/2018
LODI	Sentinel-2	22/04/2018	PERUGIA	Sentinel-2	15/02/2018
LODI	Sentinel-2	01/06/2018	PERUGIA	Sentinel-2	16/04/2018
LODI	Worldview-2	01/06/2018	PERUGIA	Worldview-2	26/05/2018
MANTOVA	Sentinel-2	24/01/2018	TERNI	Sentinel-2	15/02/2018
MANTOVA	Sentinel-2	19/04/2018	TERNI	Sentinel-2	16/04/2018
MANTOVA	Sentinel-2	19/05/2018	TERNI	Worldview-2	26/05/2018
MANTOVA	Worldview-2	01/06/2018	PADOVA	Worldview-2	17/06/2018
MILANO	Worldview-2	01/06/2018	ROVIGO	Sentinel-2	24/01/2018
SONDRIO			ROVIGO	Sentinel-2	19/04/2018
ASCOLI PICENO	Sentinel-2	07/03/2018	ROVIGO	Sentinel-2	19/05/2018
ASCOLI PICENO	Sentinel-2	10/06/2018	ROVIGO	Worldview-2	01/06/2018
ASCOLI PICENO	Worldview-2	21/05/2018	TREVISI	Worldview-2	17/06/2018
MACERATA	Sentinel-2	10/06/2018	VERONA	GeoEye-1	09/06/2018
MACERATA	Sentinel-2	05/02/2018			
MACERATA	Worldview-4	16/04/2018			
PESARO	GeoEye-1	16/04/2018			
PESARO	Sentinel-2	10/06/2018			
PESARO	Sentinel-2	21/01/2018			

Tabella 1 – Finestre temporale di acquisizione delle immagini satellitari nelle zone selezionate, in grassetto le acquisizioni VHR.

Tutti i dati digitali satellitari vengono elaborati tramite software specifico per l'ottimale sfruttamento delle potenzialità radiometriche e geometriche. Vengono create, per ogni immagine, delle sintesi additive all'infrarosso falso colore secondo il seguente schema:

- WorldView 1, 2,3 e 4 = 4 3 2 (infrarosso vicino, rosso , verde)
- GeoEye 01 = 4 3 2 (infrarosso vicino, rosso , verde)
- Kompsat03 = 4 3 2 (infrarosso vicino, rosso , verde)
- Sentinel 2 - 4 8 11 (rosso, infrarosso vicino, infrarosso medio)

Tutti i dati satellitari vengono orto-rettificati utilizzando come riferimento: le ortofoto a 50 cm di risoluzione prodotte negli anni precedenti, il DTM e soprattutto i punti trigonometrici di appoggio utilizzati per la generazione delle ortofoto. Successivamente le immagini ortorettificate vengono sottoposte ad un processo di miglioramento radiometrico e spettrale in modo da evidenziare le caratteristiche della vegetazione al fine di facilitare il riconoscimento delle colture erbacee ed arboree presenti. Tutti i dati vengono inoltre mosaicati tra loro, per area campione e tagliati secondo le sezioni 1:10.000, tipiche delle ortofoto AGEA e delle CTR regionali.

A compendio delle immagini satellitari fornite dal JRC sono messe a disposizione per l'attività di telerilevamento, in sostituzione o in aggiunta delle classiche immagini HR, le immagini 2018 acquisite dai satelliti Sentinel 2, georiferite ed ortorettificate per renderle fruibili ai fotointerpreti con una risoluzione spaziale pari a 10 m.

2.3. FORMAZIONE DEI FOTOINTERPRETI

Tale fase è indispensabile poiché, pur selezionando i fotointerpreti in base al curriculum personale e valutandone le esperienze pregresse, è notoriamente accertato che si debba comunque prevedere un periodo di addestramento volto a definire un'unica metodologia di lavoro.

La fase di formazione ha lo scopo di:

- definire le chiavi di interpretazione che, per ciascuna area provinciale e per ciascuna immagine VHR acquisita, possono differire anche notevolmente;
- rendere omogeneo il gruppo di lavoro in modo da garantire che i diversi casi di interpretazione vengano risolti utilizzando comuni chiavi di lettura, individuate e definite a priori.

La formazione si avvale delle informazioni di uso del suolo, acquisite nella fase precedente (vedi Acquisizione chiavi di lettura).

Durante questa fase si procede ad analizzare le caratteristiche agricole delle aree di interesse attraverso l'esame delle immagini satellitari ed informazioni statistiche circa la presenza e la distribuzione delle colture. Si procede quindi a verificare per ciascuna classe di uso del suolo l'andamento spettrale nelle varie zone (collina, pianura, etc.) delle aree a campione analizzando le informazioni derivanti dai rilievi a terra.

Vengono messi in relazione i cicli colturali delle colture e l'epoca di acquisizione delle immagini satellitari, cercando di abbinare la fase fenologica della coltura al passaggio del satellite; analizzando tutti i possibili fattori che possono concorrere a modificare la risposta spettrale (fallanze e danni, presenza di alberi sparsi, irrigazione, erosione, cambi di pendenza, etc.).

Si procede quindi ad esaminare tutte le situazioni, soprattutto le più complicate, in modo da definire una metodologia comune che consenta di ottenere un prodotto di fotointerpretazione il più omogeneo possibile, facendo in modo che tutti i fotointerpreti si comportino nello stesso modo di fronte alla stessa situazione (modalità di poligonazione, attribuzione della classe di uso del suolo, etc.).

In questa fase inoltre i fotointerpreti prendono visione delle funzionalità del software ed iniziano a familiarizzare con esse.

Per quanto riguarda le fasi suddette, si rimanda al sopra citato Manuale per la fotointerpretazione delle immagini multispettrale e multitemporali 2017 che descrive e mostra per ogni tipologia di analisi (ammissibilità e condizionalità), i casi concreti e reali più significativi, estratti dall'esperienza delle campagne precedenti.

3. ELEMENTI DEL CONTROLLO

Le condizioni di eleggibilità di una parcella agricola variano in funzione degli aiuti richiesti. L'attività di fotointerpretazione fornisce gli elementi di base per la determinazione di tale eleggibilità, che viene successivamente definita per ogni singolo regime di aiuto in base all'applicazione di complessi algoritmi del SIGC, che tengono conto della compatibilità tra gli utilizzi dichiarati e l'uso del suolo rilevato, prendendo nella dovuta considerazione la verifica del rispetto del mantenimento delle superfici agricole/attività minima, la verifica del rispetto della condizionalità, la presenza di elementi caratteristici del paesaggio e la loro eventuale adiacenza agli usi del suolo dichiarati, la presenza di Aree di interesse ecologico.

Di seguito vengono descritti nel dettaglio tutti gli specifici elementi di base del controllo, la cui verifica concorre a determinare l'eventuale ammissibilità di una parcella agricola dichiarata.

3.1. MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE - ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA

L'articolo 4 del Reg. (UE) 1307/2013 prevede che vengano concessi pagamenti diretti agli agricoltori che svolgono in azienda "attività agricola", da intendersi come:

1. produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli compresi raccolta, mungitura, allevamento e custodia degli animali per fini agricoli;
2. mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione;
3. svolgimento di un'attività minima.

Le definizioni e i criteri dei punti 2) e 3) sono stabiliti dallo Stato Membro.

3.1.1. MANTENIMENTO DI UNA SUPERFICIE AGRICOLA

Il DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 art. 2 (con i successivi chiarimenti MIPAAF dell'08/05/2015 e 29/05/2015) considera una superficie agricola come mantenuta in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando è accessibile, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisogna di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

Pur nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dalla normativa (Art. 93 Reg. (UE) N. 1306/2013 - DM 23 gennaio 2015), l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- b) limitare la diffusione delle infestanti;
- c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

Tutte le superfici agricole risultano soggette al “mantenimento”, ad esclusione di quelle a prato permanente caratterizzate da vincoli ambientali (altitudinali e di pendenza): queste ultime devono rispettare il requisito di “attività agricola minima”.

Nel caso di superfici agricole seminate, si ricorda di distinguere il concetto di “mantenimento” da quello di “ordinarietà” dello stato di coltivazione della coltura: infatti se il mancato rispetto del “mantenimento”, di più ampia portata, compromette l’intero sistema di pagamenti insistente su quel determinato appezzamento, l’“ordinarietà” è più in particolare legata allo stato vegetativo, alla densità di semina e ad altri parametri agronomici riguardanti la specifica coltura dichiarata e il suo mancato rispetto ha effetto esclusivamente sugli eventuali aiuti accoppiati dichiarati per quell’appezzamento.

Le pratiche applicate con il “mantenimento” devono garantire che la superficie seminata non sia soggetta a fenomeni di rinaturalizzazione, con proliferazione di arbusti ed infestanti e conseguenti rischi d’incendio, ne sia mantenuta l’accessibilità e possa essere utilizzata a fini produttivi con il ricorso alle sole pratiche colturali ordinarie.

Per quanto riguarda le colture permanenti, il “mantenimento” va inteso sia come corretta gestione del suolo su cui si trovano gli alberi (sfalci, lavorazioni superficiali, trinciature, diserbo ove consentito, ecc.) che come corretta gestione delle singole piante (es.: potature, spollonature nel caso di olivi, ecc.). In particolare, anche facendo riferimento alla Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2015.141, nella quale si parla di “Pratica ordinaria” ai fini del “mantenimento”, per le colture permanenti si può considerare pratica ordinaria quella finalizzata, almeno annualmente, all’eliminazione di rovi e infestanti (tale pratica si intende chiaramente assolta nel caso in cui non siano presenti rovi e infestanti) o, nel caso delle pratiche di potatura, quella eseguita annualmente per vigneti e frutteti e con cadenza quinquennale per gli oliveti, così come ogni tre anni nel caso della spollonatura degli olivi.

Particolare attenzione pone l’art. 2 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 al mantenimento delle superfici a pascolo, definite come “terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove lo Stato Membro decida in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell’ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio” (prato permanente e pascolo permanente, congiuntamente denominati “prato permanente”).

Per le superfici a pascolo (prato permanente), sia in caso di pratiche tradizionali (art. 7 Reg. (UE) n. 639/2014) che in caso di “Pascoli magri”, dev’essere soddisfatta la condizione del pascolamento con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni, con densità minima annuale di 0,2 UBA/Ha, riferita all’anno di presentazione della Domanda (o altra durata o densità minima stabilite diversamente da Regioni e Province autonome).

Relativamente alle superfici sulle quali l’agricoltore decide di esercitare unicamente il pascolo, al fine di salvaguardare il carattere disaccoppiato del pagamento di base, l’agricoltore stesso ha la possibilità di svolgere attività di “mantenimento”, in maniera equivalente al pascolamento,, tramite lo sfalcio o altra operazione colturale in grado di mantenere comunque la superficie nelle condizioni indicate.

Il pascolamento deve essere effettuato con capi intestati all'Azienda, tranne che in seguito a provvedimento di Regione o Provincia autonoma che ammetta in deroga, in caso di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, pascolamento di capi non appartenenti a codici di allevamento intestati al richiedente, capi che devono essere in ogni caso detenuti da chi richiede gli aiuti a superficie, che su tali capi assume la gestione e il rischio d'impresa; si fa presente che, in particolare, come specificato nella nota del MIPAAF Prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015, ai fini del pascolamento, "... occorre fare riferimento agli animali individuati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente, pertanto possono essere considerate soltanto le specie animali registrate in Banca Dati Nazionale e per le quali, nella stessa Banca Dati, sono registrati i movimenti in entrata ed uscita dal pascolo".

Ove sono presenti enti gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), i criteri agricoli di "mantenimento" delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali sono stabiliti nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti stessi.

Sui pascoli/prati permanenti, ai fini del "mantenimento" della superficie agricola, possono di conseguenza essere esercitate le seguenti attività:

1. Pascolamento con animali intestati al richiedente;
2. Pascolamento con animali non intestati al codice di allevamento del richiedente, ma detenuti da quest'ultimo (ove previsto dalle Regioni o Province autonome, in ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale);
3. Sfalcio manuale;
4. Sfalcio meccanizzato;
5. Pascolamento e sfalcio;
6. Altre operazioni colturali volte al mantenimento della superficie nelle condizioni indicate nell'art. 2 DM n. 1420.

3.1.2. ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA

Le norme relative all'"attività agricola minima", come da art. 3 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015, si applicano alle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Poiché tali superfici sono naturalmente mantenute in uno stato idoneo al pascolo, indipendentemente dall'effettuazione o meno di pratiche colturali, si rende necessario garantirne l'ammissibilità al pagamento di base attraverso lo svolgimento di un'attività minima. Date le caratteristiche di tali superfici (prati permanenti situati oltre una certa quota e con una pendenza oltre una determinata percentuale), si considera che, in tale contesto, l'unica attività effettivamente praticabile sia il pascolamento, fermo restando tuttavia la possibilità per l'agricoltore di dimostrare di aver effettuato, in alternativa al pascolamento, almeno uno sfalcio all'anno o altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Ove risulta praticato il pascolamento, lo stesso è effettuato su tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni e con una densità minima annuale di 0,2 UBA/Ha, a meno di

comunicazioni da parte delle Regioni o Province autonome all'Organismo di coordinamento in merito a provvedimenti diversi che derogano alla durata e/o alla densità sopra riportate.

Ove non sussistano particolari provvedimenti da parte delle Regioni o Province autonome, che hanno facoltà di individuare specifiche aree sottoposte all'"attività agricola minima", le superfici di cui nel presente paragrafo risultano quelle con pendenza superiore al 30% e situate, a seconda della localizzazione geografica, oltre le quote indicate nella tabella seguente:

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti	
Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m.
Appennini	1700 metri s.l.m.

La Regione o Provincia autonoma ha inoltre la facoltà di individuare superfici naturalmente mantenute ove sia consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni, comunicandone all'Organismo di coordinamento i corrispondenti estremi catastali.

3.2. GREENING –DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE

Una delle novità più rilevanti della nuova PAC 2014-2020 è costituita dall'introduzione del pagamento di un premio di "inverdimento" o "greening" che riguarda le aziende con superficie dichiarata a seminativo superiore ad una determinata soglia..

L'articolo 43 del Reg. (UE) 1307/2013 prevede infatti che gli agricoltori debbano applicare su tutti i loro ettari ammissibili le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a) diversificare le colture,
- b) mantenere il prato permanente esistente; e
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola

o in alternativa adottare le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 del Regolamento (in Italia il DM 26 febbraio 2015 ha escluso - nell'articolo 9 - tale alternativa per la campagna 2015).

Il primo impegno da rispettare per il Greening è la diversificazione delle colture, che si applica solamente ai seminativi (art. 44 del Reg. (UE) 1307/2013); le colture permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, pascoli, ecc.) e le colture sommerse sono esentate.

Questo impegno prevede la presenza di:

- almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo sia compresa tra 10 e 30 ha, nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo;
- almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha, con una coltura principale che copra al massimo il 75% della superficie a seminativo oppure due colture principali che coprano al massimo il 95% e una terza coltura che copra almeno il 5%.

Fino a 10 ettari a seminativo l'agricoltore non ha obblighi di diversificazione. Nella tabella sottostante sono riepilogati gli impegni previsti per tale pratica.

Superficie aziendale a seminativo	Colture	Dimensione minima
Fino a 10 ha	Esenzione	-
Da 10 a 30 ha	Minimo 2	Nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo
Maggiore di 30 ha	Minimo 3	Una coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; due colture principali coprono al massimo il 95%

Sono esentate dall'obbligo di diversificazione le aziende con più di 10 ettari a seminativo dove:

- i seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; la condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari stata eliminata dal Regolamento Omnibus e dal DM 5645 del 7 giugno 2018 che lo recepisce;
- la superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, la condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari stata eliminata dal Regolamento Omnibus e dal DM 5645 del 7 giugno 2018 che lo recepisce;
- i seminativi non sono stati dichiarati per più del 50 % dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente.

Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, par. 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, è necessario indicare se la coltura dichiarata è ritenuta principale nel periodo 1° aprile - 9 giugno, fissato dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014.

Per "coltura diversa", ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013, si intende:

- una coltura che appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture: ad esempio Grano Duro e Grano Tenero non sono diversi (entrambi appartengono al genere Triticum), mentre Grano (genere Triticum) e Orzo (genere Hordeum) sono diversi;
- una coltura appartenente ad una qualsiasi delle specie appartenenti alle famiglie delle Brassicacee (cavoli, broccoli, colza, ecc.), delle Solanacee (pomodori, melanzane, peperoni, ecc.) e delle Cucurbitacee (zucche, zucchine, meloni, cocomeri, ecc.);
- maggese;
- erba e piante da foraggio.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere.

Il controllo della diversificazione (o delle sue condizioni di esenzione, sarà effettuato in base al riconoscimento per telerilevamento delle colture diversificanti dichiarate dai beneficiari. Nel caso di dubbio sarà prevista una visita speditiva in campo.

3.3. GREENING –ECOLOGICAL FOCUS AREA (EFA)

3.3.1. ELEMENTI GENERALI

L'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013 specifica che qualora i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore sia costituita da aree di interesse ecologico (EFA – Ecological Focus Area). Sono esonerate le colture permanenti e i prati e pascoli permanenti.

Tra le EFA individuate dalla Commissione, l'Italia ha deciso di adottare le seguenti (vedi DM n. 1420 del 26 febbraio 2015).

A. AREE DI INTERESSE ECOLOGICO E ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO (EFA/EP)

Sono superfici che, per scelta nazionale, sono considerate Elementi del Paesaggio protetti dalla condizionalità, con l'obbligo del rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA 7, ex BCAA 4.4):

1. Terrazzamenti
2. Siepi
3. Alberi in filare
4. Alberi isolati
5. Muretti a secco tradizionali
6. Stagni e laghetti
7. Fossi di scolo, per la raccolta delle acque o il drenaggio appartenenti alle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali della larghezza massima di 10 metri comprese le sponde interne.

Ai fini di tutti i regimi di pagamenti e di tutte le misure di sostegno connesse alla superficie tali elementi sono considerati come facenti parte della superficie totale di una parcella agricola e quindi parte della superficie ammissibile della parcella agricola in questione (art. 9, par. 2, del Reg. (UE) n. 640/2014).

In particolare:

- ai fini dell'assegnazione e dell'attivazione dei titoli dovranno essere considerate equivalenti al tipo di superficie ammissibile sulla quale ricadono (seminativo, pascolo o coltivazione arborea);
- possono essere utilizzate come EFA solo qualora ricadano su un seminativo o siano ad esso adiacenti.

B. ALTRE EFA STABILI

Sono superfici utilizzabili esclusivamente per il calcolo della superficie EFA e non della superficie ammissibile:

1. Gruppi di Alberi e boschetti fino a 3000 mq di superficie massima, che ricadano su un seminativo;
2. Bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri adiacenti a un seminativo;
3. Fasce tampone lungo i corsi d'acqua significativi previste, nell'ambito della condizionalità, dalla BCAA 1 (ex standard 5.2) e dal CGO 1 (ex CGO A4), di larghezza compresa tra 3 e 5 metri;
4. Altre fasce tampone previste all'art. 11 del DM 26 febbraio 2015, n. 1420. Ai sensi dell'art. 45, par. 5, del Reg. (UE) n. 639/2014, le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino ad una larghezza massima totale di 10 metri sono incluse tra le fasce tampone.

Ulteriori requisiti per stabilire la validità degli elementi descritti come EFA:

- solo se adiacenti o ricadenti su seminativi o adiacenti ad altri elementi del paesaggio che abbiano valore di seminativi, definite EFA/EP nel precedente punto A.
- sono considerati come superficie ammissibile al pagamento solo fino al raggiungimento della percentuale obbligatoria per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, pari al 5% della superficie a seminativo.

C. ALTRE SUPERFICI

Si tratta di superfici ammissibili a contributo con valore di EFA:

1. Ettari Agroforestali;
2. Cedui a rotazione rapida delle specie indicate nel comma 3 dell'articolo 16 del DM 18 novembre 2014, n. 6513, così come modificato dal DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 (pioppi, salici, ontani, olmi e platani);
3. Superfici rimboschite grazie a finanziamenti PSR, anche se non adiacenti o ricadenti su seminativi.

D. ALTRE EFA TEMPORANEE

Sono seminativi o altri terreni ammissibili che l'agricoltore può destinare a usi specifici ai quali la normativa in vigore attribuisce un valore agroambientale:

1. Terreni lasciati a riposo;
2. Colture azotofissatrici ricomprese tra quelle elencate nell'allegato III del DM 18 novembre 2014, n. 6513;
3. Strisce di terreno ammissibile lungo i bordi forestali senza produzione;
4. Strisce di terreno ammissibile lungo i bordi forestali con produzione.

Alla luce di quanto sopra, tra i dati dichiarabili nel piano di coltivazione, per quanto concerne la destinazione è possibile inquadrare gli elementi del territorio stabili, distinguendo se si tratta di elementi del paesaggio, aree di interesse ecologico (EFA) o entrambi.

Inoltre, per quanto concerne la qualità è richiesta l'indicazione di adiacenza al seminativo, indispensabile per la qualificazione dell'elemento come EFA.

Nei primi anni di applicazione della Riforma PAC 2014-2020, la dichiarazione delle superfici ai fini dell'assolvimento dell'obbligo EFA ha costituito un elemento di incertezza per gli agricoltori; al fine di semplificare e ridurre tale incertezza il Reg. 2017/1155 e il DM n. 5604 del 2 ottobre 2017 che lo recepisce introducono alcuni elementi di semplificazione per l'ammissibilità degli elementi caratteristici del paesaggio; alcuni limiti dimensionali sono stati eliminati, mentre altri sono stati chiariti o modificati:

- siepi, fasce alberate e alberi in filari. sono stati raggruppati in un unico tipo di elementi caratteristici del paesaggio, mentre prima erano separati;
- i "gruppi di alberi" sono stati raggruppati sotto la voce «boschetti nel campo»;
- i bordi di campo sono stati fusi con le fasce tampone.

Inoltre nella normativa precedente la dimensione portava all'esclusione o all'incertezza per molti elementi caratteristici del paesaggio; il Reg. 2017/1155 e il DM 5604 forniscono elementi di chiarezza.

Ad esempio le siepi e le fasce alberate venivano considerate EP solo al di sotto di una dimensione massima di 0,3 ettari; con il Regolamento (UE) 2017/1155, la dimensione massima può superare 0,3 ha, anche se la superficie massima che può essere qualificata come EP è 0,3 ha. Il DM ne stabilisce la larghezza massima a 20 m..

Un'altra modifica riguarda la vegetazione ripariale dei corsi d'acqua che viene tutta presa in considerazione ai fini del calcolo della aree di interesse ecologico, indipendentemente dalla dimensione.

Le fasce tampone e i bordi di campo validi possono essere qualsiasi una fascia tampone o bordo di campo, senza limitazioni; la superficie minima viene unificata a 1 metro. Sulle "fasce tampone", sui "bordi di campi" e lungo i "bordi forestali senza produzione" è autorizzato lo sfalcio o il pascolo, a condizione che la superficie in questione resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.

Viene inoltre rivisto il concetto di adiacenza ai seminativi: il Reg. 1307/2013 consentiva di considerare aree di interesse ecologico gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone adiacenti ai seminativi; la nuova normativa prevede che laddove fasce tampone e bordi dei campi o Elementi caratteristici del Paesaggio siano adiacenti all'area di interesse ecologico direttamente adiacente al seminativo dell'azienda, anch'essi siano riconosciuti come EFA

La tabella seguente, ripresa dal DM 7 giugno 2018 n. 5645 ed aggiornata sulla base delle ultime indicazioni superficie virtuale da riconoscere all'azienda per il calcolo della % di superficie a seminativo assegnata ad EFA.

Superfici di interesse ecologico	Limiti dimensionali	Protetti da condizionalità	Fattori di	
			Conversione	Ponderazione
Terreni lasciati a riposo		N. A.	-	1
Terreni lasciati a riposo con specie mellifere		N. A.	-	1,5
Terrazze	Altezza minima 0,5 metri	Sì	n.a.	1
Siepi e fasce alberate e alberi in filare	Larghezza massima 20 metri	Sì	n.a.	2
Alberi isolati	Diametro minimo della chioma 4 metri	Sì	20	1,5
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	No	n.a.	1,5
Stagni	Superficie minima 0,01 Superficie massima 0,3 ha	Sì	n.a.	1,5
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Larghezza massima 10 metri	Sì	n.a.	2
Muretti tradizionali	Lunghezza minima 25 metri	Sì	n.a.	1
	Altezza 0,3-5 metri			
	Larghezza 0,5-5 metri			
Fasce tampone e bordi dei campo	Larghezza minima 1 m. Larghezza massima 5 m.	Sì	n.a.	1,5
Ettari agroforestali		N. A.	-	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 m. Larghezza massima 20 m.	No	n.a.	1,5
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con	Larghezza minima 1 m. Larghezza massima 20 m.	No	n.a.	0,3

Superfici di interesse ecologico	Limiti dimensionali	Protetti da condizionalità	Fattori di	
			Conversione	Ponderazione
produzione				
Boschi cedui a rotazione rapida		No	-	0,5
Superfici rimboschite		No	-	1
Colture azotofissatrici		n.a.	-	1

3.3.2. ESENZIONI DAGLI OBBLIGHI EFA

L'obbligo previsto di destinazione ad EFA di almeno il 5% della superficie a seminativo, non si applica (art.46, par.4, del Reg. (UE) n. 1307/2013) per le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; la condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari è stata eliminata dal Regolamento Omnibus e dal DM 5645 del 7 giugno 2018 che lo recepisce.
- b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o è sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; la condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari stata eliminata dal Regolamento Omnibus e dal DM 5645 del 7 giugno 2018 che lo recepisce.

3.3.3. COSTITUZIONE LAYER EFA

Le Aree di Interesse Ecologico stabili sono state preliminarmente censite tramite un'attività di fotointerpretazione effettuata sulle ortofoto più recenti disponibili sul LPIS.

L'attività di costituzione del layer EFA ha avuto quindi come obiettivo l'individuazione delle EFA stabili presenti sul territorio all'interno delle superfici a seminativo, per renderle disponibili ai produttori in fase di dichiarazione.

L'attività è stata realizzata a partire dallo strato Refresh, sia riclassificando i poligoni di uso del suolo che avessero una corrispondenza univoca con un'EFA e soddisfacessero i requisiti geometrici richiesti, sia fotointerpretando le nuove EFA o recuperando le EFA potenziali trascurate o erroneamente classificate.

La tabella seguente riporta l'elenco delle EFA censite, i relativi codici utilizzati, la descrizione ed i vincoli dimensionali.

Codice EFA	Descrizione	EP	Vincoli dimensionali (*)
783	ALBERI IN FILARE	SI	Chioma>4m – Distanza tra le chiome<5m – L>25m – LA<20m
784	STAGNI E LAGHETTI	SI	A<3.000mq
785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	NO	A<3.000mq
786	FOSSATI E CANALI	SI	L>25m – LA<10m

787	MURETTI TRADIZIONALI	SI	$L > 25m - 0,5m < LA < 5m - 0,3m < H < 5m$
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	SI	$L > 25m - LA < 20 - C > 20\%$
789	MARGINI DEI CAMPI	NO	$L > 25m - LA < 20m$
790	TERRAZZAMENTI	SI	$L > 25m - H > 0,5m$
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	NO	$L > 25m - LA < 10m$
793	ALBERI ISOLATI	SI	Chioma > 4m

(*) L=lunghezza - LA=larghezza - H=altezza - N=numero - C=copertura - A=area

3.4. CONDIZIONALITÀ - CONDIZIONI E NORME

Il Reg. (UE) n. 1306/2013, all'Allegato II, organizza i Criteri e le Norme di condizionalità in Temi e Settori.

I Settori di condizionalità sono quelli definiti dall'art. 93 del Reg. di cui sopra ed elencati all'art. 64 del Reg. (UE) n. 809/2014:

➤ **Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno**

1. Tema Acque
2. Tema Suolo e stock di carbonio
3. Tema Biodiversità
4. Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

➤ **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**

5. Tema Sicurezza alimentare
6. Tema Identificazione e registrazione degli animali
7. Tema Malattie degli animali
8. Tema Prodotti fitosanitari

➤ **Igiene e benessere degli animali**

9. Tema Benessere degli animali

➤ **Mantenimento dei pascoli permanenti**

Il prospetto che segue riporta l'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 e definisce i legami con i requisiti della passata programmazione. Definisce inoltre le condizioni di applicabilità, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Regioni e Province autonome.

Alla tabella dell'Allegato II è aggiunto il quarto Settore di condizionalità rappresentato dal Mantenimento dei pascoli permanenti. In **grassetto** sono evidenziate le **Condizioni e Norme che prevedono una verifica per telerilevamento**.

Settore	Tema principale	Condizioni e norme			Vecchia programm.	Condizioni di applicabilità
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5	Atto A4	Almeno un appezzamento (anche non agricolo) in ZVN
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua		Standard 5.2	Superfici art. 5(3) lett. d)
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione		Standard 5.1	Superfici art. 5(3) lett. d)
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola		Standard 5.3 (Atto A2)	Superfici art. 5(3) lett. d) Tutte le aziende agricole, anche senza terra
		Requisiti minimi	Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti	Articolo 14 e Allegato 7 del DM 23 gennaio 2015 di Condizionalità	Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti	Ogni beneficiario che presenti domanda di pagamento per la 214 (trascinamenti) o per gli articoli 28 o 29 del reg. (UE) n. 1305/2013
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.)		Standard 1.2	Impegno a) Superfici art. 5 (3) lett. b) Impegno b) Superfici art. 5 (3) lett. d) meno lettera b)

Settore	Tema principale	Condizioni e norme			Vecchia programm.	Condizioni di applicabilità
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. Impegno a) solchi acquai temporanei Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale		Standard 1.1	Impegno a) Superfici art. 5 (3) lett. a) Impegni b) e c) Superfici art. 5 (3) lett. d)
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante		Standard 2.1	Superfici art. 5 (3) lett. a)
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). In ZPS/ZSC: impegni decreto MATTM Fuori dalle ZPS/ZSC: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi.	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	Atto A1	Superfici art. 5 (3) lett. d) e superfici forestali di cui alla lettera e) L'appartenenza alle ZPS/ZSC è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Atto A5	Superfici art. 5 (3) lett. d) e superfici forestali di cui alla lettera e) appartenenti ai SIC
	Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive		Standard 4.4	Superfici art. 5 (3) lett. d)

Settore	Tema principale	Condizioni e norme			Vecchia programm.	Condizioni di applicabilità
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20	Atto B11	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7	Atto B10	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5	Atto A6	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7	Atto A7	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5	Atto A8	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento ovicaprino

Settore	Tema principale	Condizioni e norme			Vecchia programm.	Condizioni di applicabilità
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15	Atto B12	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino, bufalino, ovino o caprino
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	Articolo 55, prima e seconda frase	Atto B9	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità
		Requisiti minimi	Requisito minimo relativo all'uso dei fitofarmaci	Articolo 14 e Allegato 7 del DM 23 gennaio 2015 di Condizionalità	Requisito minimo relativo all'uso dei fitofarmaci	Ogni beneficiario che presenti domanda di pagamento per la 214 (trascinamenti) o per gli articoli 28 o 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Articoli 3 e 4	Atto C16	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino

Settore	Tema principale	Condizioni e norme			Vecchia programm.	Condizioni di applicabilità
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Articolo 3 e articolo 4	Atto C17	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4	Atto C18	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento
Mantenimen to dei pascoli permanenti		BCAA 8	Reg. (UE) n. 1306/2013, articolo 93 (3) Reg. (UE) n. 640/2014, articolo 37 All. 8 del DM 23 gennaio 2015 di condizionalità		Non presente	Superfici art. 5 (3) lett. c)

3.5. VERIFICA REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI

La verifica dei requisiti dimensionali minimi delle parcelle agricole (0,02 ha, ai sensi dell'articolo 1 (5) del DM 1420 del Mipaaf del 26 febbraio 2015) viene demandato ad un algoritmo automatico di controllo.

3.6. ORDINARIETÀ

Le porzioni di un appezzamento aseminativo dichiarato ad aiuti volontari accoppiati o a misure di sostegno dello Sviluppo Rurale all'interno delle quali la coltura, pur essendo stata seminata, ha avuto una crescita stentata o delle fallanze, devono essere considerate non come tare ma come porzioni di coltura non ordinaria. Il carattere di non ordinarietà comporta la mancata ammissibilità di tali superfici agli aiuti accoppiati volontari o alle misure di sostegno dello Sviluppo Rurale, mentre rimane salvaguardata l'ammissibilità ai pagamenti disaccoppiati richiesti sul seminativo.

Per colture permanenti arboree da frutto (oliveti, vigneti, frutteti) il concetto di ordinarietà coincide con il rispetto del mantenimento di tali superfici agricole; in caso di mancato rispetto, decade il diritto al percepimento di qualsiasi aiuto (sia disaccoppiato che accoppiato) sulle superfici individuate come non mantenute.

Nel caso in cui la coltura permanente, invece, sia un impianto forestale soggetto a contributo [da Reg. CEE 2078/92, Reg. CEE 2080/92, Reg. CEE 1609/89, Reg. CE 1257/99, Mis. F e H per impegni assunti prima del 31/12/2006, Reg. CE 1698/2005 per impegni assunti tra il 2007 e il 2014, Reg. UE 1305/2013, Reg. UE 809/14, Reg. 640/14 per i nuovi impegni 2015], le porzioni dello stesso per le quali le piante presentano una crescita stentata o sono presenti delle fallanze, devono essere considerate non come tare, ma come porzioni di coltura non ordinaria: il fotointerprete provvede quindi a delimitare tali aree, ad assegnare il codice dell'uso del suolo della coltura individuata e ad attribuire come stato di coltivazione non ordinario. Anche in questo caso la condizione di non ordinarietà esclude l'ammissibilità agli aiuti accoppiati previsti nelle misure di sostegno specifiche dello sviluppo rurale, ma non quella relativa agli aiuti disaccoppiati.

In tutti i casi in cui la fotointerpretazione rilevi appezzamenti o loro porzioni con colture non ordinari è prevista una verifica in campo volta a riscontrare, ove possibile, la presenza di evidenze di uno stato non ordinario della coltura; in caso di riscontro in campo di coltura non ordinaria, ma anche in caso di coltura ordinaria, è richiesto un numero congruo di riprese fotografiche di adeguata qualità.

4. METODOLOGIA DI CONTROLLO PER FOTOINTERPRETAZIONE

Nei paragrafi successivi sono descritte le modalità messe in atto per la verifica degli elementi di controllo descritti nel capitolo precedente.

4.1. FOTOINTERPRETAZIONE DISACCOPIATA

Tale attività di fotointerpretazione riguarderà gli appezzamenti delle Domande Uniche per le quali è stato richiesto esclusivamente il pagamento di base oil pagamento per i giovani agricoltori o quello dei piccoli agricoltori, ricadenti in comuni satellite 2018, o delle di Sviluppo Rurale relative a misure Forestali. Essa consiste in una fotointerpretazione basata sull'esame congiunto dell'ultimo suolo GIS valido, delle immagini satellitari 2015 e dell'ortofoto di riferimento (utilizzata per l'ultimo aggiornamento refresh della provincia).

L'attività è finalizzata ad individuare:

- **effettive variazioni delle destinazioni d'uso del suolo** sopravvenute successivamente alla data di acquisizione dell'ortofoto di riferimento; dovranno, pertanto, essere ignorate le variazioni "apparenti", dovute solo ad una non perfetta sovrapposizione delle 2 tipologie di immagine, sia pur entro le tolleranze geometriche ammesse.
- **evidenti errori di fotointerpretazione** (sia nell'attribuzione di un codice di uso del suolo che nella sua delimitazione) nell'attività refresh o nelle lavorazioni intervenute successivamente;
- **eventuali violazioni delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.)** (ad eccezione delle domande di pagamento dei piccoli agricoltori)
- **apparente mancato mantenimento delle superfici agricole**

I tecnici dovranno provvedere alla modifica delle destinazioni d'uso del suolo solo in caso di effettivi cambiamenti o di palesi errori commessi nella fotointerpretazione refresh.

Al fine di valutare l'effettivo cambiamento di destinazione del suolo, il fotointerprete metterà a confronto nella multi-finestra del SW di fotointerpretazione l'immagine satellitare VHR dell'anno con la foto aerea utilizzata per l'ultimo ciclo di aggiornamento del LPIS (Refresh).

In caso di constatazione di variazione nell'uso del suolo o di correzione di un uso del suolo erroneamente classificato nel LPIS la variazione di eleggibilità dovrà essere effettuata utilizzando i codici di uso del suolo previsti nel progetto Refresh (si consultino, a tal proposito, le specifiche aggiornate presenti nell'area download del portale SIAN).

Nei casi di appezzamenti ricadenti in zone non coperte da immagini VHR dell'anno o in presenza di nuvole o ombre che ne impediscono la lavorazione, il fotointerprete dovrà marcare le stesse come da "rivedere" in campo con l'attribuzione degli opportuni codici di sospensione previsti in tali casi e descritti nel successivo paragrafo 4.3.

4.2. FOTOINTERPRETAZIONE ACCOPIATA

Su tutti gli appezzamenti accoppiati appartenenti alle zone campione verrà effettuata una fotointerpretazione multi-spettrale e multi-temporale, volta al riconoscimento degli usi del suolo di dettaglio ricadenti sulle parcelle, ai fini del pagamento di aiuti accoppiati nell'ambito della Domanda Unica o di misure specifiche dello Sviluppo Rurale.

Per la lavorazione degli appezzamenti accoppiati il fotointerprete utilizza un sistema multi-finestra che consente di visualizzare simultaneamente le immagini satellitari multi-temporali HR e VHR e le informazioni alfanumeriche delle dichiarazioni, in modo da analizzare e definire in maniera completa ed ottimale, per ciascun appezzamento grafico dichiarato, l'uso del suolo dell'intera superficie.

Nella visualizzazione multi-finestra una finestra dovrà essere riservata alle foto aeree più recenti disponibili per la provincia, al fine di calibrare il georiferimento dell'immagine satellitare su quello dell'immagine aerea utilizzata per l'aggiornamento del LPIS.

Con tale accortezza la delimitazione delle diverse colture sull'immagine satellitare sarà effettuata rispettando i confini delle destinazioni d'uso del suolo presenti sul LPIS, a meno di evidenti cambi di destinazione d'uso o di errori palesi della fotointerpretazione refresh.

4.2.1. DELIMITAZIONE DELL'USO DEL SUOLO

La prima fase dell'attività prevede una prima ricognizione dell'area da fotointerpretare sull'immagine VHR a disposizione, sfruttando le informazioni acquisite nella fase di addestramento, utilizzando un fattore di zoom che consenta di ottenere una visione di insieme dell'area in esame. Solo dopo aver preso familiarità con il territorio di indagine, sia sul piano geomorfologico che del paesaggio colturale nel suo complesso, si può passare ad esaminare le parcelle dichiarate nel dettaglio, procedendo con l'analisi multi-spettrale e multi-temporali delle immagini a disposizione per definire tutti gli usi del suolo presenti. Il fotointerprete esamina contemporaneamente le immagini satellitari multi-temporali, acquisite in autunno, primavera ed estate, ed è in grado di definire per ciascun appezzamento la tipologia della coltura presente attraverso un processo in cui analizza:

1. le caratteristiche dell'immagine VHR (cromatismo, tessitura, struttura del pattern)
2. il ciclo fenologico della coltura desunto dal confronto delle tre immagini satellitari multi-temporali.

In base a tutti questi parametri, definiti per ciascuna coltura durante la fase di addestramento, il fotointerprete è in grado di classificare ogni porzione delle superfici dichiarate e provvede quindi a delimitare tutti gli appezzamenti uniformi di uso del suolo individuati, assegnando a ciascuno il corrispondente codice di uso del suolo (v. tabella sottostante). In tale fase occorrerà verificare che la delimitazione e la classificazione dell'uso del suolo di dettaglio sia congruente con i risultati del Refresh: in caso di risultati non congruenti, e qualora si abbia la certezza che i risultati della fotointerpretazione multi-spettrale e multi-temporale siano corretti, sarà possibile aggiornare con i dati della nuova fotointerpretazione.

4.2.2. CODICI DEGLI USI DEL SUOLO

Gli appezzamenti di uso del suolo saranno classificati con i codici riportati nella tabella riportata in allegato 5, utilizzando i codici di maggiore dettaglio solo ove necessario a determinare l'eleggibilità delle superfici ad un determinato regime di aiuto (pagamenti accoppiati, diversificazione delle colture, aiuti particolari introdotti in alcuni Programmi di Sviluppo Rurale).

4.2.3. FOTOINTERPRETAZIONE DUBBIA O IMPOSSIBILE

Nel corso della fotointerpretazione potranno presentarsi le seguenti situazioni anomale, in cui non sarà possibile procedere “con ragionevole certezza” al riconoscimento dell’uso del suolo presente su una appezzamento o dei suoi confini:

1. Fotointerpretazione impossibile per **assenza dell’immagine multi-spettrale**, pur all’interno delle zone selezionate a campione per il telerilevamento: il fotointerprete dovrà attribuire all’appezzamento (o agli appezzamenti) privo di copertura satellitare il codice di sospensione Fuori zona volo (Z). Faranno eccezione le parcelle dichiarate accoppiate dichiarate esclusivamente a usi del suolo permanenti (pascoli, boschi, colture arboree, ecc.): in tal caso potranno essere utilizzate per la fotointerpretazione le ortofoto più recenti disponibili
2. Fotointerpretazione impossibile **per presenza di nuvole sull’immagine multi-spettrale**: il fotointerprete dovrà attribuire all’appezzamento (o agli appezzamenti) ricadente sotto la proiezione delle nuvole il codice di sospensione Coperto da Nuvole (Q). Faranno eccezione le parcelle dichiarate accoppiate dichiarate esclusivamente a usi del suolo permanenti (pascoli, boschi, colture arboree, ecc.): in tal caso potranno essere utilizzate per la fotointerpretazione le ortofoto più recenti disponibili.
3. **Difficoltà di riconoscimento della coltura** presente sull’appezzamento pur in presenza di immagine satellitare ed in assenza di nuvole: il fotointerprete dovrà attribuire all’appezzamento il codice di sospensione fotointerpretazione dubbia (Y).

In tutte e tre i casi sopra elencati, in conseguenza dell’attribuzione dei suddetti codici, gli appezzamenti saranno avviati alla successiva fase di controllo in campo, passando così al riconoscimento dell’uso del suolo presente ed alla sua delimitazione con strumentazione GPS, ove necessario.

Nei casi 1 e 2, cioè di immagini satellitari VHR non presenti o non utilizzabili si dovrà, comunque, procedere alla delimitazione dei macrousi del suolo utilizzando le immagini VHR più recenti disponibili. Qualora, poi, tali immagini si riferiscano all’anno corrente, si procederà alla massima scomposizione possibile dei macrousi in funzione delle diverse trame e risposte cromatiche riscontrabili. Se, ad esempio, si analizza un’area in cui l’immagine satellitare risulti coperta da nuvole con immagini a VHR colori e si riconoscano più aree seminabili contigue di diverso aspetto, tali appezzamenti dovranno essere singolarmente delimitati con la massima precisione possibile e a ciascuno di essi verrà attribuito il codice Coperto da Nuvole; essi saranno singolarmente avviati al controllo di campo al solo fine del riconoscimento della coltura in essi seminata. Per gli appezzamenti accoppiati ricadenti in comuni non satellite si dovrà, comunque, procedere alla delimitazione dei macrousi del suolo utilizzando le immagini VHR più recenti disponibili; qualora, poi, tali immagini si riferiscano all’anno corrente, si procederà alla massima scomposizione possibile dei macrousi in funzione delle diverse trame e risposte cromatiche riscontrabili.

4.2.4. GREENING – VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI DELLA DIVERSIFICAZIONE COLTURE E DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE

Oggetto del controllo saranno tutte gli appezzamenti dichiarati da aziende con più di 10 ha a seminativo, obbligate a rispettare gli impegni previsti per tale aspetto del greening.

Il fotointerprete dovrà riconoscere e delimitare le “colture” diverse, nell’accezione dell’art. 44 del Reg. (UE) 1307/2013, con l’aiuto delle immagini HR e VHR dell’anno nonché delle chiavi di lettura raccolte a terra e del manuale di fotointerpretazione delle immagini satellitari. Nell’attività di fotointerpretazione saranno messi a disposizione del fotointerprete i dati relativi agli utilizzi dichiarati ai fini della diversificazione delle colture o, ove presenti, ai fini del percepimento di aiuti volontari accoppiati.

In caso di impossibilità di riconoscimento delle colture sulle immagini satellitari, soprattutto per quelle colture che sull’immagine di un zona non siano caratterizzate da una firma spettrale facilmente identificabile,

la risoluzione del dubbio sarà affidata ad una visita di campo speditiva, apponendo il codice dubbio all'appezzamento.

Qualora la fotointerpretazione accerti in modo inequivocabile che la coltura dichiarata non sia presente, si dovrà comunque procedere al riconoscimento delle colture diverse presenti sugli appezzamenti dichiarati ai fini della diversificazione colturale (nell'accezione dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013 riportata al paragrafo 3.2). Il requisito della diversificazione sarà comunque soddisfatto (anche con colture diverse da quelle dichiarate), qualora siano comunque rispettate le soglie previste e riportate nello specchio riepilogativo del paragrafo 3.2.

Il rispetto del requisito sarà verificato dalla procedura di calcolo dell'esito che sarà attivata al completamento delle lavorazioni massive.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella fotointerpretazione degli appezzamenti dichiarati in domande del "campione del 3%" estratto ai fini della verifica dei requisiti di esenzione dagli obblighi della diversificazione delle colture. Dovranno essere determinati/misurati tutti gli elementi necessari (ad esempio, i seminativi al di sotto di 10 ha, le superfici messe a riposo, i prati permanenti, le colture sommerse, ecc.) al fine di verificare il rispetto delle soglie di esenzione. **Per tali domande il requisito di esenzione potrà essere soddisfatto solo dall'effettivo riscontro, nelle soglie indicate, delle colture dichiarate ai fini dell'esenzione.**

4.2.5. GREENING – VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI EFA E DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE

Oggetto del controllo saranno tutte gli appezzamenti dichiarati da aziende con più di 15 ha a seminativo, obbligate a rispettare gli impegni previsti per il greening.

Nel corso dei controlli a campione dovrà essere verificata:

1. **la validità delle EFA già individuate** in fase di costituzione del layer EFA, considerando che tali elementi devono soddisfare le seguenti tre condizioni:
 - la **PERMANENZA**, ovvero l'elemento deve essere presente da almeno 3 anni sul territorio (vanno esaminate a tal fine le ortofoto storiche disponibili) o suscettibile per la propria natura di rimanerci;
 - la **PREVALENZA**, ovvero nel caso di compresenza di due EFA sulla stessa superficie (es. siepe e albero isolato) deve essere attribuito il codice dell'uso del suolo prevalente (nell'esempio, la siepe);
 - l'**ADIACENZA**, ovvero l'elemento è valido come EFA solo se adiacente ad un seminativo.

Per la *permanenza* il fotointerprete dovrà verificare che l'elemento precedentemente individuato sull'ortofoto più recente disponibile per la provincia in esame, sia tuttora visibile ed invariato sull'immagine satellite del 2018.

Nel caso in cui l'elemento non sia più presente, se non si tratta di un Elemento del Paesaggio (ad es. un margine di campo) esso andrà cancellato; se si tratta di un Elemento del Paesaggio protetto dalla Condizionalità (ad es. una siepe), il relativo poligono (o la sua porzione) non più riscontrato sarà eliminato e

la corrispondente superficie dovrà essere registrata sul layer degli elementi BCAA, con l'assegnazione del relativo codice di violazione potenziale della condizionalità, da verificare successivamente tramite un rilievo di campo (BCAA7 - v. DM 180 del 23.01.2015 Condizionalità e SR - pag. 24 - Tema principale: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi).

Per il requisito dell'*adiacenza*, il fotointerprete dovrà verificare che l'elemento precedentemente individuato sia tuttora incluso o adiacente ad un seminativo secondo le specifiche linee guida redatte dalla Commissione (DSCG/2014/31-FINAL REV 1).

- 2. L'opportunità di delimitare nuovi elementi**, individuati sull'immagine satellite del 2018 e non presenti sull'ultima ortofoto disponibile oppure non identificati su quest'ultima per errore.

La delimitazione sarà eseguita sulle immagini satellitari dell'anno, ove si riscontri la loro correttezza geometrica rispetto all'ortofoto aerea di riferimento, seguendo le istruzioni previste per la costituzione dell'EFA LAYER a cui si rimanda per le modalità di acquisizione. Nel caso in cui l'individuazione del nuovo elemento non risultasse certa o la geometria delle immagini satellitari non risultasse soddisfacente, il fotointerprete dovrà delimitare comunque gli elementi ed assegnare loro il codice dubbio per un successivo sopralluogo in campo, nel corso del quale dovrà essere prevista anche la possibilità di procedere alla delimitazione del nuovo elemento EFA tramite dispositivi GPS.

Per le nuove EFA e per quelle esistenti ma modificate come classificazione o geometria, sarà necessario creare le "spine line" se si tratta di EFA "lineari" che le prevedono per consentire le necessarie verifiche di congruenza geometrica ed il calcolo della superficie EFA (783 - Alberi in filare, 786 - Fossati e canali, 787 - Muretti tradizionali, 788 - Siepi e fasce alberate, 789 - Margini dei campi, 790 - Terrazzamenti e 793 - Fasce tampone ripariali).

3. La sussistenza dei requisiti per l'esenzione dagli obblighi del Greening citati.

A tal fine è stato acquisito nel campione oggetto dei controlli un insieme di aziende che hanno dichiarato di non dover sottostare a tali obblighi, pur avendo in dichiarazione più di 15 ha a seminativo (Art.31 (1) (b) del Reg. (UE) n. 809/2014). Per tali aziende sarà verificata, tramite la fotointerpretazione e per tutti gli appezzamenti dichiarate, l'effettiva presenza delle condizioni di esenzione. Il fotointerprete dovrà, quindi, porre particolare attenzione al riconoscimento delle foraggere, dei terreni a riposo, delle leguminose e delle colture sommerse.

Le indicazioni utili alla interpretazione delle EFA sono contenute nelle Specifiche Tecniche di costituzione del layer EFA "SPECIFICHE_TECNICHE_EFA_V_2_0_6_FEB2015" e nell'Allegato Tecnico "ALLEGATO TECNICO EFA Finale", che contiene anche numerosi esempi pratici. Per quanto riguarda le modalità di gestione grafica delle EFA, si può invece far riferimento al documento "Manuale-d'uso-swEFA_V2.0" che riporta tutte le indicazioni utili per la delimitazione delle EFA, la loro valutazione geometrica rispetto ai parametri stabiliti, la generazione della spine-line per gli elementi lineari.

Per il controllo degli EFA non contemplati dall'EFA layer è fondamentale conoscere:

- a) se l'appezzamento in esame è dichiarato da un'azienda soggetta agli obblighi imposti dal Greening e
- b) dal piano di coltivazione, se il produttore ha inserito questi elementi nella propria dichiarazione.

Sulla base di queste informazioni il fotointerprete dovrà individuare, se presente, l'EFA dichiarato, tracciarne i limiti e classificarlo correttamente utilizzando il codice più appropriato, scelto tra quelli disponibili.

4.2.6. GREENING – VERIFICA DEI PRATI PERMANENTI

Gli Stati membri devono assicurare che il rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e la “superficie agricola totale” nazionale non diminuisca in misura superiore al 5%.

Per il calcolo della diminuzione della percentuale si prende in considerazione una “superficie di riferimento”, costituita da:

- superficie investita a prato e pascolo permanente nel 2012;
- superficie agricola dichiarata nel 2018.

L’obbligo si applica a livello nazionale, perciò l’agricoltore non deve avere preoccupazioni per questo impegno.

Tuttavia, qualora uno Stato membro accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente.

Il controllo di tale impegno consisterà nell’accertamento delle superfici in fotointerpretazione standard, con particolare riferimento al confronto multi-temporale attraverso l’analisi delle immagini satellitari (VHR e HR) e delle ortofoto disponibili dal 2012 in poi. L’esame della serie di ortofoto storiche sarà di estremo aiuto ai fini della valutazione della copertura stabile di erba da almeno 5 anni. Gli appezzamenti dichiarati a “prato permanente” dovranno essere riconosciute sull’ortofoto di riferimento investite da coltura erbacea di tipo permanente e confermate immutate sull’immagine Satellitare. Per tutte quegli appezzamenti che rispetto all’ortofoto di riferimento risultino con un’eleggibilità modificata dalla presenza di arbusti e vegetazione spontanea non erbacea, e/o di eventuali lavori preparatori del terreno (scasso e aratura), occupazioni del suolo destinati ad usi non agricoli (impianti sportivi, pannelli solari, parcheggi ecc.), sarà attribuito il codice dubbio per il successivo controllo di campo.

4.2.7. MANTENIMENTO DI UNA SUPERFICIE AGRICOLA E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA

4.2.7.1. MANTENIMENTO DI UNA SUPERFICIE AGRICOLA

In tutti i casi di seguito riportati, in zona Satellite, se il fotointerprete attribuirà come stato di coltivazione “MANCATO MANTENIMENTO” [“N-MA”], le parcelle interessate da tale informazione saranno d’ufficio inviate ad un controllo in campo dall’applicativo.

Superfici Seminative

Una superficie agricola a seminativo si considera “mantenuta” quando è accessibile per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, non abbisogna di interventi preparatori oltre il ricorso dei metodi e dei macchinari agricoli ordinari e almeno annualmente è sottoposta a pratiche agronomiche che prevengano la formazione di potenziali inneschi di incendi e limitino la diffusione delle infestanti.

Nel caso di appezzamento dichiarato a seminativo con pagamento “disaccoppiato” il fotointerprete dovrà valutare, oltre all’effettivo uso del suolo a “seminativo”, anche se la superficie agricola è stata mantenuta. La chiara non accessibilità dell’appezzamento, l’apprezzabile presenza di infestanti poliennali che sporcano la trama omogenea della vegetazione erbacea (o del terreno nudo) che fanno pensare ad un inizio di rinaturalizzazione del terreno, l’evidente assenza di tracce di lavorazione (il tutto considerando anche le immagini HR a disposizione per la fotointerpretazione multi-temporale) portano a considerare tali superfici come “non mantenute”.



In caso di dich. ‘disaccoppiato’, il confronto tra le prime due foto da sx (Ortofoto d’archivio) e la foto di dx (Ortofoto dell’anno) denota che i seminativi (ved. in particolare Part. 40, 41) non risultano ‘MANTENUTI’ [il fotointerprete è chiamato a attribuire lo stato vegetativo ‘MANCATO MANTENIMENTO’, a seguito del quale scatterà la verifica in campo].

Come già ricordato nel par. 3.1.1.1, diverso è l’approccio del fotointerprete nel caso di appezzamento dichiarato a seminativo con pagamento “accoppiato”, per il quale, se rimane comunque valida la verifica in merito al “mantenimento” come descritto per i seminativi “disaccoppiati”, in aggiunta risulta da valutare anche l’ordinarietà dello stato di coltivazione della coltura.

Le porzioni di un appezzamento all’interno delle quali la coltura, pur essendo stata seminata, ha avuto una crescita stentata o presenta delle fallanze, devono essere considerate non come tare, ma come porzioni di coltura non ordinaria: il fotointerprete provvede quindi a delimitare tali aree, ad assegnare il codice dell’uso del suolo della coltura individuata e ad attribuire come stato di coltivazione “NON ORDINARIO” (anche in tale caso, le parcelle interessate da tale informazione saranno d’ufficio destinate al controllo di campo dall’applicativo).

Particolare attenzione va posta alla verifica del “mantenimento” sui terreni dichiarati a riposo ai fini delle EFA o dichiarati a riposo e ricadenti nelle aree Natura 2000, per i quali non bisogna valutare un obbligo normativo come assenza di “mantenimento”: in tali casi infatti, come da art. 10 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015, è

vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Se la superficie a riposo viene in ogni caso ritenuta “non mantenuta”, il fotointerprete dovrà utilizzare il codice di uso del suolo legato alla “superficie a riposo” seguito dalla sigla “N-MA”.

Colture permanenti

Per quanto riguarda le colture permanenti, oltre a quanto già riportato per le superfici seminabili, il “mantenimento” è osservato quando le piante si presentano in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali: ciò può essere tradotto in pratica nel rispetto annuale del controllo di rovi e infestanti e della corretta gestione del suolo per ogni varietà di coltura permanente, nonché nella potatura annuale di vigneti e frutteti, nella spollonatura, almeno ogni triennio, degli olivi e nella potatura, almeno ogni cinque anni, degli olivi stessi.


Il fotointerprete dovrà accertare che le colture permanenti presenti, in particolare oliveti, vigneti e frutteti, siano sottoposte alle pratiche agricole previste dalla norma del “mantenimento”. In particolare valuterà sulla coltura il “MANCATO MANTENIMENTO” quando risulta assente almeno una delle seguenti pratiche agronomiche:

- per ogni coltura permanente, tracce di pratiche agricole volte a eliminare le infestanti, prevenendo la formazione di potenziali inneschi di incendi, e i rovi, così da mantenere in buone condizioni le chiome delle piante, nonché volte a gestire nel migliore dei modi il suolo;
- per i vigneti e i frutteti, le prescritte potature;
- per gli oliveti, la spollonatura e le potature prescritte.



In caso di dich. 'olivo', la foto sopra mostra un chiaro esempio di oliveto (Part. 725) NON MANTENUTO per quanto riguarda la gestione delle erbacee sotto le piante di olivo [il fotointerprete è chiamato a attribuire lo stato vegetativo 'MANCATO MANTENIMENTO', a seguito del quale scatterà la verifica in campo].

Nel caso in cui la coltura permanente sia un impianto forestale soggetto a contributo (da Reg. CEE 2078/92, Reg. CEE 2080/92, Reg. CEE 1609/89, Reg. CE 1257/99, Mis. F e H per impegni assunti prima del 31/12/2006, Reg. CE 1698/2005 per impegni assunti tra il 2007 e il 2014, Reg. UE 1305/2013, Reg. UE 809/14, Reg. 640/14 per i nuovi impegni 2015), le porzioni dello stesso per le quali le piante presentano una crescita stentata o sono presenti delle fallanze, devono essere considerate non come tare, ma come porzioni di coltura non ordinaria: il fotointerprete provvede quindi a delimitare tali aree, ad assegnare il codice dell'uso del suolo della coltura individuata e ad attribuire come stato di coltivazione "NON ORDINARIO" (anche in tale caso, le parcelle interessate da tale informazione saranno d'ufficio destinate al controllo di campo dall'applicativo).



L'Arboricoltura da legno nella foto sopra presenta evidenti zone in cui l'impianto risulta fallito: in tali zone il fotointerprete sarà chiamato a definire la coltura come NON ORDINARIA, coltura che subirà un successivo controllo in campo.

Prati permanenti

In merito ai pascoli/prati permanenti, il "mantenimento" si può considerare assolto quando su tali superfici è soddisfatta la condizione del pascolamento o, in alternativa, un'attività di sfalcio o altra operazione colturale di eguale efficacia ai fini del "mantenimento" stesso.

Il fotointerprete dovrà valutare la presenza di superficie a "prato permanente", "pascolo magro senza tara" o "con tara": l'attribuzione dell'uso del suolo "pascolo magro senza tara", con sole specie erbacee e in assenza di vegetazione arbustiva/cespugliata (fino ad un massimo del 5% della superficie investita), si può già considerare indice di utilizzo pascolativo o di operazione colturale atta al "mantenimento"; la presenza di "pascolo con tara" porta invece inevitabilmente ad una verifica successiva di campo che ne valuti l'effettivo

pascolamento in loco, ove l'Azienda dichiara sul piano culturale che la 'Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti' è il 'Pascolamento' (ved. lettera T del 'Contenuto del piano di coltivazione', come da Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2015.141).

In presenza di zone pascolive, si raccomanda al fotointerprete di attribuire alle superfici il codice di uso del suolo in base alla valutazione oggettiva, sull'immagine satellitare VHR dell'anno, della percentuale di tara, indipendentemente dal codice di uso del suolo dichiarato: infatti la comparsa di una tara forfettaria per una superficie dichiarata a 'pascolo magro' (o anche l'aumento della % di tara) farà comunque scattare la visita di campo, secondo l'indicazione sopra riportata, con il compito di verificarne il mantenimento.



La superficie presente nelle Part. 163 e 164, in caso di dich. "prato permanente cespugliato, arborato e/o con roccia affiorante con tara fino al 5%", dovrà essere in ogni caso fotointerpretata con il cod. '659' legato al "prato permanente cespugliato, arborato e/o con roccia affiorante con tara eccedente il 5% e fino al 20%"; la parcella, in caso di dich. "Pascolamento" come "Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti", verrà inviata a successivo controllo in campo.

Le parcelle localizzate in zone non Satellite saranno automaticamente inviate ad un successivo controllo di campo, al quale è lasciata la valutazione sull'effettivo mantenimento della superficie agricola.

4.2.7.2. ATTIVITÀ MINIMA

L'"attività minima" si riferisce alle superfici a "prato permanente" caratterizzate da vincoli ambientali (di altitudine e pendenza) e si esplica anch'essa attraverso un'attività di pascolamento o, in alternativa, di sfalcio o altra operazione culturale volta al miglioramento del pascolo.

Al pari di quanto già specificato per la verifica del “mantenimento” delle superfici a prato permanente, il fotointerprete dovrà attribuire l’“oggettivo” uso del suolo visibile sull’ortofoto a prato permanente, senza tara o con tara, con eventuale successivo controllo di campo nel secondo caso.

Relativamente alla verifica del “Mantenimento di una superficie agricola” e dell’“Attività minima”, di seguito una tabella riassuntiva legata alle verifiche, per tipologia di uso del suolo, cui è tenuto il fotointerprete:

MANTENIMENTO SUPERFICIE AGRICOLA					MANTENIMENTO SUPERFICIE AGRICOLA / ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA
SEMINATIVO		COLTURA PERMANENTE			PRATO PERMANENTE
COLTIVATO	TERRENO A RIPOSO	OLIVI	VITI, ALBERI DA FRUTTA, IMPIANTI FORESTALI		
VERIFICA DA PARTE FOTOINTERPRETE	Accessibilità + Assenza di infestanti + Assenza tracce di lavorazione	Come "COLTIVATO" - Prestare attenzione ai Terreni a riposo dich. EFA o Natura 2000, ove risulta vietato sfalcio tra 01/03 e 31/07	Annualmente: Gestione del suolo + Eliminazione infestanti e rovi; Nel triennio: Spollonatura; Nel quinquennio: Potatura	Annualmente: Gestione del suolo + Eliminazione infestanti e rovi + Potatura	Valutazione cod. uso del suolo [Prato permanente "senza tara" o "con tara"]

4.2.8. SUPERFICI AGRICOLE DICHIARATE “NON MANTENUTE”

Oggetto di controllo dovranno essere anche le superfici agricole dichiarate dalle aziende come non mantenute e, pertanto, non richieste a premio, per verificare l’effettiva assenza di interventi di mantenimento ed evitare che tali superfici siano state artatamente dichiarate non mantenute per conseguire un secondo fine (rimanere al di sotto delle soglie previste per gli obblighi del greening, ridurre la base di calcolo per la determinazione del valore unitario dei titoli, ecc.). Per tutte tali superfici la verifica dell’effettiva assenza di mantenimento sarà completata da una verifica speditiva in campo.

4.2.9. VALUTAZIONE DELLE PORZIONI DISUPERFICIE INELEGGIBILE

Anche con la nuova programmazione della PAC riveste particolare importanza la determinazione della superficie non eleggibile (tara) che sarà dedotta dalla superficie totale eleggibile dell’appezzamento “(DSCG – 2014 – 33 -LPIS guidelines” paragrafo 6.2).

4.2.9.1. DELIMITAZIONI DELLE TARE NELLE SUPERFICI SEMINABILI

I manufatti, indipendentemente dalla loro dimensione, dovranno essere esclusi (delimitandoli) dagli appezzamenti eleggibili che li contengono.

Nel caso di altri elementi ineleggibili quali cespugli, gruppi di alberi non EFA, di dimensioni > 100 mq, la loro superficie sarà delimitata e classificata con gli opportuni codici.

Per le occupazioni dei suoli che interessano bordi vegetati dei fossi e dei canali, scarpate, capezzagne, andranno valutate come tara solo per quelle domande che non richiedono il premio di "inverdimento" o "greening".

Qualora su un appezzamento insistano più aree appartenenti a queste categorie, singolarmente < 100 mq, ma nel loro insieme superiori a tale soglia, dovranno essere stimate dal fotointerprete (con l'ausilio degli strumenti di misurazione messi a disposizione del SW) e la superficie complessiva risultante dovrà essere registrata come TARA MANUALE dell'appezzamento su cui tali tare diffuse ricadono.

Per quanto riguarda le tare derivanti dalle piante sparse sarà cura del fotointerprete contarle e applicare per le piante grandi una superficie di 10 mq e per le piante piccole 5 mq, e la superficie complessiva risultante dovrà essere registrata e sottratta come TARA MANUALE. È necessario accertare che le stesse non siano utilizzate ai fini del premio greening come meglio approfondito nel capitolo EFA (piante non produttive che ai fini EFA sono alberi isolati)

4.2.9.2. DELIMITAZIONE DEI PASCOLI CON TARA

Anche per la nuova programmazione della PAC il sistema delle tare forfetarie fino ad oggi utilizzato solo dall'Italia è stato riconosciuto nella legislazione comunitaria. Si ricordano a tal proposito le indicazioni previste dalla fotointerpretazione dei Pascoli (Refresh).

Premesso che tutti gli elementi non eleggibili al di sopra dei 1000 mq dovranno essere classificati con il loro codice specifico ad esempio per gli affioramenti rocciosi, rocce nude, rupi e falesie ecc.. (770), nel caso di tara composte da cespuglietti (342), gruppo di alberi (347), macchia mediterranea (343). La restante superficie pascolabile potrà contenere tare che saranno considerate forfettariamente con gli appositi codici:

- Per tare sparse fino al 5% codice 638;
- Per tare sparse dal 5% al 20% codice 659;
- Per tare sparse dal 20% al 50% codice 654;
- Per tare sparse dal 50% al 100% codice 650.

Nella determinazione della superficie eleggibile all'interno delle aree Pascolate riguardo i manufatti indipendentemente dalla loro dimensione, devono essere esclusi (delimitandoli) dagli appezzamenti che li contengono.

4.2.10. VALUTAZIONE DEL NUMERO DI PIANTE CHE INSISTONO SU UN SEMINATIVO, ECC.)

Ai fini della determinazione degli ettari ammissibili, il numero massimo di alberi per ettaro di una parcella agricola a seminativo che contiene alberi sparsi è fissato a cinquanta, dall'art. 7 paragrafo 8 del DM 6513 del 18 novembre 2014.

Nella classificazione utilizzata fino ad ora erano considerate coltivazioni arboree consociabili con

coltivazioni erbacee e codificate con il codice 655 gli impianti a sesto regolare, nei quali la distanza tra le piante sul filare e/ tra i filari (interfila) è superiore a 5 metri oppure la distanza tra le chiome delle piante, è superiore a 3 metri. Per gli impianti a sesto irregolare, nei quali la densità di piante per ettaro è inferiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante è, mediamente superiore a 3 metri.

Con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti una parcella agricola contenente alberi sparsi è considerata superficie ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) le attività agricole si possono praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle nonarborate della stessa superficie;
- b) il numero di alberi per ettaro non supera la densità massima.

La densità massima, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 640/2014 è definita dagli Stati membri e comunicata sulla base delle pratiche colturali tradizionali, delle condizioni naturali e delle ragioni ambientali. Essa non supera i 50 alberi per ettaro. Tale limitazione non si applica tuttavia in relazione alle misure di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (pagamenti agro climatici ambientali e indennità natura 2000).

Quindi allo stato attuale delle conoscenze tutte le superfici classificate come coltivazioni arboree consociabili (codice 655) dovrebbero essere trasformate in:

- **in 651** coltivazione arborea specializzata - o nel codice di dettaglio relativo (420, 410, 494, etc..) se:
 - ✓ negli impianti a sesto regolare e irregolare il numero di piante calcolato deve essere superiore a 50 per ettaro;
 - ✓ quando sia evidente che, nonostante il sesto lo permetta, nelle interfile non viene svolto nessun tipo di attività agricola diversa dalla conduzione dell'impianto arboreo.
- **in 666 (aree seminabili):**
 - ✓ negli impianti a sesto regolare e irregolare qualora il numero di piante calcolato sia inferiore a 50 per ettaro e siano evidenti i segni di lavorazione del terreno e/o coltivazioni erbacee di pieno campo in essere.
- **in 638 (prato permanente senza tara) quando:**
 - ✓ negli impianti a sesto regolare e irregolare qualora il numero di piante calcolato sia inferiore a 50 per ettaro e non siano presenti i segni di lavorazione del terreno e non ci siano coltivazioni erbacee di pieno campo in essere; possono essere visibili invece segni di sfalcio o pascolamento.

Per non perdere l'informazione relativa alla presenza delle piante l'amministrazione Italiana ha chiesto alla Commissione Europea di mantenere nel LPIS questa informazione che permetterebbe in caso di consociazione con seminativi di rendere ammissibili tali superfici sia ai premi accoppiati previsti per le coltivazioni erbacee che a quelli previsti per le coltivazioni arboree fino alla concorrenza della Massima Superficie Eleggibile.

L'amministrazione ha deciso di mantenere comunque, nel rispetto delle regole comunitarie, entrambe le informazioni, ricodificando tutti i 655 nella maniera di seguito descritta:

- quando negli impianti a sesto regolare e irregolare il numero di piante calcolato è superiore a 50 per ettaro, **il codice 655 andrà eliminato e trasformato in 651** (coltivazione arborea specializzata) o nel codice specifico della coltivazione arborea relativa, se riconoscibile da fotointerpretazione (420, 410, 430, 491, 492, 493, 494, 497).

- quando negli impianti a sesto regolare e irregolare il numero di piante calcolato è inferiore a 50 per ettaro, **Il codice 655 andrà eliminato e trasformato in:**
 - ✓ **151 (Coltivazioni Arborea consociabile):** quando si ritiene che il terreno tra le piante non sia ne pascolato ne coltivato ma si tratta di terreno dedicato esclusivamente alla coltivazione arborea nonostante il sesto permetterebbe altre attività;
 - ✓ **166 (seminativo consociato con Coltivazioni Arboree):** quando siano visibili o possibili per contesto consociazioni con coltivazioni erbacee;
 - ✓ **138 (pascolo consociato con Coltivazioni Arboree):** quando sia visibile o possibile per contesto il pascolamento tra le piante arboree.

Nel caso di richiesta di aiuti accoppiati associati alla coltura erbacea e/o alla coltura arborea dichiarata, il fotointerprete non dovrà utilizzare il codice 166, ma classificare con il codice di maggior dettaglio la coltura seminata rilevata ed associarvi il tipo di UNAR corrispondente alla coltura arborea rilevata.

4.2.10.1. COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE (NON CONSOCIABILI)

Nel caso di nuovi impianti arborei Una coltura sarà classificata “specializzata” quando la densità degli alberi impedisce la consociazione con coltivazioni erbacee; in termini più specifici saranno classificati come impianti specializzati:

- gli impianti a sesto regolare in cui la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome dei filari è inferiore a m 3;
- gli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome dei filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti arborei specializzati mono-specie occorre attribuire al poligono di uso del suolo il codice della relativa essenza arborea.

Nel caso in cui non risulti dichiarata alcuna coltura arborea si potrà attribuire alla coltura arborea specializzata individuata in fotointerpretazione il codice generico 651 – Coltivazioni arboree SPECIALIZZATE.

4.2.10.2. COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE

Nel caso di impianti promiscui si attribuirà al poligono il codice 685 e si registreranno le singole specie individuate come Unità Arboree. In caso di difficoltà nell’individuazione delle specie arboree il fotointerprete dovrà attribuire all’appezzamento il codice di FOTOINTERPRETAZIONE DUBBIA.

4.2.11. AIUTI VOLONTARI ACCOPPIATI

Oltre a consentire la verifica delle condizioni di ammissibilità delle diverse misure dello Sviluppo Rurale, la fotointerpretazione accoppiata dovrà permettere di verificare l’eleggibilità delle superfici richieste per gli aiuti volontari accoppiati introdotti nei pagamenti diretti dal quadro normativo della riforma PAC 2014-2020. L’art. 52 del Reg. (UE)n. 1307/2013 prevede, difatti, che gli Stati membri possano destinare una percentuale del massimale nazionale per concedere aiuti accoppiati ad una larga gamma di prodotti.

Il DM del 18 novembre 2014 ha stabilito che il sostegno accoppiato in Italia sia destinato a 3 macro-settori (zootecnia, seminativi e olivicoltura) ed articolato in 10 settori e a 17 misure di intervento, secondo quanto riportato nella tabella di seguito rappresentata.

SETTORI	MISURA	TERRITORIO	PLAFOND		IMPORTO STIMATO euro/capo o euro/ha
			Milioni di euro	%	
LATTE	Premi alle vacche da latte	nazionale	75,11	17,50	56
	Premi aggiuntivi alle vacche da latte in zone montane	nazionale	9,87	2,30	40
	Premi alle bufale	nazionale	4,12	0,96	20
CARNE	Premi alle vacche nutrici	nazionale	40,78	9,50	202
	Premi ai bovini macellati 12-24 mesi*	nazionale	66,96	15,60	46
OVICAPRINO	Premi alle agnelle	nazionale	9,49	2,21	12
	Premi a capi ovi-caprini macellati certificati DOP o IGP	nazionale	5,54	1,29	10
SETTORI	MISURA	TERRITORIO	PLAFOND		IMPORTO STIMATO euro/capo o euro/ha
			Milioni di euro	%	
FRUMENTO DURO, COLTURE PROTEICHE E PROTEAGINOSE	Premi alla coltivazione di soia	Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna	9,87	2,30	97
	Premi alla coltivazione di frumento duro	Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	59,88	13,95	60
	Premi alla coltivazione di colture proteoleaginose ed erbai annuali di sole leguminose	Toscana, Umbria, Marche, Lazio	14,16	3,30	80
	Premi alla coltivazione di leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose	Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	11,80	2,75	90
RISO	Premi alla coltivazione di riso	nazionale	22,75	5,30	120
BARBABIETOLA	Premi alla coltivazione di barbabietola da zucchero	nazionale	17,21	4,01	325
POMODORO DA INDUSTRIA	Premi alla coltivazione di pomodoro da industria	nazionale	11,3	2,63	160
OLIO DI OLIVA	Premi alle superfici olivicole	Liguria, Puglia, Calabria	44,29	10,30	78
	Premi alle superfici olivicole con una pendenza media superiore al 7,5%	Puglia, Calabria	13,31	3,10	70
	Premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale	nazionale	12,88	3,00	130
TOTALE			429,22	100,0	

Attraverso l'analisi multi-temporale delle immagini satellitari i fotointerpreti dovranno riconoscere le colture oggetto di aiuti accoppiati, destinando i casi dubbi ad una verifica speditiva in campo, nel corso della quale potranno essere utilizzati ai fini del riconoscimento anche i residui vegetali rimasti in campo dopo la raccolta.

4.2.12. SUPERFICI MESSE A RIPOSO

Il DM Mipaaf n. 5604 del 7 ottobre 2018 definisce il terreno a riposo "un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda".

I terreni a riposo, oltre ad essere dei seminativi e, come tali, soggetti al rispetto delle regole di condizionalità previste per questa categoria di superfici agricole, sono soggetti ad impegni specifici (Norma BCAA 4).

4.2.13. VERIFICA DEL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ

L'oggetto della verifica per fotointerpretazione sono le parcelle agricole relative alle aziende ricadenti nel campione di condizionalità e di ammissibilità.

Durante le fasi di fotointerpretazione e controllo di campo sarà verificato il rispetto delle "Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali" (BCAA) che possono essere controllate con questa metodologia.

I Criteri e Norme fanno riferimento a Temi, che a loro volta sono raggruppati in Settori (ved. par. 3.5).

Rispetto alla precedente programmazione e a Criteri e Norme oggetto dei Controlli delle presenti Specifiche Tecniche si riscontrano:

- Norme per le quali è occorsa sostanzialmente solo una modifica della nomenclatura, lasciando pressoché inalterato il contenuto;
- Norme che sono state eliminate.

In particolare:

- lo Standard 1.1. ha modificato il nome in BCAA 5;
- lo Standard 1.2 ha modificato il nome in BCAA 4 (risulta variato anche l'intervallo temporale legato all'impegno b));
- lo Standard 1.3 risulta eliminato e confluito in BCAA 7;
- lo Standard 2.1 ha modificato il nome in BCAA 6;
- lo Standard 2.2 risulta eliminato;
- lo Standard 3.1 risulta eliminato;
- lo Standard 4.1 risulta eliminato e in parte recepito in BCAA 8;
- lo Standard 4.2 risulta eliminato e recepito nelle norme che regolano il "Mantenimento di una superficie agricola";
- lo Standard 4.3 risulta eliminato e recepito nelle norme che regolano il "Mantenimento di una superficie agricola" ;
- lo Standard 4.5 ha modificato il nome in BCAA 7, recependo anche il mantenimento dei terrazzamenti;
- lo Standard 4.6 risulta eliminato;

- lo Standard 5.2 ha modificato il nome in BCAA 1;
- lo Standard 5.3 ha modificato il nome in BCAA 3;
- l'Atto A4 ha modificato il nome in CGO 1;
- i Requisiti minimi risultano eliminati come Controllo Condizionalità e risultano inseriti come obblighi nelle singole Misure PSR.

4.2.14. APPLICABILITÀ DI CRITERI E NORME

Le Norme delle BCAA sono applicabili alle aziende in relazione al tipo di uso agricolo che viene fatto dei terreni.

Le classi di superfici per l'applicazione di ciascuna Norma sono stabilite dall'art. 3 (5) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015:

“Le tipologie di utilizzazione delle superfici agricole, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme, sono di seguito indicate:


- a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013;*
- b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;*
- c) prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera h) del Reg. del Reg. (UE) n. 1307/2013;*
- d) qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b,) dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013;*
- e) le superfici forestali per le quali sia richiesto un sostegno in conformità dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b), limitatamente ai premi annuali ed agli articoli 30 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013.*

Il controllo riguarda l'intera superficie di ciascuna parcella agricola delle aziende campione condizionalità e ammissibilità.

I fotointerpreti dovranno identificare, sulle immagini satellitari multi temporali a disposizione, la presenza degli eventuali elementi di verifica, caratteristici di Criteri e Norme, applicabili alle parcelle stesse. Gli elementi di verifica corrispondono agli effetti visibili procurati dal mancato rispetto di criteri e norme (es. erosioni, ristagni idrici, depositi o accumuli...).

Solo nel caso della presenza di solchi acquai temporanei o fasce inerbite in terreni declivi a seminativo (codice di verifica BCAA 501), al contrario, l'elemento riscontrato stabilisce il rispetto della Norma.

Si ricorda che le parcelle in zone Non Satellite verranno avviate automaticamente al Controllo in campo, durante il quale verrà verificato il rispetto di criteri/norme della condizionalità.



Esempio della risposta spettrale di bruciatura dei residui colturali
nell'analisi multi-temporale con l'ausilio dei dati HR.

Gli elementi di verifica delle Norme BCAA saranno delimitati con una poligonale a cui verrà assegnato uno specifico codice, attraverso gli appositi strumenti previsti dall'applicativo di fotointerpretazione.

Il fotointerprete avrà la possibilità di indicare per ciascun elemento di verifica riscontrato se si tratta di un elemento:

- **“certo”**, qualora, anche sulla base delle valutazioni di altre immagini VHR o HR dell'anno corrente, o, ove previsto, di voli d'archivio, l'elemento di verifica risulti ben identificabile;
- **“dubbio”**, in caso contrario.

Ogni appezzamento caratterizzato dalla presenza di elementi di verifica BCAA, indipendentemente dal fatto che questi siano certi o dubbi, sarà avviato al successivo controllo di campo per l'eventuale riscontro in loco dell'elemento stesso.

Nei paragrafi successivi si riporta una descrizione delle Norme BCAA utili ai fini del Controllo oggetto del presente documento e della metodologia di lavoro da seguire per l'individuazione degli elementi di verifica caratteristici per ognuno di essi.

4.2.14.1. VERIFICA PER FOTOINTERPRETAZIONE CGO 1 DIRETTIVA 91/676/CEE

CRITERIO: CGO 1 Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

TEMA PRINCIPALE: Acque

SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

La verifica è limitata al rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti zootecnici palabili sul terreno.

a. Scopo del criterio

Lo scopo del criterio è proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

b. Ambito di applicazione

Il requisito si applica a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d), ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN); le condizioni di applicabilità prevedono che almeno un appezzamento aziendale (anche non agricola) ricada in ZVN.

c. Obblighi dell'agricoltore - Definizione del comportamento non conforme

La presenza in campo di cumuli temporanei di effluenti zootecnici palabili, sostanzialmente letami, pollina, ecc., è ammessa limitatamente alle quantità ed ai tempi necessari per le operazioni di spandimento ed incorporazione col terreno agricolo, tramite aratura o erpicatura del terreno, degli effluenti stessi.

Il comportamento conforme prevede che le quantità di effluenti siano limitate ed omogenee alle necessità di fertilizzazione dei terreni interessati ed il tempo di permanenza in campo dei cumuli sia contenuto in pochi giorni.

Queste condizioni permettono l'utilizzazione degli effluenti limitando al minimo il rischio di inquinamento delle falde conseguente al dilavamento dei nitrati contenuti negli effluenti stessi.

In conseguenza di queste indicazioni, seppure non supportate da limiti massimi evidenti, il comportamento dell'azienda è considerato non conforme nei seguenti casi:

- la quantità di effluente rilevata sul terreno sia troppo grande per una normale operazione di fertilizzazione e l'effluente si trovi tutto in un unico punto e non distribuito sul terreno in piccoli mucchi;
- appaia evidente che il cumulo riscontrato in campo sia stato depositato da un periodo superiore a 30 giorni;
- sia rilevata la presenza del cumulo in un'epoca nel corso della quale sia vietata la distribuzione di effluenti in campo (1° novembre - 28 febbraio di ogni anno);
- sia rilevata la presenza del cumulo in prossimità (meno di 10 metri) di corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.).

d. Oggetto del controllo

Il fotointerprete dovrà verificare e delimitare, con gli strumenti software messi a disposizione, quelle porzioni di territorio in cui potrebbero essere presenti cumuli temporanei di effluenti zootecnici palabili, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici.

e. Elementi di verifica

Di seguito è riportata la tabella relativa all'impegno previsto, con l'elemento di verifica e il relativo codice.

CGO 1	Applicabilità	Impegno	Descrizione Impegno	Descrizione elementi di verifica	Codice di verifica
Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Almeno un appezzamento aziendale In ZVN	unico	Corretta gestione dei cumuli temporanei di effluenti zootecnici palabili	Possibile presenza di cumuli non protetti di effluenti zootecnici palabili	CGO_Z1
				Possibile presenza di cumuli non protetti di effluenti zootecnici palabili a meno di 10 metri dal corso d'acqua	CGO_Z2

Gli elementi di verifica identificati dai suddetti codici attiveranno un controllo in campo volto a verificare la loro effettiva presenza ed i rischi di inquinamento da nitrati da essi provocati.

4.2.14.2. VERIFICA PER FOTOINTERPRETAZIONE BCAA 1 (INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA)

NORMA: BCAA 1- Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

TEMA PRINCIPALE: Acque

SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

a. Scopo della norma

Lo scopo della norma è proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole.

b. Ambito di applicazione


Lo standard si applica a tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3 comma 5, lettera d) del DM 180/2015.

c. Obblighi dell'agricoltore - dettagli

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 m.

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 m devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

- "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
- "Sponda": alveo di scorrimento non sommerso.
- "Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le

acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

In assenza di una definizione formale di “corso d’acqua”, al fine di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che sono esclusi dai corpi idrici assoggettati alla norma gli elementi di seguito indicati e descritti:

- ✓ scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- ✓ adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- ✓ pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico.
- ✓ corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale

La norma prevede per le superfici aziendali limitrofe ai corpi idrici superficiali (torrenti, fiumi e canali) il rispetto degli obblighi di seguito indicati:

- a. **costituzione della fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali.** La fascia tampone avrà larghezza minima di 5 metri (salvo ove diversamente prescritto) e potrà essere:
- I. stabilmente inerbita, spontanea oppure seminata;
 - II. arbustiva od arborea, spontanea o impiantata;

- b. **Divieto di fertilizzazioni.** È vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua, in corrispondenza della fascia tampone. I corsi d’acqua comprendono anche i corpi idrici descritti al punto successivo.

L’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dalla normativa vigente.

L’uso dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dalla normativa vigente.

L’eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1.

Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente ed alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

È fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della Circolare AGEA 2018 prot. n. 653453 del 7 agosto 2018 sull’applicazione della Normativa Unionale

e Nazionale in materia di Condizionalità - Anno 2018 e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

d. Oggetto del controllo

Il fotointerprete, con l'ausilio delle funzionalità messe a disposizione dal software, seguirà la procedura qui descritta.

STEP 1

Verificherà la presenza di corpi idrici superficiali interni o limitrofi alle superfici da indagare su cui sia applicabile lo standard, previo caricamento delle "aste fluviali", le linee che identificano il corso principale del corso d'acqua.

È importante sottolineare che il tracciato delle aste fluviali è semplificato e può non corrispondere precisamente a quanto presente nell'ortofoto. Il fotointerprete potrebbe trovarsi di fronte a traslazioni di cospicua entità tra l'asta fluviale caricata e la realtà del corpo d'acqua visibile sull'ortofoto. Il tracciato è quindi da considerarsi un riferimento utile ad identificare il corso d'acqua sull'ortofoto e l'effettiva vicinanza alle zone oggetto di verifica.

Nel caso in cui sull'unità di controllo (normalmente il foglio catastale) non siano presenti aste fluviali oppure i corsi d'acqua associati alle stesse siano troppo lontani dai confini degli appezzamenti da indagare, il fotointerprete non dovrà fare nulla in relazione alla presente norma e passerà alla successiva porzione di ortofoto da controllare.

STEP 2

Una volta stabilito che il corso d'acqua possa interessare le porzioni di terreno a controllo, il fotointerprete individuerà il ciglio di sponda del corpo idrico, rappresentato dal margine della sponda del corpo idrico coperto stabilmente da vegetazione, e lo tratterà a video con l'apposita funzione disponibile sul software, seguendo la procedura seguente:


- ✓ identificherà la porzione di asta fluviale più vicina all'appezzamento oggetto di controllo e la attualizzerà cliccando sulla linea;
- ✓ delimiterà quindi il poligono che ha come limiti i cigli di sponda di ambedue i lati del corso d'acqua in corrispondenza con i limiti dell'appezzamento interessato dal controllo. Il ciglio di sponda dovrà essere "agganciato" alla porzione di asta fluviale più vicina, seguendo le modalità previste dal software in dotazione (si rimanda alle specifiche del software per i dettagli operativi).

N.B. - caso particolare

L'eventuale presenza di corsi d'acqua identificabili sull'ortofoto **a cui non sia associato il tracciato di un'asta fluviale** non dovrà normalmente essere presa in considerazione dal fotointerprete per la verifica della norma (corsi d'acqua non significativi).

Esistono delle eccezioni a questa procedura.

Nel caso in cui un corso d'acqua chiaramente significativo o una porzione di esso non abbia associata un'asta fluviale ed esistano una o più parcelle limitrofe a tale porzione di corso d'acqua, il fotointerprete dovrà disegnare il ciglio di sponda corrispondente utilizzando la funzione **"inserisci ciglio di sponda senza asta fluviale"**.



Nell'immagine sopra [Con. Roccasecca dei Volsci (LT), Fg. 7], al centro della schermata è possibile vedere un corso d'acqua che rappresenta una porzione del canale che si trova a destra nell'immagine (zona di bonifica pontina). La superficie dichiarata dall'azienda ed evidenziata dalla freccia è limitrofa al corso d'acqua e pertanto deve essere tracciato il corrispondente ciglio di sponda utilizzando la funzione citata.




Sopra è evidenziato il poligono tracciato. Al momento della chiusura del poligono, viene proposta una scheda che permette l'attribuzione di un codice e di un nome all'asta fluviale relativa al ciglio di sponda realizzato ed una dimensione alla fascia tampone corrispondente.

Codice: il fotointerprete inserirà un codice XXXX_XXX_XXXX, formato da:
Codice nazionale del comune (4 caratteri)_Numero del foglio (3
caratteri)_Numero della particella (4 caratteri). Esempio: H444_007_0113.

N.B.: nel caso in cui la parcella agricola sia formata da più particelle, il
fotointerprete ne inserirà solo una e riporterà il numero di quella più vicina al
corso d'acqua.

Nome: il nome dell'asta sarà: MAN_XXXX_XXX_XXXX, dove si riporterà il
codice appena scritto (Esempio: MAN_H444_007_0113).

Dimensione: La dimensione della fascia sarà sempre pari a 5 metri.



STEP 3

Una volta completata la delimitazione del poligono che rappresenta il ciglio di sponda, sarà visualizzata la fascia tampone associata al corso d'acqua, la cui ampiezza è stabilita in relazione alle caratteristiche di qualità delle acque (dato di sistema).

Il fotointerprete verificherà la correttezza della propria delimitazione prima di passare ad una nuova verifica.

STEP 4

Una procedura **batch** sarà lanciata quotidianamente per verificare l'intersezione tra le fasce tampone così determinate e gli utilizzi del suolo su cui è applicabile la norma (vedi tabella in allegato 7al presente documento).

In funzione di questo processo, saranno individuate le parcelle per le quali esiste almeno un'intersezione tra fascia tampone e suoli "sensibili".

L'elenco delle parcelle interessate da questa intersezione è contenuto nel layer VIOLAZIONI, richiamabile a video per ogni verifica.

La procedura "manda in campo" trasmetterà alla fase di controllo di campo tutte le parcelle per le quali sia presente un'intersezione tra fascia tampone e suoli "sensibili", per:

- ✓ la necessaria verifica dello stato delle colture;
- ✓ determinare l'effettiva presenza di una fascia tampone e le sue caratteristiche;
- ✓ rilevare eventuali utilizzazioni non conformi di fertilizzanti ed effluenti zootecnici.

All'area automaticamente generata dall'applicativo per la verifica in campo, il software attribuirà il codice **BCAA_10**.

4.2.14.3. VERIFICA PER FOTOINTERPRETAZIONE BCAA 3 (PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO)

NORMA: BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

TEMA PRINCIPALE:Acque

SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

a. Scopo della norma

Lo scopo della norma è quello di evitare l'immissione negli scarichi o la dispersione in altra maniera sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose, che possono provocare l'inquinamento delle falde. L'applicazione del Criterio alle Aziende agricole si distingue quindi nella corretta gestione degli scarichi, disciplinata dal D. Lgs. 152/2006 e nella corretta gestione delle sostanze a livello di ordinaria attività agricola.

b. Ambito di applicazione

Lo standard si applica a tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3 comma 5, lettera d) del DM 180/2015.

c. Obblighi dell'agricoltore - dettagli

L'agricoltore dovrà evitare la dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; per la norma BCAA 3, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento dalle sostanze pericolose, le aziende devono assicurare che i propri depositi, occasionali o permanenti di sostanze, mezzi di produzione o i sottoprodotti derivanti dal loro uso, che contengano sostanze pericolose, siano realizzati in maniera da evitare ogni dispersione su suolo o sottosuolo, nonché la conseguente contaminazione delle falde acquifere.

Sono da considerare fonte di possibile dispersione di sostanze pericolose anche gli accumuli o i depositi dei residui dell'uso di tali sostanze o mezzi di produzione.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - ✓ BCAA3.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - ✓ BCAA3.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - ✓ BCAA3.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

d. Oggetto del controllo

Il fotointerprete dovrà verificare e delimitare, con gli strumenti software messi a disposizione, quelle porzioni di territorio in cui potrebbero essere presenti depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente

inquinanti, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici.

e. Elementi di verifica

Di seguito è riportata la tabella relativa alla norma BCAA3 con la descrizione dell'impegno previsto, con gli elementi di verifica e i relativi codici.

Norma		Applicabilità	Impegno	Descrizione Impegno	Descrizione elementi di verifica	Codici di verifica
BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	Su tutte le superfici	unico	Divieto di dispersione di sostanze pericolose per evitare percolazioni nel suolo e sottosuolo	Possibile presenza di carcasse dimezzi meccanici abbandonati	BCAA 330
					Possibile presenza di accumuli di lubrificanti usati, filtri o batterie esauste	BCAA 333

L'identificazione degli elementi di verifica con i su descritti codici farà scattare un controllo in campo volto a verificare la loro effettiva presenza ed il loro contenuto in sostanze o prodotti inquinanti.

4.2.14.4. VERIFICA PER FOTOINTERPRETAZIONE BCAA 4(COPERTURA MINIMA DEL SUOLO)**NORMA:** BCAA 4 - Copertura minima del suolo**TEMA PRINCIPALE:** Suolo e stock di carbonio**SETTORE:** Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno**a. Scopo della norma**

Lo scopo della norma è assicurare la copertura minima del suolo, per prevenire fenomeni erosivi, attraverso i seguenti impegni:

- ✓ impegno a): per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano, in assenza di sistemazioni, fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), occorre assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- ✓ impegno b): per tutte le superfici agricole che manifestano, in assenza di sistemazioni, fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) ovvero fenomeni di soliflusso, occorre:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;oppure, in alternativa,
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 1867, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

Impegno b) per l'intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo:

- la copertura vegetale, oppure, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nel corso della preparazione del terreno per la semina;
- il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nello stesso periodo.

b. Ambito di applicazione

La presente Norma si applica alle seguenti superfici, per ognuno dei due impegni:

- ✓ per l'impegno a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del DM 180/2015;
- ✓ per l'impegno b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del DM 180/2015, con l'esclusione delle superfici di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) dello stesso DM.

c. Obblighi dell'agricoltore - dettagli

La presente norma prevede:

- ✓ Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.
- ✓ Impegno b): per l'intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo: la copertura vegetale oppure, **in alternativa**, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra, se lasciati nudi, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Sono ammesse **deroghe** per i seguenti casi:

- ✓ Impegno a):
 1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 07 marzo 2002;
 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella corrente annata agraria (colture di secondo raccolto) o nella successiva, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno ;
 6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno - vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.
- ✓ Impegno b): per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 e di riconversione o ristrutturazione dei vigneti, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

d. Oggetto del Controllo

La norma si intende rispettata quando il fotointerprete:

- ✓ rileva la presenza di una copertura vegetale minima del suolo durante tutto l'anno, per le superfici "impegno a)" [BCAA 401];
- ✓ rileva la presenza di una copertura vegetale sulle immagini satellitari invernali, qualora disponibili nel set della zona campione, per le superfici "impegno b)" [BCAA 402];
- ✓ rileva la assenza di lavorazioni di affinamento del terreno su suoli "nudi" sulle immagini satellitari invernali, qualora disponibili nel set della zona campione, per le tutte le superfici [BCAA 403];

e. Elementi di verifica

Di seguito è riportata la tabella relativa alla norma BCAA 4, con l'evidenza degli impegni, la descrizione degli elementi di verifica ed i relativi codici di verifica.

Norma	Applicabilità	Impegno	Descrizione Impegno	Descrizione elementi di verifica	Codici di verifica
BCAA 4	Terreni non più utilizzati a fini produttivi	Impegno a)	Copertura vegetale tutto l'anno	Assenza della copertura del suolo durante tutto l'anno , o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga, e contemporanea presenza di fenomeni erosivi (BCAA 5.1)	BCAA_41

Tutti i terreni agricoli, esclusi i precedenti	Impegno b)	Copertura vegetale nel periodo invernale	Assenza della copertura del suolo nel periodo previsto, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga, e contemporanea presenza di fenomeni erosivi (BCAA_51),	BCAA_42
Tutti i terreni agricoli		Divieto di affinamento dei terreni	Mancato rispetto del divieto di affinamento dei suoli nel periodo vietato, per tutte le superfici agricole	BCAA_43

Il fotointerprete dovrà verificare:

- ✓ per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi:
 - per l'impegno a) l'assenza della copertura del suolo durante tutto l'anno, per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi(codice di verifica BCAA_41);
- ✓ per tutti i terreni agricoli, tranne le superfici non più utilizzate a fini produttivi, sulle immagini satellitari invernali, qualora disponibili nel set della zona campione:
 - per l'impegno b) l'assenza della copertura del suolo nel periodo previsto, per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi(codice di verifica BCAA_42).
- ✓ per tutti i terreni agricoli, sulle immagini satellitari invernali, qualora disponibili nel set della zona campione:

per l'impegno relativo al divieto di affinamento dei suoli privi di copertura vegetativa, che a seguito dell'aratura non siano state effettuate lavorazioni complementari successive di affinamento del terreno (erpatura, livellatura, rullatura) nel periodo che va dal 15 novembre al 15 febbraio (codice di verifica BCAA_43). Gli elementi di verifica BCAA_41 e BCAA_42 saranno presi in considerazione per la valutazione del rispetto del CGO_2 (per i terreni ricadenti in ZPS) e del CGO_3 (per i terreni ricadenti in SIC/ZSC).

4.2.14.5. VERIFICA PER FOTOINTERPRETAZIONE BCAA 5 (GESTIONE MINIMA DELLE TERRE PER LIMITARE L'EROSIONE)

NORMA: BCAA 5 - *Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione*

TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

a. Scopo della Norma

Lo scopo della norma è la protezione del suolo dall'erosione attraverso i seguenti impegni:

- impegno a): realizzazione di solchi acquai temporanei, al fine di convogliare l'acqua piovana e limitare gli effetti dell'erosione superficiale causata dal ruscellamento;
- impegno b): divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo;
- impegno c): obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

b. Ambito di applicazione

La presente norma si applica alle seguenti superfici:

- ✓ per l'impegno a), Seminativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) del DM 180/2015;
- ✓ per gli impegni b) e c), Tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del DM 180/2015.

c. Obblighi dell'agricoltore - dettagli

La presente norma prevede per:

impegno a): la realizzazione di solchi acquai temporanei su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi in assenza di sistemazioni, evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli). I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80.

In alternativa alla realizzazione dei solchi acquai, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare delle fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

impegno b): il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

impegno c): la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Sono ammesse **deroghe** per i seguenti casi:

- ✓ Impegno a) - laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti

fenomeni di soliflusso, se individuate dalla Regione o Provincia autonoma; in tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione;

- ✓ Impegno b) - sono ammessi i livellamenti ordinari per la messa a coltura e la sistemazione dei terreni a risaia.
- ✓ Impegno c)
 - in presenza di drenaggio sotterraneo;
 - in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante (di tale nuova rete scolante ne è obbligatorio il mantenimento);
 - per i terreni compresi nelle aree ZPS e SIC, nei casi in cui la frequenza e la modalità di ripulitura dalla vegetazione spontanea dei fossi e dei canali aziendali sia oggetto di regolamentazione di tutela.

N.B.: La gestione della deroga ammessa per l'impegno c) per i terreni compresi nelle aree ZPS e SIC sarà trattata nella parte delle Specifiche Tecniche relativa agli incontri in contraddittorio con gli agricoltori in sede periferica.

d. Oggetto del Controllo

L'impegno a) si intende rispettato quando il fotointerprete:

- non riscontra sulle immagini fenomeni erosivi, **anche in assenza dei solchi acquai o delle fasce inerbite;**
- riscontra sulle immagini la presenza di solchi acquai o fasce inerbite **anche in presenza di fenomeni erosivi.**

L'impegno b) si intende rispettato quando il fotointerprete non rileva aree sottoposte a livellamento.

L'impegno c) si intende rispettato quando il fotointerprete non riscontra sulle immagini:

- fenomeni di ristagno idrico;
- una rete idraulica aziendale mal mantenuta (vegetazione spontanea abbondante in corrispondenza del tracciato della rete idraulica aziendale).

e. Elementi di verifica

Di seguito è riportata la tabella relativa alla norma BCAA 5, con l'evidenza degli impegni, la descrizione degli elementi di verifica e i relativi **codici di verifica**.

Norma	Applicabilità	Tipo impegno	Descrizione impegno	Descrizione elementi di verifica	Codici di verifica
-------	---------------	--------------	---------------------	----------------------------------	--------------------

BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispettino le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	Seminativi art. 3 comma 5 lett. a)	Impegno a)	Presenza di solchi acquai temporanei o fasce inerbite in terreni declivi a seminativo	Presenza di solchi acquai temporanei o fasce inerbite	BCAA 50
					Presenza di fenomeni erosivi	BCAA 51
		Superfici agricole	Impegno b)	Divieto di livellamenti non autorizzati	Presenza di livellamenti	BCAA 52
			Impegno c)	Manutenzione della rete scolante	Presenza di ristagni idrici	BCAA 53
					Assenza di manutenzione della rete idraulica aziendale	BCAA 54

Il fotointerprete dovrà:


▪ per i **seminativi**, verificare:

- ✓ ai fini dell'impegno a):
 - presenza di solchi acquai temporanei o fasce inerbite in terreni declivi (**codice di verifica BCAA 50**);
 - presenza di fenomeni erosivi (**codice di verifica BCAA 51**).


I fenomeni erosivi si possono presentare come:

- incisioni del terreno diffuse o concentrate, prodotte dallo scorrimento delle acque di deflusso;
 - fenomeni di solifluzione (movimento di terreno impregnato di acqua, smottamenti) e di frane vere e proprie, con perdita definitiva del suolo agricolo nell'area interessata;
 - terreno caratterizzato dalla forte presenza di scheletro portato in superficie dai fenomeni erosivi.
- ✓ ai fini dell'impegno b): presenza di una modifica profonda nell'assetto territoriale, dovuta ad un livellamento, che sia riscontrabile dal confronto con le immagini d'archivio (**codice di verifica BCAA 52**);
 - ✓ ai fini dell'impegno c): la presenza di ristagni idrici derivanti dalla presumibile mancata manutenzione della rete idraulica aziendale (**codice di verifica rispettivamente BCAA 53**).

L'elemento di verifica BCAA_52 sarà preso in considerazione per la valutazione del rispetto del CGO_2 (per i terreni ricadenti in ZPS) e del CGO_3 (per i terreni ricadenti in SIC/ZSC).



Esempi di solchi prodotti dall'azione erosiva dell'acqua in assenza di assolcature superficiali



Esempio di zona soggetta a fenomeni erosivi



Esempio di frana



Esempio di scheletro portato in superficie

4.2.14.6. VERIFICA PER FOTOINTERPRETAZIONE BCAA 6 (MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO)

NORMA: BCAA 6 - *Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante*

TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

a. Scopo della Norma

Lo scopo della Norma è quello di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché di tutelare la fauna selvatica e proteggerne l'habitat.

b. Ambito di applicazione

La presente Norma si applica alle superfici a seminativo di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 5 del DM 180/2015.

c. Obblighi dell'agricoltore – dettagli

La Norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Sono ammesse deroghe al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie (**tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE (aree ZPS e SIC));**

N.B.:

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

La gestione delle deroghe ammesse per i punti 2 e 3 sarà trattata nella parte delle Specifiche Tecniche relativa agli incontri in contraddittorio con gli agricoltori in sede periferica.

d. Oggetto del Controllo

Il fotointerprete verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni aziendali a seminativo, escluso il riso.

Lo standard si intende rispettato se, dall'analisi del set di immagini disponibili, non sono visibili aree sottoposte alla bruciatura delle stoppie e dei residui colturali all'interno delle parcelle agricole oggetto del controllo.

Particolare attenzione sarà posta, nel corso del controllo, nelle aree ZPS e SIC.

e. Elementi di verifica

Di seguito è riportata la tabella relativa alla norma BCAA 6 con l'evidenza dell'unico impegno previsto, la descrizione dell'elemento di verifica e il relativo **codice di verifica**.

Norma	Applicabilità	Tipo impegno	Descrizione impegno	Descrizione elementi di verifica	Codici di verifica
BCAA 6 Gestione delle stoppie	Seminativi	unico	Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie	Presenza di stoppie o paglie bruciate	BCAA 61

Il fotointerprete, utilizzando **obbligatoriamente** le immagini tardo estive disponibili, assegnerà il codice di verifica quando siano individuate aree sottoposte alla bruciatura delle stoppie e dei residui colturali all'interno delle parcelle agricole oggetto del controllo (**codice di verifica BCAA 61**).

L'elemento di verifica BCAA 52 sarà preso in considerazione per la valutazione del rispetto del CGO 2 (per i terreni ricadenti in ZPS) e del CGO 3 (per i terreni ricadenti in SIC/ZSC).

4.2.14.7. VERIFICA PER FOTOINTERPRETAZIONE BCAA 7 (MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO)

NORMA: BCAA 7 - *Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive*

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

a. Scopo della Norma

L'obiettivo è quello di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat attraverso la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio. Sull'intero territorio nazionale, sono stabiliti come impegni la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente e la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

b. Applicazione della Norma

La presente Norma si applica a tutte le superfici agricole, di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 5 del DM 180/2015.

c. Obblighi dell'agricoltore - dettagli

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, gli agricoltori devono rispettare i seguenti impegni:

- a. non eliminazione degli alberi monumentali identificati nel Registro nazionale ai sensi del DM. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale;
- b. non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Sono previste **deroghe** in caso di:

1. motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);
5. normativa che consenta la possibilità di eliminare sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

N.B.: La gestione delle deroghe che prevedano la verifica della documentazione a supporto, sarà trattata nella parte delle specifiche tecniche relativa agli incontri in contraddittorio con gli agricoltori in sede periferica..

d. Oggetto del Controllo

Il fotointerprete accerterà che gli elementi del paesaggio (muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche) e i vincoli del paesaggio presenti (ove definiti ed identificabili sulle foto dell'anno) non siano stati eliminati.

Per elemento caratteristico del paesaggio ai fini del suo mantenimento, è stabilita una **lunghezza lineare minima di 25 metri**. Gli elementi lineari di lunghezza inferiore a 25 metri non saranno oggetto di verifica.

Gli elementi caratteristici del paesaggio di tipo lineare sono: muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie, stagni.

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie.

Per filare di alberi si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante; sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbiti o coperte da vegetazione spontanea; le sistemazioni idraulico-agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore a 3.000 mq; in considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

e. Elementi di verifica

Di seguito è riportata la tabella relativa alla norma BCAA 7 con la descrizione dell'impegno previsto, degli elementi di verifica e dei relativi **codici di verifica**.

Norma		Applicabilità	Impegno	Descrizione Impegno	Descrizione elementi di verifica	Codici verifica
BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	Tutte le superfici agricole	Unico	Divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio	Eliminazione di alberi monumentali	BCAA 71
					Eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, alberi isolati o in filari).	BCAA 721
					Eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, stagni, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche).	BCAA 722
					Eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (terrazze)	BCAA 723

Il fotointerprete assegnerà i codici riportati in tabella quando, **attraverso il confronto tra le immagini d'archivio con l'immagine dell'anno**, sia individuata, nelle parcelle agricole, l'eliminazione di:

- alberi monumentali (**codice BCAA 71**);
- elementi caratteristici del paesaggio (siepi, alberi isolati o in filare) (**codice BCAA 721**);
- elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, stagni, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche) (**codice BCAA 722**);
- elementi caratteristici del paesaggio (terrazze) (**codice BCAA 723**);

In particolare, si fa presente che in caso di disponibilità delle posizioni degli alberi di particolare pregio (alberi monumentali), si procederà a verificarne l'eventuale eliminazione; al momento la valutazione riguarderà tutti gli alberi isolati (secondo quanto definito nel paragrafo 4.2.5), tra i quali si possono evidentemente comprendere anche gli alberi monumentali censiti come tali.

L'elemento di verifica BCAA 723 sarà preso in considerazione per la valutazione del rispetto del CGO 2 (per i terreni ricadenti in ZPS) e del CGO 3 (per i terreni ricadenti in SIC/ZSC).

**4.2.14.8. VERIFICA PER FOTOINTERPRETAZIONE BCAA 8 (MANTENIMENTO DEI PASCOLI
PERMANENTI)**

NORMA: BCAA 8 - *Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. UE 1306/2013*

SETTORE: Mantenimento dei pascoli permanenti

Relativamente a tale norma, la sua applicazione è conseguenza del fatto che si verifichino le condizioni richieste dalla norma stessa; in tal caso, verranno previsti dei Controlli ad hoc finalizzati ad accertarne il rispetto.

Le verifiche relative sono vincolate all'estrazione di un campione successivamente al riscontro di un superamento delle soglie previste.

5. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI PER I CONTROLLI IN CAMPO

5.1. CRITERI PER LA GENERAZIONE DELL'ELENCO DI APPEZZAMENTI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE IN CAMPO

Tutti gli appezzamenti in cui la fotointerpretazione non abbia definito con chiarezza il rispetto dei requisiti di ammissibilità e condizionalità saranno avviati ad un controllo in campo, nella maggior parte dei casi speditivo, da una procedura del SW dei controlli ("manda in campo") attivabile dai tecnici a completamento della fotointerpretazione su un comune. In particolare saranno destinati al controllo di campo le particelle (o gli aggregati di particelle contigue, nel caso in cui l'appezzamento interessato da un dubbio o da un particolare requisito di eleggibilità da approfondire con una visita di campo, si estenda senza soluzione di continuità su particelle contigue della stessa azienda) delle seguenti tipologie:

1. **Pascoli magri dichiarati con tara:** superfici agricole dichiarate a Pascolo Magro con tara su cui è stato rilevato in fotointerpretazione almeno un appezzamento classificato come Pascolo Magro con tara (codici GIS 659 o 654 o codici approfonditi ad essi riconducibili (da 351 a 364)) o come bosco (codice GIS 650 o codici approfonditi ad esso riconducibili (da 300 a 305))
2. **Pascoli magri dichiarati senza tara:** superfici agricole dichiarate a Pascolo Magro senza tara su cui è stato rilevato in fotointerpretazione almeno un appezzamento classificato come Pascolo Magro con tara (codici GIS 659 o 654 o codici approfonditi ad essi riconducibili (da 351 a 364))..
3. **Pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale (PLT):** superfici agricole dichiarate a Pascolo riconosciuto come soggetto a uso o consuetudine locale su cui è stato rilevato in fotointerpretazione almeno un appezzamento classificato come Bosco (codice 650 o codici approfonditi ad esso riconducibili (da 300 a 305))
4. **Superfici (agricole o non agricole) destinate al primo imboschimento:** tutte le superfici dichiarate agli interventi 221 e 223 delle domande della programmazione 2007-2013 ed agli interventi di primo imboschimento della misura 8 della nuova programmazione (ove attivate)
5. **Fotointerpretazione dubbia:** appezzamenti sospesi con il codice specifico (Y) previsto per la fotointerpretazione dubbia (riconoscimento impossibile in fotointerpretazione di un uso del suolo o di un elemento EFA)
6. **Superfici agricole dichiarate a riposo (comprese quelle dichiarate come Aree di Interesse Ecologico (EFA))**
7. **Superfici agricole dichiarate ai fini EFA soggette al divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, riconducibili ai livelli 1.1.1.1, 1.1.3.1 e 1.2.4.1 della matrice prodotti interventi, come sotto elencati:**

livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa
---------	--------	---------------------	----------------	----------------------------

livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa
1.1.1.1	1111	EFA - J - azotofissatrici	Art. 45(10) Reg. 639/2014	Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l'azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L'elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all'obiettivo di migliorare la biodiversità. Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo.
1.1.3.1	1131	EFA - A - TERRENI LASCIATI A RIPOSO	Art. 45(2) Reg. 639/2014	Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola
1.2.4.1	1241	EFA - G - cedui a rotazione rapida	Art. 45(8) Reg. 639/2014	bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari

8. **Fotointerpretazione impossibile per presenza di nuvole:** appezzamenti sospesi con il codice specifico (Q) previsto nei casi di appezzamenti in corrispondenza dei quali le immagini satellitari VHR dell'anno risultano coperte, totalmente o parzialmente, da nuvole
9. **Fotointerpretazione impossibile per assenza di immagini VHR:** appezzamenti sospesi con il codice specifico (Z) previsto nei casi di appezzamenti, ubicati tipicamente ai margini delle zone satellite, in corrispondenza dei quali la copertura satellitare VHR dell'anno corrente manchi completamente o anche parzialmente
10. **Violazioni BCAA:** appezzamenti con almeno un elemento di verifica delle BCAA (dubbio o certo), ad eccezione dei casi in cui l'unico elemento di verifica individuato in fotointerpretazione ha effetto di contro-violazione (es. presenza di solchi acquai)
11. **Mancato mantenimento superfici agricole/attività agricola minima:** appezzamenti per i quali in fase di fotointerpretazione è stato riscontrato un "presumibile" mancato mantenimento delle superfici agricole o una "presumibile" mancata attività minima (Stato coltivazione "MANCATO MANTENIMENTO")
12. **Non ordinarietà:** appezzamenti per i quali in fase di fotointerpretazione è stato riscontrato un "presumibile" stato di coltivazione "non ordinario" di una delle colture dichiarate
13. **Appezzamenti accoppiati e disaccoppiati fuori zona campione:** tutte gli appezzamenti ubicati in comuni non satellite per l'anno corrente

5.2. MATERIALI NECESSARI AI CONTROLLI

Per l'effettuazione dei controlli oggettivi su tali particelle sarà messo a disposizione dei tecnici il seguente materiale per ciascun comune su cui sia stata lanciata la suddetta procedura "manda in campo":

- Elenco delle particelle da controllare, ordinato per foglio di mappa e numero particella
- Stampa dei Documenti Unici di Controllo, prodotti dal software e stampati presso la sede periferica, su cui saranno registrati gli esiti del controllo di campo

- plottaggi in formato A3 dei fogli di mappa interessati da particelle da controllare in campo;
- tabelle di decodifica delle sigle colturali e degli altri utilizzi del suolo (v. allegato 5);
- tabelle di decodifica dei parametri di infrazione delle norme BCAA (v. allegati 6 e 7);
- stampa della scheda agronomica per il rilievo dei nuovi impianti forestali (v. allegati 8 e 9)
- pennarelli rossi e blu indelebili a punta fine (0,2 mm);
- terminale GPS;
- Tablet PC (ove disponibile)
- fotocamera digitale (o smart-phone) in grado di eseguire riprese geo-riferite;
- rotella metrica;
- cartello didascalico da inquadrare nelle foto di campo (in caso di riprese non geo-riferite)

5.2.1. ELENCO DELLE PARTICELLE DA CONTROLLARE IN CAMPO

Rappresenta l'elenco guida in cui vengono enumerate le particelle da verificare in campo per ciascun comune, con l'indicazione del/i motivo/i per il/i quale/i la particella è andata in campo. L'elenco è prodotto automaticamente dal SW al termine dell'esecuzione della procedura di generazione delle particelle da controllare in campo ("manda in campo").

5.2.2. STAMPA DOCUMENTO UNICO DI CONTROLLO IN CAMPO (DUC)

Il suddetto documento (d'ora in avanti DUC) viene prodotto dal SW per ciascuna particella da verificare in campo (o per aggregati di particelle dichiarate dal medesimo beneficiario) e costituisce il documento ufficiale di rilievo, sul quale verranno annotati dal tecnico di campo tutti i dati salienti del rilievo. Un fac-simile del documento è riportato in allegato 4.

Esso è costituito da diverse sezioni, una di intestazione, una sezione grafica per il riporto delle informazioni di tipo geografico, una sezione per l'apposizione della data del controllo, timbri e firme, 3 tabelle riportanti a diverso livello le informazioni dichiarative, di cui una di dettaglio per l'annotazione delle informazioni alfanumeriche del rilievo, una riportante gli elementi di verifica BCAA, ove rilevati in fotointerpretazione, ed una riportante il riepilogo degli usi del suolo riscontrati in fotointerpretazione.

L'**intestazione** riporta le informazioni utili ai fini dell'identificazione univoca del documento e riportante gli estremi geografici e del beneficiario a cui si riferisce:

- Campagna di controllo (2018)
- Provincia Rappresentativa dell'azienda a controllo
- Descrizione comune di ubicazione
- Codice Nazionale del comune e numero del foglio e della particella (o delle particelle) in cui ricadono gli appezzamenti da verificare in campo
- CUAA del beneficiario
- La descrizione del/i motivo/i per il/i quale/i la/e particella/e è/sono stata/e avviata/e al controllo di campo
- La tipologia di estrazione della domanda (casuale o per criteri di rischio, specificando in quest'ultimo caso, gli specifici criteri per cui è stata selezionata)

La **sezione grafica**, centrale, è costituita da una finestra in cui viene rappresentata la/e particella/e o **gli appezzamenti (nel caso di domande grafiche)** da rilevare (alla massima scala possibile) sovrapposta/e/i all'immagine VHR utilizzata per la fotointerpretazione o a quella più recente disponibile, nel caso l'immagine

satellitare non fosse disponibile o coperta da nuvole; sulla particella/e sono riportate le seguenti etichette informative:

- codice di uso del suolo attribuito in fotointerpretazione agli appezzamenti
- codice della norma BCAA eventualmente violata, con l'indicazione se trattasi di una infrazione "certa" o "dubbia".
- codice degli eventuali elementi EFA
- eventuale "mancato mantenimento"

Sulla finestra grafica in corrispondenza dell'appezzamento il tecnico di campo dovrà riportare il codice di uso del suolo (nel caso di richiesta di premi "accoppiati") o del macrouso (in caso di sola richiesta di titoli ordinari/Forestazione/Set Aside Strutturale (SAS)) effettivamente riscontrato in campo; qualora sull'appezzamento individuato in fotointerpretazione siano riscontrati nella realtà più usi del suolo (o macrousi) si dovrà procedere alla loro delimitazione con strumentazione GPS, qualora i loro confini non siano visibili e tracciabili direttamente sul riquadro grafico.

Inoltre dovranno essere riportati il punto e la direzione di scatto della/e foto di campo eseguita/e sull'appezzamento.

Le **sezioni tabellari** della seconda pagina del DUC riportano i **dati dichiarativi** delle **domande** riferite al CUA ed alle particelle oggetto di controllo. In particolare vengono indicati i settori e le domande a controllo, con il tipo di controllo richiesto ed il criterio di rischio per il quale la domanda è stata estratta, se non fa parte del campione casuale.

Quindi vengono elencate le particelle a controllo con l'indicazione del tipo di aiuto richiesto (disaccoppiato o accoppiato) e se si tratta di particelle dichiarate ai fini della diversificazione o del rispetto degli obblighi di costituzione di EFA.

La terza **tabella è riservata all'annotazione del rilievo alfanumerico**; in essa sono riportate nel dettaglio le colture/EFA dichiarate con le relative superfici per ciascun settore in cui la particella è dichiarata.

Su tale sezione verranno riportati i dati del rilievo ed in particolare:

- presenza della coltura/EFA dichiarata (S/N)
- stato della coltura riscontrata (coltura in atto, presenza di stoppie, terreno arato con residui, presenza di una coltura di secondo raccolto, superficie "non mantenuta", coltura "non ordinaria",)
- presenza di un'eventuale infrazione BCAA
- presenza di un eventuale poligono o punto GPS registrato
- sigla della/e coltura/e riscontrata/e sull'appezzamento (tra quelle codificate nella tabella di decodifica in allegato 5 alle presenti specifiche tecniche)
- sigla degli elementi di verifica riscontrati per le norme BCAA eventualmente violate (tra quelli codificati nella tabella di decodifica in allegato 6 alle presenti specifiche tecniche)
- identificativo della/e foto di campo effettuate sull'appezzamento.

La quarta **tabella è riservata all'annotazione del rilievo delle BCAA e dei CGO territoriali**, in cui il tecnico è chiamato ad indicare se la singola BCAA o il CGO territoriale è rispettato, non rispettato o non applicabile (NA),

La **sezione tabellare di riepilogo degli usi del suolo fotointerpretati**, in cui sono riportati gli usi del suolo rilevati in fase di fotointerpretazione.

La **sezione tabellare di riepilogo degli elementi EFA fotointerpretati**, in cui sono riportati gli EFA rilevati in fase di fotointerpretazione.

La **sezione tabellare di riepilogo degli eventuali elementi di verifica delle BCAA fotointerpretati**, ancora più in basso, in cui sono riportati i codici (certo o dubbi) degli elementi di verifica individuati, i loro codici identificativi specifici con relativa descrizione e la loro estensione.

Accanto all'intestazione, infine, ogni tecnico dovrà indicare:

- la data del controllo
 - il proprio codice;
- ed apporre il proprio timbro (rilasciato dall'Ordine o Albo Professionale di Iscrizione) e la propria firma leggibile.

5.2.3. SCHEDA DI RILIEVO NUOVI IMPIANTI FORESTALI

Per le particelle (o loro aggregati) riferite a domande di forestazione per le misure 221 e 223 sarà necessario dotarsi di un sufficiente numero di schede di rilievo (di cui un facsimile è riportato in allegato 8, al fine di poter effettuare il rilievo di tutti i nuovi impianti in essa ubicati.

La scheda è composta da un'intestazione in cui vanno inseriti i dati che consentono di riferire la scheda di rilievo alle particelle (almeno ad una) a cui si riferisce:

- Lista di lavorazione provinciale
- Codice Nazionale del comune in cui è ubicata la particella
- Foglio di mappa in cui è ubicata la particella
- Numero della particella
- Numero progressivo della scheda nell'ambito della particella
- Codifica del poligono GPS di delimitazione dell'impianto

da una parte in cui inserire le informazioni su data ed esecutore del rilievo:

- Data del rilievo in campo
- Codice tecnico

da una parte centrale in cui acquisire le caratteristiche agronomiche principali dell'impianto:

- Data di impianto (mese/anno)
- Stato di coltivazione dell'impianto (In coltivazione/Non Ordinario)
- Tipo di coltivazione (Specializzata/Promiscua)
- Contiguità con boschi o imboschimenti preesistenti (S/N), in considerazione del fatto che i bandi di misura regionali prevedono spesso limiti minimi di superficie diversi a seconda che l'impianto sia o meno contiguo ad un altro bosco
- Presenza di recinzioni ai confini dell'imboschimento (S/N)
- Stima superficie occupata da tare interne non scorporate (%): alcuni bandi prevedono una % massima di tare interne
- Stima superficie occupata da aree tecniche forestali (%): alcuni bandi prevedono una % massima di aree tecniche
- Stima superficie occupata da fallanze non scorporate (%): alcuni bandi prevedono una % massima di fallanze

- Tipo di sesto (Regolare/Irregolare)
 - Nel caso di sesto regolare misurazione di:
 - Sesto su file (cm)
 - Sesto tra file (cm)
 - Nel caso di sesto irregolare stima delle densità di piante per ha:
- Specie principale riconosciuta (elenco principali essenze arboree ed erbacee riportato in allegato 9)
- Eventuali specie accessorie (Presenti/Non presenti)
- Giacitura del terreno (lieve pendenza/pendenza 15-25%/pendenza > 25%/terrazzamenti)

da un piè di pagina in cui il tecnico appone:

- La sua firma
- Il timbro rilasciato dall'Ordine Professionale di appartenenza.

5.2.4. PLOTTAGGI IN FORMATO A3

Tali materiali vengono riprodotti con l'apposita funzionalità del SW di fotointerpretazione e rappresentano degli strumenti di ausilio per la navigazione sul territorio ai fini del raggiungimento dell'appezzamento da verificare. Ne viene stampato uno per ogni foglio di mappa contenente particelle da verificate in campo e su di essi sono riportati i confini delle particelle e le etichette identificative delle stesse sovrapposti all'immagine utilizzata per la fotointerpretazione.

5.2.5. PREDISPOSIZIONE DISPOSITIVO GPS

La metodologia di controllo in campo prevede l'effettuazione di misurazioni dirette in campo di superfici mediante la strumentazione GPS in dotazione, nei casi in cui i limiti colturali non siano visibili sulla finestra grafica del documento unico di controllo in quanto l'immagine VHR dell'anno corrente di sfondo risulti assente o coperta da nuvole.

Sarà inoltre necessario utilizzare il GPS per la misurazione delle superfici anche nei casi in cui non si disponga neanche di un'immagine aerea dell'anno corrente.

Per le modalità di rilievo con tale strumentazione si rimanda allo specifico manuale d'uso.

Al termine di tali rilevamenti, le funzioni software a disposizione nel computer che integra la strumentazione GPS permetteranno di riversare in maniera automatica nel GIS del sistema centrale tutti i dati rilevati in campo con tale strumentazione.

Pertanto, occorrerà predisporre tale strumentazione con i dati necessari alle verifiche ed alle eventuali delimitazioni.

5.2.6. PREDISPOSIZIONE TABLET-PC PER ACQUISIZIONE DIRETTA RISULTATI DI CAMPO

Ove disponibile potrà essere utilizzato per l'acquisizione diretta dei risultati di campo un tablet-PC. Su tale dispositivo, provvisto di un SW analogo a quello utilizzato per la foto interpretazione, saranno stati precedentemente scaricati, nelle modalità descritte nel manuale d'uso dello strumento, i layers utilizzati per la fase fotointerpretativa, sia quelli di sola lettura (immagini, mappe catastali), che quelli oggetto di editing (usi del suolo, EFA, layer condizionalità).

Sul tablet-PC potranno essere registrati in modalità stand-alone i risultati del controllo di campo, che saranno successivamente ricaricati sul GIS tramite apposite procedure. Con tale modalità di lavoro non sarà più

necessario attivare la successiva fase di riporto a video, eliminando il rischio di errori connessi alla interpretazione da parte degli operatori della documentazione cartacea predisposta nel corso dei controlli tradizionali da parte dei tecnici di campo.

6. CONTROLLI IN CAMPO

I controlli in campo riguarderanno le particelle in cui è presente almeno una delle categorie di appezzamenti descritte al precedente paragrafo 5.1. CRITERI PER LA GENERAZIONE DELL'ELENCO DI APPEZZAMENTI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE IN CAMPO.

Il controllo in campo dovrà essere effettuato, a seconda delle circostanze, applicando una delle 2 seguenti metodologie:

- ✓ Rapid Field Visit (**RFV**), cioè controlli speditivi senza la necessità di procedere a misurazioni in campo tramite dispositivi GPS
- ✓ On The Spot (**OTS**), cioè controlli in cui sarà necessario procedere alla misurazione di uno o più appezzamenti o di violazioni di norme BCAA tramite un dispositivo GPS di idonea precisione.

6.1. METODOLOGIA RFV (RAPID FIELD VISIT) (SENZA L'AUSILIO DEL GPS)

Al fine di poter applicare tale metodologia è necessario che nella finestra grafica dei Documenti Unici di Controllo (DUC) risulti presente l'immagine VHR dell'anno corrente con la quale si è proceduto alla delimitazione degli usi del suolo in fotointerpretazione (la data dell'immagine in formato mese/anno è riportato in basso a destra sotto la finestra grafica).

Tale condizione dovrebbe essere applicabile:

1. in tutte gli appezzamenti ricadenti in comuni per i quali sono disponibili immagini satellitari VHR dell'anno (al netto di quelle sospese per presenza di nuvole (Q) o per mancata copertura (Z))
2. in tutte gli appezzamenti ricadenti in province per le quali sia disponibile a sistema un'ortofoto VHR dell'anno corrente, qualora si sia proceduto, in fase di fotointerpretazione, alla delimitazione di tutti gli usi del suolo distinguibili, compresa la delimitazione distinta degli eventuali seminativi contigui, individuabili per una diversa tessitura o risposta cromatica.
3. In tutte gli appezzamenti ricadenti in comuni per i quali sono disponibili immagini VHR dell'anno (satellitari o ortofoto), sulle quali l'estensione degli eventuali elementi di verifica risulti immutata rispetto a quella delimitata in fotointerpretazione
4. in tutte gli appezzamenti ricadenti in province per le quali non è disponibile a sistema un'immagine dell'anno corrente (satellitare o aerea), ma, in fase di fotointerpretazione (su un'immagine non antecedente al 2012) siano stati individuati esclusivamente usi del suolo permanenti, quali colture arboree, boschi o pascoli permanenti, fabbricati, acque, ecc. ed il controllo in campo non evidenzia alcuna variazione di tali usi.

In tali casi si può procedere al controllo speditivo con METODOLOGIA RFV, che si risolverà nell'attribuzione, sulla finestra grafica del DUC, delle sigle delle colture riscontrate ai poligoni individuati in fotointerpretazione, nella compilazione della parte tabellare sottostante, secondo quanto riportato nei paragrafi successivi.

Eventuali delimitazioni tra colture o tare permanenti o delimitazioni di elementi di verifica BCAA o di elementi EFA non tracciate per dimenticanza dal fotointerprete ma ben visibili sulla finestra grafica del DUC dovranno essere tracciate con un pennarello rosso a punta fine sulla suddetta finestra grafica. Se il DUC è stampato a colori, in considerazione della dominante rossa delle immagini satellitari di sfondo, può essere utilizzato in alternativa un pennarello nero a punta fine,

Qualora si riscontrino in campo delle delimitazioni tra colture o delle violazioni delle norme BCAA o degli elementi EFA non poligonate dal fotointerprete in quanto non visibili sull'immagine disponibile, si sospenderà il rilievo speditivo e si ritornerà successivamente in campo con un dispositivo GPS per effettuare la poligonazione delle colture con metodologia On The Spot (OTS).

Nel caso di appezzamenti sospesi come Q (coperti da nuvole) o come Z (l'immagine satellitare risulta ritagliata in modo tale da escludere la zona interessata), il rilievo dovrà essere effettuato con metodologia OTS, a meno che per la provincia satellite non sia disponibile anche un'ortofoto VHR dell'anno, nel qual caso la fotointerpretazione dovrà essere effettuata utilizzando tale ortofoto, ed il caso potrà essere, pertanto, ricondotto alla fattispecie descritta al precedente punto 2.

6.2. METODOLOGIA OTS (ON THE SPOT) (CON L'AUSILIO DEL GPS)

Tale metodologia si applicherà a tutti gli appezzamenti che non rientrano nelle fattispecie descritte ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo precedente. Le misurazioni dei singoli seminativi, dei singoli elementi EFA e delle eventuali elementi di verifica BCAA ricadenti nella particella (o aggregato di particelle contigue) da verificare in campo dovrà essere effettuato mediante un dispositivo GPS; per le superfici investite a colture permanenti non sarà necessario procedere a misurazioni con GPS a meno che la realtà a terra non risulti difforme da quanto visibile nell'immagine d'archivio utilizzata per la fotointerpretazione.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla misurazione dei nuovi impianti nel caso di domande di primo imboschimento (misure forestali 221 e 223 o misura 8 della nuova programmazione), avviate tutte alla fase di controlli in campo, considerata l'oggettiva difficoltà di riconoscere il nuovo impianto sulle immagini disponibili.

Qualora il nuovo impianto venga effettivamente rilevato in campo, la sua delimitazione dovrà includere le aree tecniche funzionali all'impianto, secondo le indicazioni riportate al paragrafo 4.2.3. Aree Agricole (Fotointerpretazione + dati di schedario) ☐ Arboricoltura da legno (500) ☐ NB Aree Tecniche di forestazione).

Solo nei rari casi in cui il nuovo impianto abbia già uno sviluppo vegetativo tale da consentire il riconoscimento dei suoi confini, incluse le eventuali aree tecniche, sulle immagini disponibili sul GIS, si potrà procedere alla sua delimitazione direttamente a video, riservando il controllo in campo alla sola acquisizione delle caratteristiche agronomiche dell'impianto sull'apposita scheda.

La presenza di delimitazioni effettuate con GPS dovrà essere annotata sulla tabella alfanumerica del DUC, biffando l'apposita colonna Presenza poligoni GPS.

Per l'applicazione SW da installare sul dispositivo GPS e tramite la quale effettuare le misurazioni nonché per le modalità dello scarico dei dati sul dispositivo GPS e per quelle di utilizzo in campo dello stesso si rimanda alle apposite schede operative.

6.3. OPERAZIONI DA SVOLGERE NEL CORSO DELLA FASE DI RILIEVO

L'attività di controllo in campo prevede lo svolgimento delle seguenti operazioni:

6.4. RAGGIUNGIMENTO DELL'APPEZZAMENTO OGGETTO DEL CONTROLLO

Per raggiungere l'appezzamento il tecnico si avvarrà dei plottaggi in formato A3 o delle utilità di navigazione implementate sul SW del terminale GPS (descritte nell'apposito manuale di utilizzo).

6.4.1. ESECUZIONE DEL RILIEVO

Prima di procedere al rilievo il tecnico dovrà leggere sul Documento Unico di Controllo quali siano le caratteristiche degli appezzamenti dichiarati, verificando il contenuto delle colonne di sinistra della sezione tabellare, al fine di definire il tipo di riscontri da effettuare.

Le modalità di rilievo saranno differenti a seconda che si tratti di:

- **appezzamenti disaccoppiati:** in tale caso sull'appezzamento dovrà essere rilevato il macrouso del suolo presente nella realtà. Qualora sull'appezzamento si riscontri più di un macrouso e tale suddivisione non sia stata tracciata in fase di fotointerpretazione, si dovranno delimitare i singoli macrousi secondo le modalità descritte al paragrafo successivo. Nel caso di appezzamenti al di fuori delle zone campione (comuni non satellite) si dovranno delimitare con dispositivo GPS e classificare le eventuali variazioni dell'eleggibilità rispetto a quanto fotointerpretato sulle immagini non aggiornate.
- **appezzamenti accoppiati:** in tal caso dovrà essere riscontrata la singola coltura presente sull'appezzamento. Qualora si riscontri più di una coltura o si abbia la necessità di distinguere 2 porzioni della medesima coltura, ad es. una ordinaria e una non ordinaria, e tale suddivisione non sia stata tracciata in fase di fotointerpretazione, si dovranno delimitare i singoli macrousi secondo le modalità descritte al paragrafo successivo.
- **appezzamenti dichiarati come EFA (o ai fini dell'esenzione EFA):** in tal caso dovranno essere riscontrati gli elementi EFA presenti sulla particella, eventualmente anche diversi da quelli dichiarati. Nel caso di esenzione andrà effettuato il riscontro delle colture dichiarate ai fini dell'esenzione. **Nel caso in cui le superfici dichiarate come EFA siano terreni a riposo, colture azotofissatrici e boschi cedui a rapida rotazione, dovrà inoltre essere verificato il rispetto del divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari.**
- **superfici agricole dichiarate come terreni ritirati dalla produzione:** per tale fattispecie dovrà essere verificata oltre all'effettiva assenza di una produzione agricola (al netto delle deroghe concesse per le colture a perdere per l'avifauna, per il sovescio o per le specie mellifere), che non si configuri il rischio di mancato mantenimento, se non, addirittura, di abbandono.
- **appezzamenti dichiarati ai fini della diversificazione delle colture (CD) (o ai fini dell'esenzione CD):** in tal caso dovrà essere riscontrata la coltura diversificante nell'accezione prevista dall'art. 44 del Reg. (UE) 1307/2013, che potrà essere anche diversa da quella dichiarata. Nel caso di esenzione andrà effettuato il riscontro delle colture dichiarate ai fini dell'esenzione.

- **particelle dichiarate in domande di forestazione riferite alle misure 2.2.1 (primo imboschimento di terreni agricoli) e 2.2.3 (primo imboschimento di terreni non agricoli) della programmazione 2007-2013 o alla misura 8 della nuova programmazione (ove attivata):** in tal caso si dovrà procedere alla delimitazione del nuovo impianto di imboschimento con dispositivo GPS, sempre che lo stesso, incluse le eventuali aree tecniche, non sia stato correttamente delimitato in fotointerpretazione, in quanto chiaramente apprezzabile sull'immagine a disposizione; inoltre si dovrà procedere al rilievo delle caratteristiche agronomiche dell'impianto annotandole sulla scheda di rilievo dei nuovi impianti di imboschimento.
- **Particelle con appezzamenti fotointerpretati come Pascoli Magri o Boschi PLT,** caratterizzati dalla contemporanea presenza di un uso del suolo classificato con uno dei codici 659, 654 e 650 o con codici approfonditi ad essi riconducibili) e dalla presenza di un codice dichiarativo Pascolo Magro con tara: in tale caso si dovrà procedere alla valutazione dell'effettivo pascolamento della superficie.
- **Tutti le particelle:** dovranno comunque essere registrate le eventuali **violazioni delle norme BCAA** riscontrate in campo, anche sugli appezzamenti a controllo non facenti parte del campione di condizionalità.
- **Tutti le particelle:** dovrà essere verificato da un lato che le superfici agricole dichiarate come "mantenute" lo risultino effettivamente e dall'altro che su quelle dichiarate come "non mantenute" non risulti praticata alcuna attività di mantenimento.

6.4.2. COMPILAZIONE DEL DUC – FINESTRA GRAFICA

La delimitazione dell'appezzamento è affidata alla fase di fotointerpretazione delle immagini VHR.

Anche nel caso di immagini assenti o coperte da nuvole, il fotointerprete avrà avuto cura in tali casi di effettuare la delimitazione degli appezzamenti sulla base delle immagini VHR più recenti disponibili.

Nei casi in cui siano presenti nella fase di fotointerpretazione codici di approfondimento proveniente dal Refresh esteso, occorrerà eseguire il controllo di campo utilizzando i codici estesi.

Il rilievo grafico, pertanto, consisterà nell'annotare nell'apposita finestra grafica del DUC le seguenti informazioni:

- Sigla del uso/cultura/varietà e ove previsti codici approfonditi, riscontrati sull'appezzamento, utilizzando il livello di dettaglio richiesto dal tipo di controllo individuato (v. § precedente) e scegliendo tra le sigle riportate nella tabella in allegato 5. Nel caso in cui siano presenti i codici di approfondimento provenienti dal refresh esteso, dovrà essere indicata la sigla dell'uso del suolo ed il codice del refresh esteso secondo la seguente notazione, es: Bosco di latifoglie BOS(300), Fabbicato isolato FAB(318). Nel caso di arboreti promiscui saranno indicate le sigle previste per gli impianti arborei riscontrati separati da un trattino (es. OLI-MAN per un impianto promiscuo di Olivi e Mandorli). Nel caso, invece di arboreti consociati con colture erbacee, sarà indicata la "sigla della coltura erbacea riscontrata + sigla degli arboreti su essa ricadenti" (es GD + OLI per indicare alberi di OLIVO su un appezzamento a Grano Duro).
- Punto di scatto della foto di campo
- Identificativo della foto di campo
- Orientamento della foto di campo
- Eventuali tare non rilevanti, contrassegnate da una "X"

Nel caso si renda necessario procedere ad una modifica della delimitazione dell'appezzamento effettuata in fotointerpretazione in quanto errata e non sia possibile effettuare la correzione della stessa direttamente sull'immagine, in quanto i confini effettivi non siano evidenti sull'immagine, Il tecnico dovrà procedere alla nuova delimitazione con un dispositivo GPS.

Lo stesso criterio verrà adottato per la delimitazione di eventuali tare rilevanti non delimitate in fotointerpretazione: qualora esse siano visibili sull'immagine VHR saranno scontornate direttamente nella finestra grafica; negli altri casi occorrerà procedere alla loro delimitazione con GPS.

Analogamente, infine, qualora il tecnico riscontri che l'appezzamento rilevato in fotointerpretazione ed oggetto del controllo sia nella realtà composto da 2 o più colture o macrousi o da una medesima coltura che per una quota parte risulti non ordinaria, insomma in tutti i casi in cui risulti utile ai fini del controllo procedere ad un'ulteriore suddivisione dell'appezzamento e questa non sia visibile e tracciabile sulla finestra grafica del Documento Unico di Controllo, tale delimitazione dovrà avvenire tramite un dispositivo GPS.

In questi casi il tecnico dovrà procedere alla registrazione del poligono GPS in modalità continua, seguendo, per quanto possibile, i confini fisici della porzione di appezzamento che intende misurare. Tale operazione dovrà essere ripetuta per tutte le porzioni dell'appezzamento. Per le modalità di dettaglio di utilizzo del dispositivo GPS si farà riferimento al manuale utente del dispositivo stesso.

Tutte le modifiche dovranno essere annotate sulla finestra grafica utilizzando il pennarello a punta fine di colore rosso.

6.4.3. COMPILAZIONE DEL DUC – PARTE TABELLARE

Apportate le eventuali variazioni sulla finestra grafica del Documento Unico di Controllo, il tecnico provvederà a completare la parte tabellare posta in basso nel documento. In particolare, qualora la coltura riscontrata sia presente tra quelle dichiarate di cui fa parte l'appezzamento a controllo ed elencate nella specifica colonna, il tecnico contrassegnerà con una "S" la colonna relativa ("PRES. UTIL. DICH".) e quindi ne registrerà lo stato colturale contrassegnando con una "X" solo una delle seguenti colonne:

- "IN ATTO" (se la coltura erbacea non è stata raccolta o nel caso di colture arboree)
- "STOPPIE" (nel caso di coltura erbacea mietuta ma terreno ancora non lavorato)
- "ARATO + RESIDUI" (nel caso di terreno lavorato e riconoscimento della coltura basato sul riscontro dei residui colturali effettivamente presenti)
- "MANCATO MANTENIMENTO" (nel caso di riscontro in campo delle condizioni di mancato mantenimento descritte ai paragrafi successivi)
- "NON ORDINARIA"
- "MANCATO RISPETTO PPP": tale colonna dovrà essere biffata con una "X" nel caso di Boschi Cedui a rotazione rapida, terreni a riposo e colture azoto-fissatrici dichiarati ai fini EFA, qualora su tali superfici il controllo in campo rilevi l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Nel caso sull'appezzamento oggetto di controllo si riscontri una coltura diversa da tutte quelle dichiarate ed elencate per la particella/aggregato di particelle, si potrà utilizzare per il rilievo del suo stato colturale una qualunque delle righe corrispondenti ai prodotti dichiarati, avendo però cura di contrassegnare con una "N" la colonna "PRES. UTIL. DICH". La sigla della coltura effettivamente riscontrata sarà esplicitamente riportata nella colonna

Qualora si sia proceduto alla delimitazione di una coltura con il GPS occorrerà inserire una "X" nella colonna "PRES. POLIGONO GPS".

Le violazioni delle norme BCAA riscontrate in campo saranno evidenziate da una "X" nella colonna "PRES. INFRAZIONE BCAA" in corrispondenza della coltura sulla quale l'infrazione risulta presente.

Nella colonna "DESCRIZIONE COLTURE ACCERTATE, VIOLAZIONI BCAA ACCERTATE E NOTE (RIFERITE ALL'APPEZZAMENTO A CONTROLLO)" saranno esplicitamente riportate le seguenti informazioni:

- la sigla della/e coltura/e accertata/e, corrispondente/i a quella/e indicata/e nella finestra grafica, selezionandola tra quelle previste nella tabella delle colture in allegato 5; qualora la coltura riscontrata sia una di quelle dichiarate e contrassegnate con una "S" nella colonna "PRES. UTIL. DICH" si potrà fare a meno di indicarla esplicitamente nella colonna di descrizione)
- la sigla dei parametri di gravità riscontrati per l'infrazione di una o più norme BCAA, qualora ne sia stata indicata la presenza con una "X" nella colonna "PRES. INFRAZIONE BCAA"; le sigle dei parametri da utilizzare sono quelle riportate nella tabella in allegato 6.

- Eventuali annotazioni che saranno considerate utili all'operatore che effettuerà la restituzione a video del rilievo.

Nella colonna "IDENTIFICATIVO FOTO DI CAMPO" saranno riportati gli identificativi delle foto di campo scattate, corrispondenti a quelli riportati nella finestra grafica.

Nella tabellina specifica per il rilievo delle BCAA e dei CGO territoriali il tecnico segnalerà con una X nell'apposita colonna se la BCAA o il CGO è rispettato, non rispettato o Non Applicabile alla porzione di territorio a cui si riferisce il DUC.

Infine il tecnico dovrà annotare nel piè di pagina la data del controllo e timbrare e firmare in modo leggibile il documento.

Ulteriori dettagli sulle modalità di rilievo saranno specificate nei paragrafi successivi.

6.4.4. EFFETTUAZIONE DELLE FOTO DI CAMPO

Al termine del rilievo di campo, per tutti gli appezzamenti controllati dovranno essere effettuate le riprese fotografiche, che documentino la realtà riscontrata sul terreno, con la macchina digitale.

In generale, il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);
- possibilmente contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc);
- documentino (con eventuali riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari come non ordinarietà della coltura, infrazioni agli obblighi di condizionalità BCAA);

In caso di utilizzo di macchina fotografica digitale, e nel caso in cui sull'appezzamento oggetto di indagine vengano riscontrati:

- utilizzi del suolo "accertati" non compatibili con gli utilizzi dichiarati o comunque diversi da quelli dichiarati;
- condizioni di non ordinarietà della coltura;
- condizioni di mancato mantenimento delle superfici agricole
- condizioni di infrazione alle norme in materia di Condizionalità BCAA;

Soprattutto nel caso di rilievo con esito negativo le riprese devono rappresentare chiaramente gli elementi che hanno determinato il mancato riconoscimento della superficie ammissibile ed inquadrare elementi del paesaggio che rendano ben riconoscibile l'appezzamento oggetto delle riprese, in modo da poter essere utilizzati quali elementi inoppugnabili della correttezza del rilievo sia in fase di convocazione delle aziende che in presenza di eventuali ricorsi successivi alla convocazione.

Le immagini dovranno essere prodotte **utilizzando fotocamere o smartphone dotati di GPS, dopo aver attivato la funzione TAG GPS**, in modo da acquisirne le informazioni geografiche utili al loro georiferimento al momento della loro acquisizione sul GIS AGEA. Le fotocamere devono avere una risoluzione sufficiente da consentire la corretta rappresentazione della realtà riscontrata.

Nei limitati casi in cui il segnale GPS non sia rilevato, Il tecnico potrà scattare immagini non georiferite inquadrando, però, nell'immagine fotografica (in tutte le riprese effettuate) il cartello didascalico di dimensioni non inferiori al formato A3, su cui dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- la sigla della provincia;
- il codice AGEA del tecnico;
- l'identificativo numerico dell'appezzamento (desunto dal DUC
- il numero progressivo della foto scattata (adottando il metodo di codifica comunicato da SIN)
- data del sopralluogo.

In tutti gli altri casi si potranno eseguire le riprese fotografiche non inquadrando la tabella didascalica.

In particolare si sottolinea la necessità di individuare, all'interno della ripresa fotografica, riferimenti fisici precisi (fabbricati, strade, alberi, ecc.) atti ad individuare inequivocabilmente l'appezzamento e/o la coltura di cui trattasi.

Dovranno altresì essere evidenti nella/e foto i particolari necessari a documentare l'esito del controllo.

I riferimenti di ogni scatto eseguito, dovranno essere annotati nell'apposita colonna della parte tabellare del DUC; sulla finestra grafica dello stesso documento, oltre all'identificativo della foto dovranno anche essere annotati con pennarello di colore rosso a punta fine il punto di ripresa fotografica (punto) e l'orientamento di scatto della foto (freccia).

6.4.5. FORAGGERE

6.4.5.1. CONTROLLO DI CAMPO DELLE FORAGGERE AVVICENDATE (ERBAI E PRATI AVVICENDATI)

Nel corso del sopralluogo di campo il tecnico accerterà la coltura praticata sull'appezzamento indagato limitandosi a "fotografare" fedelmente con il proprio rilievo la realtà riscontrata sul terreno. Soltanto così sarà possibile ricostruire esiti coerenti per le aziende costituenti il campione.

Va sottolineato, soprattutto per le "foraggere avvicendate" la necessità di evidenziare la modalità di utilizzazione delle colture così che non vi siano possibilità di equivocare il risultato dei sopralluoghi (per esempio di fronte ad un appezzamento coltivato ad avena andrà registrato sul DUC avena (se da granella), erbaio di graminacee (se affienata). Sull'elaborato grafico, all'interno del poligono interessato verranno apposte rispettivamente le sigle AVE, nel primo caso ed ECE nel secondo.

Nella tabella che segue, per le foraggere avvicendate, sono riepilogate le più comuni e probabili situazioni verificabili in campo e per ciascuna di esse la corretta codifica da utilizzare.

Occorre fare particolare attenzione ad utilizzare i codici corretti, soprattutto nel caso in cui la medesima superficie sia dichiarata come EFA o come coltura diversificante (ad esempio, nel caso di un medicaio in purezza dichiarato anche ai fini della diversificazione sarà opportuno rilevare l'appezzamento come MEDICA, piuttosto che come Erbaio o Prato di Leguminose.

	Descrizione	Utilizzo	sigla coltura
Erbai	ERBAI DI GRAMINACEE	Mais, Sorghi, Triticale, Orzo, Avena, Spelta, Segale, Frumento Tenero, Farro, Miglio perlato, Panico	ECE
		Loiessa	
	ERBAI DI LEGUMINOSE	Veccie, Pisello, Fava, Trifogli annuali, Cicerchia, Lupino, Fieno Greco, Serradella, Vigna sinensis, Soia	ELE
	ERBAIO MISTO E ALTRI ERBAI	Cavolo da foraggio, Colza e Ravizzone, Rapa, Rutabaga	ERB
		Barbabietola, Carota, Girasole	
Prati e Prati Pascoli		Di graminacee e leguminose in miscuglio tra loro	
	PRATI DI GRAMINACEE	Festuca spp., Dactylis glomerata, Lolium spp., Fleolo pratense, Bromi, Falaride, Agropiro, Agrostis, Alopecurus pratensis, Cynodon dactylon, Poa pratensis, Holcus lanatus ecc.	PRAG
	PRATI LEGUMINOSE	Erba medica non in purezza	PRAL
		Sulla	
		Trifogli perenni	
		Lupinella	
		Antillide e finestrino	

	PRATI MISTI DI GRAMINACEE E LEGUMINOSE	Erba medica e dactylis glomerata, Loietto e Trifoglio pratense	PRA
--	--	--	-----

N.B. Soltanto l'uso corretto e meditato dei codici colturali eviterà la possibilità di equivocare le risultanze dei rilievi.

Per la corretta identificazione e quindi l'esatta attribuzione delle sigle colturali non vi è alcuna difficoltà per le foraggere avvicendate annuali a ciclo primaverile estivo (es.: erbaio di mais e di sorgo) poiché al momento del controllo le colture sono in atto, lo stesso vale per i prati avvicendati (che occupano, per definizione, le superfici per periodi superiori all'anno). Soltanto per gli erbai a ciclo autunno-vernino e/o per i prati avvicendati già rotti al momento del sopralluogo (**acquisire lo stato di coltivazione "Arato con residui"**), si pone il problema della corretta determinazione della coltura. Anche in questi casi, un rapido esame dei residui colturali è risolutivo e permette in ogni caso la corretta attribuzione delle sigle colturali.

6.4.5.2. CONTROLLO DI CAMPO DELLE FORAGGERE NON AVVICENDATE (PRATI PERMANENTI)

Nel caso in cui su un'aparticella risulti dichiarata una superficie a Pascolo Magro con tara e sulla stessa sia stata rilevato in fotointerpretazione un pascolo magro con tara (codici GIS 659 e 654 o relativi codici approfonditi), al controllo di campo è delegata la verifica dell'effettiva utilizzazione foraggera (pascolo diretto o sfalcio) del pascolo con tara. Nella tabella seguente sono riportati i codici dichiarativi dei pascoli magri con tara, per i quali è richiesta la verifica dell'effettivo pascolamento.

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	DESCRIZIONE
054	009	PASCOLO ARBORATO - TARA 50%
063	009	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%
064	009	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%
103	009	PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%
380	009	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%
382	009	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%

La valutazione dell'effettiva utilizzazione foraggera dei pascoli con tara si basa sul riscontro nell'appezzamento oggetto di controllo di elementi oggettivi quali:

- presenza diretta di bovini, ovi-caprini, bufalini, suini, equini, ecc.
- riscontro di deiezioni riconducibili ad animali delle specie sopra descritte
- presenza diretta di macchine agricole preposte allo sfalcio della vegetazione
- riscontro di tracce di calpestio di animali domestici
- riscontro di tracce di brucatura della vegetazione erbacea o di scortecciamento di alberi ad opera di animali domestici

- riscontro di vegetazione erbacea sfalciata
- presenza di fieno raccolto in andane o in balle sulle superfici oggetto di controllo
- presenza di abbeveratoi e/o mangiatoie
- presenza di recinzioni preposte alla rotazione ed al razionale utilizzo dei pascoli
- presenza di strutture fisse o mobili per il ricovero degli animali
- contiguità dell'appezzamento con stalle od ovili

Qualora il tecnico riscontri la presenza di uno o più degli elementi sopra descritti a suffragio del fatto che la superficie oggetto di controllo abbia un effettiva utilizzazione foraggera, dovrà apporre sul DUC le sigle colturali PP20 (pascolo polifita magro (tara fino al 20%) - pascolato) e PP50 ((pascolo polifita magro (tara fino al 50%) - pascolato), rendendo di fatto eleggibili tali superfici.

Qualora, invece, il tecnico non riscontri alcuno degli elementi sopra descritti, considererà tali superfici non utilizzate ai fini agricoltivando con una X la colonna relativa al mancato mantenimento delle superfici agricole.

6.4.5.3. CONTROLLO DI CAMPO DEI PRATI PERMANENTI RIENTRANTI IN PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI (PLT)

VERIFICA DELLA EFFETTIVA UTILIZZAZIONE PER L'ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA

Una volta identificato sul terreno l'appezzamento a bosco oggetto di verifica attraverso i documenti fotocartografici in dotazione, il tecnico dovrà verificare la presenza di uno o più dei seguenti elementi oggettivi di riscontro eventualmente presenti sugli appezzamenti a bosco che interessano la particella in esame:

- presenza diretta di bovini, ovi-caprini, bufalini, suini, equini, ecc.
- riscontro di deiezioni riconducibili ad animali delle specie sopra descritte
- presenza diretta di macchine agricole preposte allo sfalcio della vegetazione
- riscontro di tracce di calpestio di animali domestici
- riscontro di tracce di brucatura della vegetazione erbacea o di scortecciamento di alberi ad opera di animali domestici
- riscontro di vegetazione erbacea sfalciata sulle superfici oggetto di controllo
- presenza di fieno raccolto in andane o in balle sulle superfici oggetto di controllo
- presenza di abbeveratoi e/o mangiatoie
- presenza di recinzioni preposte alla rotazione ed al razionale utilizzo dei pascoli
- presenza di strutture fisse o mobili per il ricovero degli animali
- contiguità dell'appezzamento con stalle od ovili

In caso di mancato riscontro di almeno uno dei suddetti elementi, il tecnico confermerà la classificazione di non eleggibilità di tale bosco, confermandone il codice di classificazione e non procederà alla valutazione della tara forfettaria come descritto al paragrafo successivo.

La conferma del codice di classificazione (Bosco) avverrà riportando sul DUC (Documento Unico di Campo) il relativo codice (codici 650, 300, 301, 302, 303, 304, 305 e 785) ed associando **obbligatoriamente** un'UNAR di tipo BOSCO (codice 650).

Successivamente tali informazioni dovranno essere memorizzate nel GIS all'interno della scheda di dettaglio per descrivere la tipologia di Unità Arboree (UNAR).

VALUTAZIONE DELLA TARA FORFETTARIA DA APPLICARE

Qualora siano stati riscontrati elementi oggettivi di utilizzazione zootecnica di cui al paragrafo precedente, il tecnico che svolgerà il controllo in campo dovrà fare una valutazione della percentuale di vegetazione erbacea presente sull'intero appezzamento nonché della percentuale addizionale di superficie coperta da arbusti e alberi che, in relazione alla loro natura ed al tipo di animali presenti, può essere utilizzata per le pratiche locali di pascolamento. In pratica il rilevatore che si è recato nella zona di sottobosco da investigare verifica innanzitutto se detto sottobosco sia completamente inaccessibile agli animali ed in tal caso confermerà la classificazione di non eleggibilità di tale bosco, confermandone il codice di classificazione dell'uso del suolo (650 o 300 - 301- 302- 303- 304- 305-785), ed associando ad esso il codice UNAR 650.

Negli altri casi il tecnico dovrà effettuare una valutazione della percentuale di superficie coperta da vegetazione erbacea e da arbusti e alberi utilizzabili per le pratiche locali di pascolamento in una zona rappresentativa della situazione media del bosco; in tale zona il tecnico dovrà delimitare idealmente intorno a sé una superficie di circa 100 mq (10 x 10) e valutare all'interno di essa la superficie coperta da vegetazione erbacea a quale delle seguenti categorie può essere assimilata:

Percentuale superficie inerbita	Tara forfettaria da applicare	Codice UNAR da associare al poligono bosco (650 o 300 - 301- 302- 303- 304- 305-785)
Tra 0% e 30%	100%	650
Tra 30% e 50%	70%	656
Tra 50% e 80%	50%	654
Tra 80% e 95%	20%	659
Tra 95% e 100%	0%	638

Nel caso in cui la percentuale di vegetazione erbacea risulti inferiore al 50% ma superiore al 30%, dovrà essere valutata dal tecnico che effettua il sopralluogo l'eventuale presenza ed incidenza di essenze arboree o arbustive che, in base alla sua conoscenza del territorio, delle forme di allevamento tradizionalmente praticate, della rusticità delle razze autoctone diffuse in zona, sono utilizzate a fini alimentari dal bestiame. La percentuale stimata di superficie coperta da tali essenze dovrà quindi aggiunta alla percentuale di superficie erbacea precedentemente valutata; qualora la somma della percentuale di vegetazione erbacea e di quella arborea o arbustiva pascolabile risulti superiore al 50%, l'ammissibilità dell'appezzamento potrà essere elevata al 50% e tale fattispecie sarà rilevata sul DUC con l'attribuzione dell'UNAR 657:

Percentuale superficie inerbita	Percentuale superficie arborea o arbustiva pascolata	Percentuale complessiva di vegetazione pascolata (X% + Y%)	Tara forfettaria da applicare	Codice UNAR da associare al poligono bosco (650 o 300 - 301- 302- 303- 304- 305-785)
---------------------------------	--	---	-------------------------------	--

X%	Y%	Se >50%	50%	657
(tra 30% e 50%)				

Per meglio guidare alla valutazione delle categorie sopra riportate si allegano alcuni esempi fotografici (Allegato 10).

L'attribuzione della eventuale tara forfettaria all'appezzamento classificato come bosco in fotointerpretazione avverrà indicando sul DUC (Documento Unico di Campo) uno dei codici UNAR descritti nella precedente tabella. Successivamente tali informazioni dovranno essere memorizzate nel GIS all'interno della scheda di dettaglio per descrivere la tipologia di Unità Arboree (UNAR).

Verranno ritenute eleggibili le sole parcelle con riscontro positivo della effettiva utilizzazione zootecnica e con valutazione della tara forfettaria inferiore al 100%.

E' importante sottolineare che i controlli di campo dovranno essere svolti nel periodo in cui normalmente avviene lo sfruttamento per l'alimentazione zootecnica di tali superfici ed in cui le condizioni climatiche rendono raggiungibili tali parcelle, normalmente ubicate in terreni a quote altimetriche medio-alte (tendenzialmente quindi nel periodo estivo).

Nel corso della visita in campo, il controllore effettuerà una o più foto digitali (possibilmente georiferite) da allegare al verbale di controllo relativo alla parcella oggetto della visita e da acquisire al GIS.

Al termine del rilievo di campo, per tutti gli appezzamenti controllati dovranno essere effettuate le riprese fotografiche, che documentino la realtà riscontrata sul terreno, con la macchina digitale.

In generale, il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);
- possibilmente contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc);
- documentino (con eventuali riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari che confermino l'utilizzazione zootecnica (recinzioni, abbeveratoi, animali al pascolo, etc.) o la facciano ritenere esclusa (impenetrabilità del bosco);

Il tecnico dovrà inquadrare nell'immagine fotografica una tabella di dimensioni non inferiori al formato A3 su cui dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- la sigla della provincia;
- il codice AGEA del tecnico;
- l'identificativo numerico della particella (desunto dal DUC)
- il numero progressivo della foto scattata
- data del sopralluogo.

Dovranno altresì essere evidenti nella/e foto i particolari necessari a documentare l'esito del controllo.

I riferimenti di ogni scatto eseguito, dovranno essere annotati nell'apposita colonna della parte tabellare del DUC; sulla finestra grafica dello stesso documento. Oltre all'identificativo della foto dovranno anche essere annotati con pennarello di colore rosso a punta fine il punto di ripresa fotografica (punto) e l'orientamento di scatto della foto (freccia).

6.4.6. SUPERFICI MESSE A RIPOSO

Il DM Mipaaf n. 5604 del 7 ottobre 2018 definisce il terreno a riposo “un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell’anno di domanda”.

Lo stesso DM prevede la possibilità di seminare il terreno a riposo con specie mellifere di cui all’allegato IV dello stesso (sotto riportato), in purezza o in miscugli purchè tali specie rimangano predominanti; per tale fattispecie di terreni a riposo il periodo continuativo minimo è di 7 mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell’anno di domanda.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un’attività agricola di cui e può essere:

- terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- terreno coperto da vegetazione spontanea;
- terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali;
- terreno seminato con specie mellifere di cui all’allegato IV, in purezza o in miscugli purchè tali specie rimangano predominanti.

Allegato IV
(articolo 16, comma 2, lettera d)
Elenco delle specie mellifere

Fiordaliso (<i>Centaurea</i>)
Dondolino (<i>Coronilla</i>)
Radichiella (<i>Crepis</i>)
Rughetta selvatica (<i>Diplotaxis</i>)
Trifoglio (<i>Dorycnium</i>)
Calcatreppolo (<i>Eryngium</i>)
Viperina azzurra (<i>Echium</i>)
Sparviere (<i>Hieracium</i>)
Sferracavallo (<i>Hippocrepis</i>)
Ambretta (<i>Knautia</i>)
Falsa ortica (<i>Lamium</i>)
Linola, Erba strega (<i>Linaria</i>)
Facelia (<i>Phacelia</i>)
Asfodelo (<i>Asphodelus</i>)
Ferula (<i>Ferula</i>)
Siderite, Mascarenna (<i>Sideritis</i>)
Scarlina, Spina janca (<i>Galactites</i>)
Busnaga (<i>Daucus visnaga</i>)
Mentuccia, Nepetella (<i>Calamintha</i>)

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d’interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.

Fatto salvo quanto previsto sopra, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- semina di specie mellifere di cui all’allegato IV (elenco sopra riportato) e colture a perdere per la fauna;
- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide,
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

Sui terreni lasciati a riposo ai fini EFA non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari, così come definiti agli articoli 2 e 3 del Regolamento (Ue) n. 1107/2009.

La verifica in campo sarà volta a determinare il rispetto dei requisiti di ammissibilità sopra esposti e, in aggiunta a ciò, al rispetto del mantenimento di tali superfici, che rimangono comunque, seppur ritirate dalla produzione, rimangono superfici agricole. Nel caso venga riscontrata sull'appezzamento la presenza diffusa di vegetazione arbustiva presente da oltre un anno, incompatibile con l'esecuzione di eventuali lavorazioni necessarie al mantenimento della superficie agricola (trinciatura, erpicatura, sfalcio, ecc.), l'appezzamento dovrà essere considerato non mantenuto e tale condizione dovrà essere registrata sul DUC con l'apposizione della sigla MM.

Se la verifica di campo conferma la presenza delle superfici ritirate dalla produzione, tali superfici potranno essere classificate, ove la fotointerpretazione non lo abbia già fatto, con uno dei codici di rilievo previsti per i terreni messi a riposo nella tabella riportata in allegato 5. Nel caso in cui si rilevi un terreno a riposo seminato con specie mellifere, anche in miscuglio, purché predominanti, dovrà essere utilizzato la specifica nuova codifica IP-SM, che sarà riportata a video con il nuovo codice GIS 864 - TERRENO A RIPOSO SEMINATO CON SPECIE MELLIFERE: tale distinzione si rende necessaria in considerazione del diverso fattore di ponderazione previsto per tale tipologia di EFA (1,5), rispetto al fattore di ponderazione normalmente previsto per le superfici agricole ritirate dalla produzione dichiarate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo EFA.

6.4.7. SUPERFICI IMBOSCHITE (MISURE FORESTALI E SET-ASIDE STRUTTURALE)

Affinché gli impianti di arboricoltura da legno, siano ritenuti ammissibili al premio previsto, si ritiene necessario che essi siano condotti secondo "l'ordinaria" tecnica di coltivazione.

Per gli impianti di arboricoltura da legno, qualora siano presenti porzioni di un appezzamento all'interno delle quali le piante, pur essendo state messe a dimora, presentano una crescita stentata o delle fallanze estese (in modo prevalente rispetto alle dimensioni dell'impianto), tali porzioni dell'appezzamento dovranno essere considerate non come tare ma come porzioni di coltura "non ordinaria".

Si precisa che in caso di difformità di superficie, derivante dalla presenza di aree accertate con "coltura non ordinaria", eventuali condizioni specifiche definite dalla normativa regionale circa la percentuale finale di attecchimento delle piante e/o la percentuale di copertura del suolo, saranno oggetto di valutazione nel corso di una successiva fase di contraddittorio con il Beneficiario.

Eventuali casi di calamità (quali la siccità, alluvioni, attacchi parassitari, ecc.) saranno verificati nel corso delle attività di incontro in contraddittorio. Nel corso del contraddittorio, il Beneficiario potrà produrre la necessaria documentazione atta a dimostrare le circostanze eccezionali.

Si evidenzia che nella generalità dei casi, per gli impianti di arboricoltura da legno, non sono considerate compatibili le consociazioni di colture erbacee / orticole da reddito con l'ammissibilità della superficie al pagamento, altresì non è consentito il pascolamento all'interno di tali superfici.

La verifica della presenza di colture da reddito riferibili a specie diverse da quelle che costituiscono l'impianto stesso, o il pascolamento di dette superfici, rendono tali superfici non ammissibili.

Eventuali deroghe a carattere regionale, in materia di ammissibilità di consociazioni e/o pascolamento della superficie oggetto dell'intervento, saranno valutate in sede di contraddittorio con il Beneficiario.

Nel caso in cui il controllo abbia definito la coltura o parte di essa come "non ordinaria", è obbligatorio effettuare delle fotografie di campo che dimostrino al meglio detta condizione per ciascun appezzamento interessato dal problema.

Per imboschimenti rilevati sulle domande di forestazione relative alle misure 2.2.1, 2.2.3 ed 8 della nuova programmazione si dovrà di norma procedere alla delimitazione dei nuovi impianti mediante dispositivi GPS, in

considerazione del fatto che i nuovi impianti risultano nella norma non riconoscibili sulle immagini a disposizione della fotointerpretazione, per quanto aggiornate esse siano.

Solo nei rari casi in cui il giovane impianto risulti avere uno sviluppo vegetativo apprezzabile anche sulle immagini aggiornate in uso per la fotointerpretazione e sulle stesse siano valutabili anche le eventuali aree tecniche, si potrà procedere alla delimitazione dell'impianto direttamente nella fase di fotointerpretazione.

Per i suddetti impianti dovranno comunque essere acquisite le caratteristiche agronomiche principali, annotandole nel corso del controllo in campo sulle relative schede di rilievo, che dovranno essere compilate in tutti i campi (la descrizione degli stessi è riportata nel paragrafo 5.2.3 precedente).

Si raccomanda comunque di prendere visione dei bandi regionali al fine di poter tenere nella giusta considerazione gli elementi, differenti per ciascuna Regione, che possono avere una ricaduta sulla misurazione della superficie ammissibile dell'impianto: ci si riferisce fondamentalmente alla percentuale di tare interne ammesse ed alla percentuale di fallanze. Qualora la stima della superficie occupata da tare o da fallanze apprezzata risulti superiore ai limiti previsti dal bando della regione in cui ricade l'impianto, si consiglia di procedere alla delimitazione in campo con il dispositivo GPS delle tare/fallanze più estese, al fine di escluderle dalla misurazione dell'impianto e riportare la percentuale di tali elementi rispetto alla superficie totale al di sotto delle soglie previste.

Qualora le superfici oggetto di rimboschimento siano boschi cedui a rotazione rapida dichiarate anche ai fini EFA (ad esempio Pioppi), nell'ambito del controllo dovrà essere valutato anche il rispetto del divieto dell'utilizzo di prodotti fitosanitari (PPP), come descritto nel paragrafo 6.6. **DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI SU EFA successivo.**

6.4.8. SUPERFICI NON SEMINABILI

A parte le categorie ben definite già nel paragrafo relativo alla fotointerpretazione (BOSCHI, TARE, MANUFATTI, ACQUE) tra le non seminabili rientrano anche altre superfici non coltivabili né accessibili al pascolo degli animali (ad esempio gli arenili, calanchi, boschi di conifere, etc.). A tali superfici verrà attribuito il codice ANC (Area Non Coltivabile).

6.4.9. FONDO INACCESSIBILE / RISERVATO

Qualora l'appezzamento oggetto di verifica di campo non sia accessibile da parte del tecnico di campo (ad esempio nei terreni recintati oppure inclusi in aree riservate (zone militari, aeroportuali, etc.) e la visibilità esterna non consenta di evidenziare il tipo di coltura praticata, il tecnico dovrà riportare sulla finestra grafica del DUC, in corrispondenza dell'appezzamento, la sigla "F"; e, nella colonna relativa alle descrizioni della parte tabellare, uno dei seguenti motivi di mancato accesso:

- ✓ fondo recintato;
- ✓ impedito accesso da persone;
- ✓ impedito accesso da animali;

Rientrano nella casistica del fondo chiuso (F) anche le aree riservate; per esse valgono quindi le modalità operative già descritte per il caso del fondo inaccessibile.

Queste anomalie potranno essere risolte solo con contraddittorio in campo, richiesto dal produttore in fase di convocazione.

6.5. NON ORDINARIETÀ

In tutti i casi in cui la fotointerpretazione rilevi appezzamenti o loro porzioni con colture “non ordinarie” è prevista una verifica in campo volta a riscontrare la presenza o meno di evidenze di uno stato “non ordinario” della coltura.

Superfici a seminativo

Le porzioni di un appezzamento a seminativo dichiarato ad aiuti volontari accoppiati o a misure di sostegno dello Sviluppo Rurale all'interno delle quali la coltura, pur essendo stata seminata, ha avuto una crescita stentata o delle fallanze, risultano considerate in fase di fotointerpretazione non come tare ma come porzioni di coltura non ordinaria e come tali vengono automaticamente inviate dall'applicativo al controllo in campo. Il carattere di non ordinarietà comporta la mancata ammissibilità di tali superfici agli aiuti accoppiati volontari o alle misure di sostegno dello Sviluppo Rurale, mentre rimane salvaguardata l'ammissibilità ai pagamenti disaccoppiati richiesti sul seminativo.

Ai fini dell'“ordinarietà” in generale il tecnico dovrà valutare che sulle superfici investite a colture seminate “*le colture siano mantenute almeno fino all'inizio del periodo di fioritura in condizioni normali di crescita*”.

Qualora il tecnico riscontri la presenza di una coltura in atto (non raccolta), dovrà valutare l'ordinarietà della stessa prendendo in considerazione principalmente la densità di piante a metro quadro e lo sviluppo delle stesse.

Il tecnico, in base ai concetti di ordinarietà sopra esposti, dovrà verificare che la coltura in atto sia stata seminata secondo i requisiti tecnici diffusi localmente.

Inoltre, secondo la Legge n. 185 del 14 febbraio 1992, verranno definite a livello regionale le eventuali aree colpite da eventi calamitosi, quali la siccità, alluvioni ecc..

Nel corso del controllo di campo il tecnico, non a conoscenza delle aree definite dalle singole Regioni, considererà come “non ordinarie” anche le colture che abbiano subito danneggiamenti a causa di presumibili calamità naturali.

In fase di successivo riporto a video o convocazione, per i soli Comuni colpiti da eventi calamitosi, comunicati dall'AGEA alle singole sedi provinciali, tali colture “non ordinarie” saranno considerate ammissibili.

Nel caso in cui il controllo di campo abbia definito la coltura “non ordinaria” è obbligatorio effettuare delle fotografie di campo georiferite che dimostrino al meglio detta condizione colturale per ciascun appezzamento interessato dal problema, avendo cura di inquadrare nell'immagine fotografica, nel caso di mancata ricezione del segnale GPS, il cartello didascalico riportante gli estremi della/e particella/e con colture NON ORDINARIE. Anche nel caso in cui una condizione di non ordinarietà attribuita per fotointerpretazione sia confutata dal controllo in campo sarà necessario effettuare obbligatoriamente delle foto di campo, che rappresentino, invece, le condizioni di coltivazione ordinaria della coltura.

In caso di conferma della “non ordinarietà”, il tecnico dovrà riportare:

- sulla finestra grafica del DUC la sigla della coltura riscontrata e la sigla “N-OR” (coltura non ordinaria); ad esempio se venisse accertata una coltura non ordinaria di girasole si scriverà “GS N-OR”;

- nella colonna “STATO COLTURA ” della parte tabellare del documento dovrà biffare la colonna corrispondente allo stato di coltivazione Non Ordinario;
- nella colonna “DESCRIZIONE COLTURE ACCERTATE, VIOLAZIONI BCAA ACCERTATE E NOTE (RIFERITE ALL’APPEZZAMENTO A CONTROLLO)” della parte tabellare del documento la descrizione della coltura riscontrata e la sigla N-OR, con i riferimenti delle foto di campo.

Colture permanenti

Per le colture permanenti arboree da frutto (oliveti, vigneti, frutteti) il concetto di ordinarietà coincide con il rispetto del mantenimento di tali superfici agricole (ved. paragrafo successivo); in caso di mancato rispetto, decade il diritto al percepimento di qualsiasi aiuto (sia disaccoppiato che accoppiato) sulle superfici individuate come non mantenute.

Nel caso in cui la coltura permanente, invece, sia un impianto forestale soggetto a contributo [da Reg. CEE 2078/92, Reg. CEE 2080/92, Reg. CEE 1609/89, Reg. CE 1257/99, Mis. F e H per impegni assunti prima del 31/12/2006, Reg. CE 1698/2005 per impegni assunti tra il 2007 e il 2014, Reg. UE 1305/2013, Reg. UE 809/14, Reg. 640/14 per i nuovi impegni 2015], le porzioni dello stesso per le quali le piante presentano una crescita stentata o sono presenti delle fallanze sono state considerate in fase di fotointerpretazione non come tare, ma come porzioni di coltura non ordinaria, e di conseguenza avviate dal software al successivo controllo di campo. Anche in questo caso la condizione di non ordinarietà esclude l’ammissibilità agli aiuti accoppiati previsti nelle misure di sostegno specifiche dello sviluppo rurale, ma non quella relativa agli aiuti disaccoppiati.

Il tecnico, in campo, sulle porzioni definite come “non ordinarie” in fase di fotointerpretazione, dovrà confermare o meno la “non ordinarietà”, secondo gli stessi parametri più sopra definiti (crescita stentata, fallanze, ecc.).

Nel caso in cui il controllo di campo abbia definito la coltura “non ordinaria” è obbligatorio effettuare delle fotografie di campo georiferite che dimostrino al meglio detta condizione colturale per ciascun appezzamento interessato dal problema, avendo cura di inquadrare nell’immagine fotografica, nel caso di mancata ricezione del segnale GPS, il cartello didascalico riportante gli estremi della/e particella/e con colture NON ORDINARIE. Anche nel caso in cui una condizione di non ordinarietà attribuita per fotointerpretazione sia confutata dal controllo in campo sarà necessario effettuare obbligatoriamente delle foto di campo, che rappresentino, invece, le condizioni di coltivazione ordinaria della coltura.

In caso di conferma della “non ordinarietà”, il tecnico dovrà riportare:

- sulla finestra grafica del DUC la sigla della coltura riscontrata e la sigla “N-OR” (coltura non ordinaria); ad esempio si scriverà “ARL N-OR”;
- nella colonna “STATO COLTURA ” della parte tabellare del documento dovrà biffare la colonna corrispondente allo stato di coltivazione Non Ordinario;
- nella colonna “DESCRIZIONE COLTURE ACCERTATE, VIOLAZIONI BCAA ACCERTATE E NOTE (RIFERITE ALL’APPEZZAMENTO A CONTROLLO)” della parte tabellare del documento la descrizione della coltura riscontrata e la sigla N-OR, con i riferimenti delle foto di campo, .

6.6. DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI SU EFA

6.6.1. ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI (PPP)

Il DM 5465 del 7 giugno 2018 ha prescritto il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari nel caso di colture quali **boschi cedui a rotazione rapida, terreni a riposo e colture azotofissatrici**, quando queste superfici sono dichiarate allo scopo di soddisfare l'obbligo di "area di interesse ecologico" (EFA).

Il divieto non impedisce agli agricoltori di utilizzare i PPP sulle predette superfici in generale, ma solo nel caso in cui si voglia utilizzare tali superfici per soddisfare l'obbligo EFA.

Ai fini EFA, il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari è totale e include anche le situazioni in cui è necessario controllare le infestanti nocive e le specie invasive.

6.6.2. IL PERIODO DEL DIVIETO DI UTILIZZO DEI PPP

La durata del divieto corrisponde alla durata dell'elemento EFA.

Terreni a riposo

Il periodo di divieto corrisponde al periodo minimo fissato dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 45, paragrafi 2 e 9 del regolamento (UE) n. 639/2014: in Italia il DM 5604 del 2 ottobre 2017 ha stabilito per i terreni a riposo un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda.

Dopo questo periodo obbligatorio, gli agricoltori possono preparare il terreno per la produzione successiva.

Nel caso di terreni a riposo pluriennale, il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari è applicato, ogni anno di ritiro, durante il periodo minimo fissato dallo SM, fintantoché il terreno a riposo è dichiarato ai fini EFA.

Colture azotofissatrici

A norma dell'articolo 45, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 639/2014, le colture azotofissatrici devono essere presenti durante la loro stagione vegetativa. Pertanto, la durata del divieto corrisponde al ciclo vegetativo della singola coltura e il periodo in cui non è possibile utilizzare PPP inizia alla semina e termina dopo la raccolta.

Boschi cedui a rotazione rapida

Per tutto il loro ciclo produttivo (comunque non superiore a 8 anni).

6.6.3. IL CONTROLLO IN CAMPO DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI UTILIZZO DEI PPP

Il controllo in campo si basa su un'ispezione visiva dello sviluppo e dell'aspetto delle colture (sia della vegetazione che del terreno sottostante), paragonandoli all'aspetto visivo delle medesime colture in zone circostanti in cui sono stati utilizzati i prodotti fitosanitari; l'ispezione delle aree circostanti dovrebbe consentire ai tecnici di valutare l'effetto deriva dai terreni adiacenti.

Qualora il tecnico, sulla base della predetta valutazione visiva, ritenga che sulle superfici agricole dichiarate ai fini EFA dal beneficiario e soggette all'obbligo siano stati utilizzati prodotti fitosanitari (escludendo l'effetto deriva da terreni circostanti) segnalerà tale circostanza registrando:

- sulla finestra grafica del DUC la sigla della coltura EFA riscontrata e la sigla “PPP” (utilizzo prodotti fitosanitari); ad esempio si scriverà “AZF PPP”;
- nella colonna “STATO COLTURA ” della parte tabellare del documento dovrà biffare con una “X” la colonna corrispondente allo stato di coltivazione Mancato rispetto PPP;
- nella colonna “DESCRIZIONE COLTURE ACCERTATE, VIOLAZIONI BCAA ACCERTATE E NOTE (RIFERITE ALL’APPEZZAMENTO A CONTROLLO)” della parte tabellare del documento la descrizione della coltura riscontrata e la sigla PPP, con i riferimenti delle foto di campo, .

6.7. MANTENIMENTO DI UNA SUPERFICIE AGRICOLA E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA

Per le superfici oggetto di domanda, secondo quanto previsto dal Reg. 1307/2013 Art. 4 e dal DM n. 1420 del 26 febbraio 2015, gli agricoltori dovranno “mantenere” le superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Ai fini della verifica in campo del “mantenimento”, il tecnico dovrà in particolare considerare le parcelle agricole a cui il fotointerprete ha attribuito lo stato di coltivazione “MANCATO MANTENIMENTO” o i codici colturali del “pascolo con tara”.

In caso di conferma in campo del “mancato mantenimento” tale circostanza dovrà essere annotata apponendo una X nella colonna “MANCATO MANTENIMENTO” della parte tabellare del DUC riservata al rilievo alfanumerico.

6.7.1. ABBANDONO DELLE SUPERFICI AGRICOLE

Qualora la verifica di campo rilevi che il mancato mantenimento delle superfici non sia limitato alla campagna corrente ed in base all’esame della qualità e dell’età della vegetazione arbustiva presente si possa desumere la mancata applicazione delle pratiche colturali previste per il mantenimento da almeno 3 anni, tali superfici saranno classificate come **superfici abbandonate**, utilizzando le sigle colture **SEM-ABB** (nel caso di un seminativo) e **ARB-ABB** (nel caso di una coltura arborea), che in fase di ripoto a video saranno tradotte nei rispettivi codici GIS **667** e **668** e tale classificazione renderà di fatto tali terreni inleggibili sia per la campagna corrente che per le successive.

6.7.2. SUPERFICI A SEMINATIVO

Una superficie agricola a seminativo si considera “mantenuta” quando è accessibile per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, non abbisogna di interventi preparatori oltre il ricorso dei metodi e dei macchinari agricoli ordinari e almeno annualmente è sottoposta a pratiche agronomiche che prevengano la formazione di potenziali inneschi di incendi e limitino la diffusione delle infestanti.

6.7.3. SUPERFICI SEMINATE CON PAGAMENTO “DISACCOPIATO”

In caso di parcella agricola in campo a seguito di stato di coltivazione “MANCATO MANTENIMENTO” attribuito in fotointerpretazione, in particolare per appezzamenti con pagamento “disaccoppiato”, il tecnico dovrà verificarne

l'accessibilità, l'apprezzabile presenza o meno di infestanti poliennali che sporcano la trama omogenea della vegetazione erbacea, la traccia di lavorazioni del terreno.

Il tecnico, in caso di conferma del mancato mantenimento, dovrà aver cura di effettuare delle foto di campo georiferite che rappresentino in maniera inconfutabile le evidenze del "mancato mantenimento" della superficie agricola, inquadrando nell'immagine fotografica, nel caso di mancata ricezione del segnale GPS, il cartello didascalico riportante gli estremi della/e particella/e con colture NON ORDINARIE; in caso di confutazione del mancato mantenimento attribuito in fotointerpretazione, le foto dovranno invece inquadrare le evidenze della pratica annuale svolta dall'azienda.

In caso di conferma del mancato mantenimento, il tecnico dovrà riportare:

- sulla finestra grafica del DUC la sigla "SEM" seguita da "N-MA" (coltura non mantenuta);
- nella colonna "DESCRIZIONE COLTURE ACCERTATE, VIOLAZIONI BCAA ACCERTATE E NOTE (RIFERITE ALL'APPEZZAMENTO A CONTROLLO)" della parte tabellare del documento la descrizione della coltura "SEM" seguita dalla sigla "N-MA", con i riferimenti delle foto di campo.

6.7.4. SUPERFICI SEMINATE CON PAGAMENTO "ACCOPPIATO"

In caso di parcelle con pagamento "accoppiato", oltre alla valutazione del "mantenimento" come appena sopra specificato, l'attenzione del tecnico dovrà rivolgersi anche all'"ordinarietà" dello stato di coltivazione della coltura, legata alle condizioni normali di crescita secondo l'"ordinaria" tecnica di lavorazione praticata a livello locale.

6.7.5. SUPERFICI CON "TERRENI A RIPOSO"

Nel caso di verifica del "mantenimento" sui terreni dichiarati a riposo, i quali richiedono comunque un'attività di gestione (art. 10 DM n. 1420 del 26 febbraio 2015), sicuramente in data successiva al 31 luglio (sui terreni dichiarati a riposo ai fini delle EFA o dichiarati a riposo e ricadenti nelle aree Natura 2000 è infatti vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno), il tecnico dovrà valutare l'effettiva attuazione di pratiche agronomiche atte a prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi e la diffusione delle infestanti (trinciatura, erpicatura, sfalcio in periodi consentiti): in caso di verifica in campo di "mancato mantenimento", il tecnico dovrà comportarsi come segnalato nel sotto-paragrafo "Superfici seminate con pagamento "disaccoppiato"", indicando come codice della coltura quello definito per le "superfici a riposo", seguito dalla sigla "N-MA" (coltura non mantenuta).

6.7.6. COLTURE PERMANENTI

In merito alle colture permanenti, oltre a quanto già riportato per le superfici a seminativo, il "mantenimento" è osservato quando le piante si presentano in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali: ciò può essere tradotto in pratica nel rispetto annuale del controllo di rovi e infestanti e della corretta gestione del suolo per ogni varietà di coltura permanente, nonché nella potatura annuale di vigneti e frutteti, nella spollonatura, almeno ogni triennio, degli olivi e nella potatura, almeno ogni cinque anni, degli olivi stessi.

Il tecnico, se chiamato a effettuare tale verifica, dovrà accertare che le colture permanenti presenti, in particolare oliveti, vigneti, frutteti, impianti “forestali”, siano sottoposte alle pratiche agricole previste dalla norma del “mantenimento”. In particolare valuterà sulla coltura il “MANCATO MANTENIMENTO” quando risulta assente almeno una delle seguenti pratiche agronomiche:

- per ogni coltura permanente, tracce di pratiche agricole volte a eliminare le infestanti, prevenendo la formazione di potenziali inneschi di incendi, e i rovi, così da mantenere in buone condizioni le chiome delle piante, nonché volte a gestire nel migliore dei modi il suolo;
- per i vigneti e i frutteti, le prescritte potature;
- per gli oliveti, la spollonatura e le potature prescritte.

Il tecnico, in caso di conferma del mancato mantenimento, dovrà aver cura di effettuare delle foto di campo georiferite che rappresentino in maniera inconfutabile le evidenze del “mancato mantenimento” delle superfici investite a colture permanenti, inquadrando nell’immagine fotografica, nel caso di mancata ricezione del segnale GPS, il cartello didascalico riportante gli estremi della/e particella/e con colture NON ORDINARIE; in caso di confutazione del mancato mantenimento attribuito in fotointerpretazione, le foto dovranno invece inquadrare le evidenze della pratica annuale svolta dall’azienda.

In caso di conferma del mancato mantenimento, il tecnico dovrà riportare:

- ✓ sulla finestra grafica del DUC la sigla della coltura riscontrata (es. OLI, VIT, FTR, ARL, ecc.) seguita da “N-MA” (coltura non mantenuta);
- ✓ nella colonna “DESCRIZIONE COLTURE ACCERTATE, VIOLAZIONI BCAA ACCERTATE E NOTE (RIFERITE ALL’APPEZZAMENTO A CONTROLLO)” della parte tabellare del documento, oltre alla descrizione della coltura riscontrata, come sopra indicato, i riferimenti delle foto di campo.

6.7.7. PRATI PERMANENTI

Relativamente ai prati permanenti, il “mantenimento” si può considerare assolto quando su tali superfici è soddisfatta la condizione del pascolamento o, in alternativa, un’attività di sfalcio o altra operazione colturale di eguale efficacia ai fini del “mantenimento” stesso.

Il controllo in campo da parte del Tecnico avverrà con le stesse caratteristiche del controllo di campo delle “foraggere non avvicendate (permanenti)”, *valutandone il pascolamento o, in alternativa, la presenza di altra operazione colturale atta al “mantenimento dello stesso.*

In particolare, si ricorda che il tecnico, in caso di conferma del mancato mantenimento per visibile assenza di pascolamento o di altra operazione colturale, dovrà aver cura di effettuare delle foto di campo georiferite che rappresentino in maniera inconfutabile le evidenze del “mancato mantenimento” delle superfici verificate a “pascolo con tara”, inquadrando nell’immagine fotografica, nel caso di mancata ricezione del segnale GPS, il cartello didascalico riportante gli estremi della/e particella/e; in caso di avvenuto pascolamento o di verifica di altra operazione colturale, le foto dovranno invece inquadrare le evidenze della pratica annuale svolta.

In caso di verifica di mancato mantenimento (assenza di pascolamento o di altra operazione colturale), il tecnico dovrà riportare:

- ✓ sulla finestra grafica del DUC la sigla dell'uso del suolo riscontrato (es. PP20-NP - PP50-NP, ecc.) contrassegnando con una X l'apposita colonna "Mancato mantenimento" della parte tabellare del DUC
- ✓ nella colonna "DESCRIZIONE COLTURE ACCERTATE, VIOLAZIONI BCAA ACCERTATE E NOTE (RIFERITE ALL'APPEZZAMENTO A CONTROLLO)" della parte tabellare del documento, oltre alla descrizione della coltura riscontrata, come sopra indicato, i riferimenti delle foto di campo.

6.7.8. VALUTAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE DICHIARATE "NON MANTENUTE"

I beneficiari, in fase di predisposizione del piano di coltivazione, hanno la possibilità di considerare alcune superfici agricole inammissibili, dichiarando che su di esse non esercitano alcuna attività di mantenimento. Le autorità italiane ed i servizi della Commissione chiedono di verificare con i controlli in loco un campione di tali superfici, al fine di verificare che esse non siano state dichiarate come "non mantenute" esclusivamente al fine di conseguire una riduzione della base di calcolo dei titoli (ed aumentarne conseguentemente il valore unitario) o di rientrare nelle soglie previste per l'esenzione dagli obblighi del greening, continuando invece ad esercitare attività agricola su di esse.

Il controllo in campo da parte del Tecnico sarà pertanto condotto con obiettivi opposti a quelli sul mantenimento delle superfici agricole e finalizzato alla verifica dell'effettiva assenza di pratiche agricole sulle superfici indagate.

Il tecnico dovrà verificare a seconda della tipologia di superfici, l'assenza di produzione nonché quella di pratiche agronomiche volte alla conservazione delle superfici in uno stato idoneo alla produzione (lavorazioni del terreno, sfalci, concimazioni, trattamenti volti all'eliminazione di infestanti, assenza di potature nelle colture arboree); sui prati permanenti e sui pascoli magri non dovranno inoltre essere riscontrate tracce di pascolamento.

Il tecnico dovrà riportare l'esito delle sue verifiche sul DUC, contrassegnando con una X, in caso di conferma del "non mantenimento" dichiarato, l'apposita colonna "Mancato mantenimento" della parte tabellare ed effettuando adeguate riprese fotografiche georiferite volte a rappresentare gli elementi inequivocabili che lo hanno portato a tale valutazione (oltre, ovviamente, al cartello didascalico riportante gli estremi della/e particella/e nel caso di mancata ricezione del segnale GPS).

Al contrario, nel caso di riscontro di elementi riconducibili ad una qualunque pratica agronomica apportata o del pascolamento nel caso di prati permanenti (ed in particolare nei pascoli magri) la condizione di superficie agricola "mantenuta", oltre all'assenza della "X" nella colonna Mancato mantenimento, dovrà essere esplicitamente indicata nelle note con l'apposizione del suffisso -MAN (es. OLI-MAN o PP20-MAN) alla sigla dell'uso agricolo riscontrato. A maggior ragione in tal caso, che configura una possibile sanzione per il beneficiario, sarà necessario produrre adeguate riprese fotografiche a testimonianza dell'utilizzo agricolo di tali superfici.

6.8. ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA

L'“attività minima” si riferisce alle superfici a “prato permanente” caratterizzate da vincoli ambientali (di altitudine e pendenza) e si esplica anch'essa attraverso un'attività di pascolamento o, in alternativa, di sfalcio o altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Il controllo di campo si svolgerà al pari di quanto già specificato nel paragrafo precedente per le superfici a prato permanente. La verifica dell'altitudine e della pendenza non saranno oggetto di valutazione da parte del tecnico in quanto già controllati amministrativamente sul fascicolo aziendale.

Relativamente alla verifica del “Mantenimento di una superficie agricola” e dell'“Attività minima”, di seguito una tabella riassuntiva legata alle verifiche, per tipologia di uso del suolo, cui è tenuto il tecnico in campo:

MANTENIMENTO SUPERFICIE AGRICOLA					MANTENIMENTO SUPERFICIE AGRICOLA / ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA
SEMINATIVO		COLTURA PERMANENTE			PRATO PERMANENTE
COLTIVATO	TERRENO A RIPOSO	OLIVI	VITI, ALBERI DA FRUTTA, IMPIANTI FORESTALI		
Accessibilità + Assenza di infestanti + Assenza tracce di lavorazione	Come "COLTIVATO" - Prestare attenzione ai Terreni a riposo dich. EFA o Natura 2000, ove risulta vietato sfalcio tra 01/03 e 31/07	Annualmente: Gestione del suolo + Eliminazione infestanti e rovi; Nel triennio: Spollonatura; Nel quinquennio: Potatura	Annualmente: Gestione del suolo + Eliminazione infestanti e rovi + Potatura		Valutazione cod. uso del suolo [Prato permanente “senza tara” o “con tara”]

6.9. EFA

Il controllo di campo per le domande soggette agli obblighi EFA imposti per il premio Greening è previsto per:

1. appezzamenti classificati come dubbi in fotointerpretazione perché non è stato possibile riconoscere con certezza la presenza e la natura degli EFA dichiarati dal produttore;
2. per tutti le superfici agricole ritirate dalla produzione e dichiarate ai fini EFA, ai fini della verifica del mantenimento di tali superfici (assenza di vegetazione pluriennale)
3. per tutte gli appezzamenti dichiarati ai fini EFA a occupazioni per i quali è necessaria la verifica del rispetto del divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari (PPP), così come definiti nel Regolamento (Ue) n. 1107/2009

4. per tutte gli appezzamenti di domande soggette agli impegni del greening ubicate al di fuori delle zone satellite al fine di identificare eventuali elementi EFA non registrati

Nel caso1) il tecnico potrà, se del caso, confermare in campo la presenza dell'elemento EFA dubbio classificandolo con l'idonea sigla identificativa di campo ; sempre nel caso 1), qualora l'elemento EFA dubbio si riveli al riscontro in campo diverso per forma da quanto individuabile per fotointerpretazione, sarà necessario procedere alla sua delimitazione con un dispositivo GPS.

Diversamente, se l'elemento EFA dubbio non sarà confermato dal controllo in campo il tecnico dovrà barrare i limiti dell'elemento digitalizzati in fotointerpretazione ed apporre la dicitura "EFA-NO".

Nel caso2), in caso di riscontro di elementi EFA precedentemente non censiti, si dovrà procedere necessariamente ad una misurazione con dispositivi GPS.

In sintesi, il tecnico a seguito del rilievo di campo, potrà:

1. Confermare gli elementi già fotointerpretati, sia per estensione che per tipo, Inserendoi codici citati nel campo previsto, all'interno del DUC.
2. Modificare il dato foto interpretato per:
 - ✓ l'assenza degli elementi di verifica fotointerpretati, egli procederà alla cancellazione delle delimitazioni presenti sul DUC e scriverà NON CONFORME nel campo codici;
 - ✓ perchè gli elementi riscontrati in campo sono differenti, per estensione o per tipo, a quanto fotointerpretato, egli aggiornerà la situazione presente sul DUC (tabella alfanumerica e immagine) con i codici e la delimitazione corretta, adottando la misurazione con il GPS qualora l delimitazione non si possibile sulla finestra grafica del DUC..

Nel corso del controllo in campo sarà necessario effettuare delle riprese fotografiche utili a rappresentare l'assenza di elementi EFA dichiarati dal produttore.

er il rispetto degli obblighi relativi al Greening e quindi per il raggiungimento del 5% di superficie destinata ad EFA, le aziende possono destinare parte della superficie a seminativo (vedi paragrafo 3.1.3) a:

- ✓ superficie a riposo
- ✓ colture azotofissatrici

6.9.1. SUPERFICI A RIPOSO

Il DM 26 febbraio 2015 n°1420 così definisce un terreno a riposo:

per terreno lasciato a riposo s'intende un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell'anno di domanda.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attività di gestione e può essere:

- a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
- c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Se a seguito dell'analisi degli utilizzi del suolo si dovesse desumere l'esistenza di superfici oggetto di riposo volontario, la realtà accertata dovrà essere ricondotta ad uno dei codici previsti dalla legenda di uso del suolo per tale utilizzi. Come già ricordato al precedente paragrafo 6.4.6 – Superfici messe a riposo, nel caso in cui si rilevi un terreno a riposo seminato con specie mellifere, anche in miscuglio, purchè predominanti, dovrà essere utilizzato la specifica nuova codifica IP-SM, che sarà riportata a video con il nuovo codice GIS 864 - TERRENO A RIPOSO SEMINATO CON SPECIE MELLIFERE: tale distinzione si rende necessaria in considerazione del diverso fattore di ponderazione previsto per tale tipologia di EFA (1,5), rispetto al fattore di ponderazione normalmente previsto per le superfici agricole ritirate dalla produzione dichiarate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo EFA.

Per le superfici agricole ritirate dalla produzione dichiarate ai fini EFA dovrà essere valutato anche il rispetto del divieto dell'utilizzo di prodotti fitosanitari (PPP), come descritto nel paragrafo 6.6. **DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI SU EFA precedente.**

6.9.2. COLTURE AZOTOFISSATRICI

Il DM 26/02/2015 n°1420 stabilisce che, in applicazione del Reg. (UE) 639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici è consentita ad una distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua.

Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle colture azotofissatrici, finalizzata alla costituzione di aree d'interesse ecologico, è consentita nel rispetto dei vincoli posti dalla stessa direttiva 91/676/CEE, in particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno.

Elenco delle specie azotofissatrici

cece (<i>Cicer arietinum</i> L.)	arachide (<i>Arachis hypogaea</i> L.)
erba medica e luppolina (<i>Medicago</i> sp)	cicerchia (<i>Lathyrus sativus</i> L.)
fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i> L.)	fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)
fagiolo di Lima (<i>Phaseolus lunatus</i> L.)	fagiolo d'Egitto (<i>Dolichos lablab</i> L.)
fieno greco (<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	fava, favino e favetta (<i>Vicia faba</i> L.)
lenticchia (<i>Lens culinaris</i> Medik.)	ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.)
lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)	liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.,)
moco (<i>Lathyrus cicera</i> L.)	lupino (<i>Lupinus</i> sp.)
sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.)	pisello (<i>Pisum sativum</i> L.)
soia (<i>Glycine max</i> L.)	trifogli (<i>Trifolium</i> sp.)
veccia villosa (<i>Vicia villosa</i> Roth)	veccia (<i>Vicia sativa</i> L.)

Il tecnico dovrà quindi accertarsi della presenza della coltura azotofissatrice dichiarata dal produttore e riportare sul DUC le informazioni relative.

Il DM 5604 del 2 ottobre 2017 ha introdotto la possibilità di seminare e dichiarare le predette colture ai fini di assolvere all'obbligo EFA anche come miscuglio, purchè risultino comunque predominanti rispetto ad altre specie; in tal caso la sigla colturale da utilizzare sul DUC e AZF, corrispondente al codice GIS 208 - LENTICCHIE, CECI, VECCE, CICERCHIA O ALTRE COLTURE AZOTO-FISSATRICI.

Per le colture azoto-fissatrici dichiarate ai fini EFA dovrà essere valutato anche il rispetto del divieto dell'utilizzo di prodotti fitosanitari (PPP), come descritto nel paragrafo 6.6. **DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI SU EFA precedente.**

6.10. BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA) E ELEMENTI TERRITORIALI DEI CGO

Il controllo in campo legato alle norme BCAApredvede due modalità:

- Controlli all'interno delle zone campione, con disponibilità dei dati di fotointerpretazione satellitare multi-temporale, con immagini dell'anno;
- Controlli al di fuori delle zone campione, con disponibilità dei dati di fotointerpretazione di eleggibilità, con immagini d'archivio.

Il controllo in campo legato agli elementi territoriali dei CGO, in ogni caso diversificato in base alle zone con presenza di foto satellitare o meno, è limitato alle sole parcelle facenti parte del campione estratto per i controlli di condizionalità e fa riferimento agli elementi rilevati nella fase di fotointerpretazione delle parcelle comprese all'interno dell'area ZVN [CGO 1].

6.10.1. CONTROLLI DI CAMPO DELLE BCAA ALL'INTERNO DELLE ZONE CAMPIONE

L'elenco delle parcelle da verificare in campo è generato dal SW in base all'esito della fotointerpretazione delle immagini satellitari multitemporali.

A seguito di questa fase si possono avere due casi:

- appezzamenti con codici di verifica "Certi" ("C");
- appezzamenti con codici di verifica "Dubbi" ("D").

La differenza di modalità di controllo nei due casi è sintetizzabile come segue:

a. Codice di fotointerpretazione CERTO

Nel caso di codice di verifica "certo", la fotointerpretazione ha definito con certezza l'esistenza di uno o più elementi di verifica.

Il tecnico, nel corso dei controlli in campo, si potrà trovare nelle seguenti situazioni:

1. situazione di campo immutata rispetto alla fotointerpretazione: l'appezzamento di terreno oggetto del controllo si presenta con caratteristiche del tutto analoghe a quelle definite nel corso della fotointerpretazione;
2. assenza degli elementi riscontrati con la fotointerpretazione: gli elementi individuati nel corso della fotointerpretazione non sono più visibili al momento del controllo di campo (ad es. terreno arato, nuova coltura, ecc.). In conseguenza di ciò, il tecnico non potrà esprimere un giudizio oggettivo, in base a quanto rileva, sulla situazione pre-esistente;
3. situazione peggiorata rispetto alla fotointerpretazione: l'area oggetto di violazione è più ampia o esistono, rispetto a quanto fotointerpretato, elementi aggiuntivi da rilevare.

Nel primo e nel secondo caso il tecnico confermerà quanto stabilito in sede di fotointerpretazione con l'attribuzione dei codici di campo.

Nel terzo caso, egli inserirà nel DUC i nuovi codici di verifica riscontrati e/o delimiterà i nuovi confini delle aree interessate dagli elementi di verifica, elementi necessari per stabilire il livello dei parametri di condizionalità che caratterizzano l'infrazione stessa.

Il risultato del rilievo effettuato, sia in caso di conferma dei dati di fotointerpretazione che di modifica o integrazione degli stessi, sarà acquisito tramite il software di acquisizione sul GIS dei risultati dei controlli.

b. Codice di fotointerpretazione DUBBIO

Nel caso di esito “dubbio”, il tecnico terrà conto degli elementi riscontrati in sede di fotointerpretazione, ma dovrà stabilire attraverso l’indagine di campo l’effettiva presenza delle condizioni d’infrazione.

In tal senso il tecnico:

1. Conferma: nel caso in cui gli elementi fotointerpretati siano confermati dall’indagine di campo, per estensione e tipo. Egli inserirà detti codici nel campo previsto, all’interno del DUC.
2. Modifica:
 - a. nel caso egli rilevi l’assenza degli elementi di verifica fotointerpretati, egli procederà alla cancellazione delle delimitazioni presenti sul DUC e scriverà CONFORME nel campo codici;
 - b. nel caso in cui gli elementi riscontrati in campo siano differenti, per estensione o per tipo, a quanto fotointerpretato, egli aggiornerà la situazione presente sul DUC (tabella alfanumerica e immagine) con i codici e la delimitazione corretta.

N.B.: Sia nel caso di codici di fotointerpretazione “certi” che “dubbi”, quando l’estensione degli elementi di verifica risulti differente da quella individuata in fotointerpretazione sull’immagine VHR (sia satellite che ortofoto) dell’anno corrente, la delimitazione dei nuovi confini delle aree soggette ad infrazione dovrà essere effettuata mediante la strumentazione GPS, come indicato nel precedente paragrafo 6.2.2.

a. Codice di fotointerpretazione certo - Casi particolari

Nel caso in cui, durante il controllo in campo di un appezzamento cui sono stati attribuiti codici di verifica CERTI, il tecnico riscontri:

- a. una realtà oggettiva tale da rendere evidentemente ERRATO il rilievo per fotointerpretazione;
- b. un’estensione oggetto di non conformità INFERIORE all’area attribuita con la fotointerpretazione;
- c. elementi di verifica DIFFERENTI rispetto a quanto fotointerpretato.

il tecnico allora procederà a:

- ✓ correggere l’errore di fotointerpretazione, aggiornando la situazione presente sul DUC (tabella alfanumerica e immagine) per quanto attiene ai codici e alla delimitazione.

La sede periferica dovrà provvedere inoltre a segnalare al coordinamento territoriale tale situazione.

Il rilievo di campo sarà acquisito tramite il SW e potrà essere oggetto di verifiche specifiche.

Nella tabella sono sintetizzati gli interventi richiesti ai tecnici di campo:

ESITI DELLA FOTOINTERPRETAZIONE	CONTROLLO DI CAMPO			
	Situazione immutata	Assenza elementi	Situazione peggiorata	Errore di fotointerpretazione
CODICI CERTI	CONFERMA CODICI E ESTENSIONE FOTOINTER.	CONFERMA CODICI E ESTENSIONE FOTOINTER.	MODIFICA CODICI E/O ESTENSIONE ELEMENTI	MODIFICA CODICI E ESTENSIONE ELEMENTI oppure ASSEGNA

				CONFORMITA'e SEGNALA AL COORDINAMENTO
CODICI DUBBI	CONFERMA CODICI E ESTENSIONE FOTOINTER.	ASSEGNA LA CONFORMITA' - CODICI DI FOTOINT. NON CONFERMATI	MODIFICA CODICI E/O ESTENSIONE ELEMENTI	

Nelle SCHEDE che seguono si riportano le modalità di rilievo, relative ad ogni Norma e Criterio di Condizionalità oggetto di controllo.

N.B.: L'attività di controllo oggettivo (fotointerpretazione + campo) sarà la base di un successivo contraddittorio con l'azienda, da tenersi durante gli incontri in sede periferica, in merito agli elementi di verifica accertati che determinano un'infrazione. Nell'ambito dell'incontro, l'azienda potrà produrre la documentazione giustificativa per il comportamento ritenuto non conforme e potrà richiedere un sopralluogo in campo in contraddittorio.

NORMA: CGO 1 Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

TEMA PRINCIPALE: Acque

SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

a) Oggetto del controllo

Applicazione della corretta gestione dei cumuli temporanei di effluenti zootecnici palabili sul terreno a livello di ordinaria attività agricola.

b) Verifiche di campo

Sulla base delle indicazioni ottenute in fase di fotointerpretazione, il controllo di campo accerterà la presenza di cumuli temporanei di effluenti zootecnici non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, che:

- ✓ superino la quantità di effluente sufficiente ad una normale operazione di fertilizzazione;
- ✓ siano accumulati in un unico punto e non distribuiti sul terreno in piccoli mucchi;
- ✓ siano stati depositati sul terreno da un periodo superiore a 30 giorni;
- ✓ siano presenti sul terreno in un'epoca nel corso della quale sia vietata la distribuzione di effluenti in campo (1° novembre - 28 febbraio di ogni anno);
- ✓ siano rilevati in prossimità di corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.), a una distanza minore di 10 metri dai corsi d'acqua stessi

c) Elementi di verifica

Il risultato del controllo di campo sarà l'attribuzione dei codici di campo:

- CGO Z3 Presenza di cumuli di effluenti zootecnici non protetti;
- CGO Z4 Presenza di cumuli di effluenti zootecnici non protetti prossimi a corsi d'acqua

(a distanza minore di 10 metri)

- CGO Z5 Presenza di cumuli di effluenti zootecnici protetti o conformi.

Il controllo di campo dovrà terminare sempre con l'attribuzione di un codice "di campo", dato che il codice di fotointerpretazione non determina alcun esito, né positivo (conformità), né negativo (infrazione).

A fianco del codice di campo, il tecnico riporterà le casistiche di irregolarità riscontrate.

Ogni rilievo, qualsiasi sia l'esito della verifica, dovrà essere accompagnato da foto di campo in numero sufficiente a definire la situazione riscontrata in campo.

NORMA: BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

TEMA PRINCIPALE: Acque

SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

a. Oggetto del controllo

Oggetto del controllo sono tutte le parcelle agricole per le quali sia presente un'intersezione tra fascia tampone e suoli "sensibili" [cod. BCAA 100 assegnato dal l'applicativo in automatico, a seguito della procedura eseguita in fase di fotointerpretazione].

b. Verifiche di campo

Il controllo di campo accerterà:

1. Impegno a) condizioni di fertilizzazione
o eventuali utilizzazioni non conformi dei fertilizzanti e degli effluenti zootecnici;
2. Impegno b) costituzione/non eliminazione di fascia inerbita
o lo stato delle colture;
o l'effettiva presenza di una fascia tampone;
o le caratteristiche e l'ampiezza della fascia tampone.

a. Elementi di verifica

Impegno a) Condizioni di fertilizzazione

Per il rispetto della Norma è vietata ogni forma di fertilizzazione all'interno dell'area corrispondente alla fascia tampone.

In caso di presenza di fasce tampone, il tecnico di campo dovrà ispezionare l'area prospiciente al corso d'acqua per verificare la presenza di tracce di fertilizzazione organica o inorganica.

Impegno b) Costituzione della fascia tampone

Di seguito è riportata la tabella relativa alla Norma BCAA 1, con l'evidenza dei codici utilizzabili e la descrizione delle situazioni di campo a cui sono associati:

Fascia tampone presente inerbita	BCAA 16
Fascia tampone presente arbustiva o arborea	BCAA 17
Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga	BCAA 14
Fascia tampone assente	BCAA 13
Fascia tampone non necessaria	BCAA 15
Presenza di segni di fertilizzazione sulla fascia tampone	BCAA 11
Presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone	BCAA 12
Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) sulla fascia tampone	BCAA 18

- **BCAA 16 fascia tampone presente inerbita:** nei casi in cui sia visibile in campo una copertura erbacea differente dalla coltura limitrofa, spontanea o coltivata, che rappresenta la zona di rispetto per l'assolvimento all'impegno, di ampiezza almeno pari alla fascia tampone prevista (5 metri);
- **BCAA 17 fascia tampone presente arbustiva o arborea:** nei casi in cui in campo si rilevi che la zona di rispetto sia occupata da vegetazione riparia o da un bosco o da un pioppeto di ampiezza almeno pari alla fascia tampone prevista;
- **BCAA 14 fascia inerbita non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga:** nei casi in cui sia visibile in campo una copertura erbacea, naturale o semi-naturale, differente dalla coltura limitrofa, rappresentante la zona di rispetto per l'assolvimento all'impegno, di ampiezza inferiore a quella prevista (5 metri) oppure superiore, ma con evidenti segni di lavorazione (riporta infatti la Circolare AGEA 2018 prot. n. 65343 del 7 agosto 2018 sull'applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità - Anno 2018: " Nel caso di fascia inerbita naturale o semi-naturale, nessuna lavorazione del terreno è ammessa. Nel caso in cui sia già presente una copertura erbosa, sono escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla. Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque – come ad esempio erpicature con erpici a denti -). In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso.");
- **BCAA 13 fascia tampone assente:** nei casi in cui tra ciglio di sponda e coltura non si rilevi alcuna fascia tampone, né erbacea, né arbustiva/arborea, a proteggere il corso d'acqua dal possibile inquinamento dovuto alla fertilizzazione della coltura adiacente il corso d'acqua;
- **BCAA 15 fascia tampone non necessaria:** nel caso in cui il rilievo di campo stabilisca che l'utilizzazione del suolo limitrofa al corso d'acqua sia una tra quelle su cui lo standard non è applicabile (vedi tabella in allegato 7).
- **BCAA 11 Presenza di segni di fertilizzazione sulla fascia tampone:** nel caso in cui si rilevino segni di interventi di fertilizzazione inorganica all'interno della zona occupata dalla fascia tampone.
- **BCAA 12 Presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone:** nel caso in cui si rilevino segni di interventi di fertilizzazione organica all'interno della zona occupata dalla fascia tampone.
- **BCAA 18 Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) all'interno della zona occupata dalla fascia tampone (NB: il riscontro di tale circostanza farà scattare il carattere di "intenzionalità" della violazione).**

Nel caso in cui il controllo in campo evidenzi il mancato rispetto di uno degli impegni previsti - assenza della fascia tampone (BCAA 13) o presenza di una fascia tampone non conforme (BCAA 14) o, ancora, presenza di segni di fertilizzazione o di uso di effluenti sulla fascia tampone (BCAA 11, BCAA 12 e BCAA 18) – il tecnico è tenuto a misurare tramite il dispositivo GPS la lunghezza, effettuando una misurazione lineare. La misurazione dovrà essere riferita all'elemento di violazione accertato e, in fase di calcolo dell'esito di condizionalità per tale Norma, verrà ritagliata sui suoli "sensibili" dichiarati dall'azienda ai fini della determinazione della Portata dell'eventuale violazione.

Si ricorda che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della Circolare AGEA 2018 prot. n. 653453 del 7 agosto 2018 sull'applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità - Anno 2018 e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Si fa presente, altresì, che l'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di 3 metri di ampiezza della fascia tampone in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a, per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto (ampiezza della fascia tampone pari a 0).

È ammessa deroga agli impegni a) e b) nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

È ammessa deroga all'impegno b) in caso di:

- Particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 Aprile 1975 e s.m.i.;
- Terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- Oliveti;
- Prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 5 del DM 180/2015,
-

La scelta di applicazione delle deroghe sopra elencate dev'essere espressa dalla Regione e Provincia Autonoma competente all'interno del suo dispositivo di recepimento del DM 180/2015, secondo quanto stabilito dall'articolo 22, commi 1 e 2 del DM 180/2015. In caso di assenza dell'indicazione delle deroghe ammesse agli impegni del presente requisito, le deroghe si considerano non applicate.

In caso di fascia tampone assente [BCAA 13], si specifica che trattasi di infrazione intenzionale da parte dell'Azienda e che, come tale, verrà poi trattata in sede di esito dei Controlli.

Ogni rilievo, indipendentemente dall'esito della verifica, dovrà essere accompagnato da foto di campo in numero sufficiente a definire la situazione riscontrata in campo.

Ogni delimitazione di superficie rilevata direttamente in campo sarà eseguita mediante la strumentazione GPS.

NORMA: BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

TEMA PRINCIPALE: Acque

SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

a. Oggetto del controllo

Applicazione nella Corretta gestione degli scarichi e delle sostanze a livello di ordinaria attività agricola.

b. Verifiche di campo

Sulla base delle indicazioni ottenute in fase di fotointerpretazione, il controllo di campo accerterà: la presenza e la dispersione sul terreno di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, eventuali accumuli o depositi dei residui dell'uso di tali sostanze o mezzi di produzione

c. Elementi di verifica

A seguito del controllo di campo, risultano da attribuire i seguenti codici di campo:

- a partire dal codice di fotointerpretazione BCAA 300:

presenza di carcasse di mezzi meccanici inquinanti	BCAA 331
presenza di carcasse di mezzi meccanici non inquinanti	BCAA 332

- a partire dal codice di fotointerpretazione BCAA 303:

presenza di discariche o accumuli di materiali contenenti sostanze, prodotti o oggetti inquinanti	BCAA 334
presenza di discariche o accumuli di materiali non contenenti sostanze, prodotti o oggetti inquinanti.	BCAA 335

Il controllo di campo dovrà terminare sempre con l'attribuzione di un codice di campo, dato che i codici di fotointerpretazione non determinano alcun esito, né positivo (conformità), né negativo (infrazione).

Qui di seguito si descrivono brevemente i codici di violazione ed il loro significato, che dev'essere comunque messo in relazione con gli obiettivi della Norma e valutato alla luce di questi.

- **BCAA 331 - presenza di carcasse di mezzi meccanici inquinanti:** il tecnico rileverà la presenza sul terreno di mezzi meccanici abbandonati e non protetti (trattori, macchine agricole, automobili, autocarri, ecc.), le cui parti componenti (motore, batterie, filtri, ecc.) contengano le sostanze pericolose elencate che possano essere disperse nell'ambiente per l'azione degli agenti atmosferici;

BCAA 332 - presenza di carcasse di mezzi meccanici non inquinanti: il tecnico rileverà la presenza sul terreno di mezzi meccanici abbandonati protetti in modo da impedire la dispersione anche accidentale delle sostanze pericolose oppure non protetti (trattori, macchine agricole, automobili, autocarri, ecc.), ma privi di quelle parti componenti (motore, batterie, filtri, ecc.) che contengano le sostanze pericolose elencate che possano essere disperse nell'ambiente per l'azione degli agenti atmosferici;

- **BCAA 334 - presenza di discariche o accumuli di materiali contenenti sostanze, prodotti o oggetti inquinanti:** il tecnico rileverà la presenza di discariche o accumuli di materiali non protetti e contenenti oggetti, contenitori, residui o altro che contengano le sostanze pericolose elencate che possano essere disperse nell'ambiente per l'azione degli agenti atmosferici;

- **BCAA 335 - presenza di discariche o accumuli di materiali non contenenti sostanze, prodotti o oggetti inquinanti:** il tecnico rileverà la presenza di discariche o accumuli di materiali protetti in modo da impedire la dispersione anche accidentale delle sostanze pericolose oppure non protetti ma che non presentino oggetti, contenitori, residui o altro che contengano le sostanze pericolose elencate e che possano essere disperse nell'ambiente per l'azione degli agenti atmosferici.

N.B.: per l'attribuzione di un codice di infrazione è sufficiente che l'elemento inquinante si trovi presso il centro aziendale o sui terreni dell'azienda. L'eventuale problematica relativa alla effettiva responsabilità del beneficiario degli aiuti rispetto al fenomeno inquinante sarà discussa in sede di contraddittorio.

Ogni rilievo, indipendentemente dall'esito della verifica, dovrà essere accompagnato da foto di campo in numero sufficiente a definire la situazione riscontrata in campo.

NORMA: BCAA 4 - Copertura minima del suolo

TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

a. Oggetto del controllo

Oggetto del controllo sono le parcelle agricole a cui sono stati assegnati, a seguito della fotointerpretazione, i seguenti codici di verifica ("certi" o "dubbi") legati ai corrispondenti impegni da rispettare:

■ **BCAA 41** – Assenza della copertura del suolo durante tutto l'anno, per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi (Impegno a);

■ **BCAA 42** - Assenza della copertura del suolo nel periodo previsto, per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi (Impegno b).

■ **BCAA 43** - Mancato rispetto del divieto di affinamento dei suoli nel periodo vietato, per tutte le superfici agricole

b. Verifiche di campo - sintesi

Codice di verifica	Descrizione	Associazione con altri codici	Azione da svolgere in campo	Note
--------------------	-------------	-------------------------------	-----------------------------	------

BCAA 41	Assenza della copertura del suolo durante tutto l'anno, per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi (Impegno a)	No	Verifica della presenza di una copertura vegetale, permanente o transitoria e della contemporanea assenza di fenomeni erosivi	Verifica della permanenza delle condizioni fotointerpretate
BCAA 42	Assenza della copertura del suolo nel periodo previsto, per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi (Impegno b)	No	Verifica della presenza di una copertura vegetale, permanente o transitoria e della contemporanea assenza di fenomeni erosivi	Verifica della permanenza delle condizioni fotointerpretate;
BCAA 43	Mancato rispetto del divieto di affinamento dei suoli nel periodo vietato, per tutte le superfici agricole	No	Verifica della presenza di una copertura vegetale, permanente o transitoria	

Verifica Impegno a) Assenza della copertura del suolo nel periodo previsto, per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi - Codice di verifica BCAA 41

La rilevazione di assenza copertura vegetale sui terreni non più utilizzati a fini produttivi dà origine direttamente alla definizione di un'infrazione.

SCHEDA DI RILIEVO in relazione ai risultati della fotointerpretazione

CODICE DI VERIFICA BCAA 401	CONTROLLO DI CAMPO				
	Situazione immutata	Assenza elementi	Superficie inferiore	Situazione peggiorata	Errore di fotointerpretazione
Codice CERTO	Conferma codici e estensione fotointerp. BCAA 41_C_SI	Conferma codici e estensione fotointerp. BCAA 41_C_SI	Conferma codici e delimitazione della nuova estensione BCAA 41_C_SI	Conferma codici e aumento dell'estensione degli elementi BCAA 41_C_SI e/o Aggiunta altri codici e delimitazione estensione	BCAA 41_C_NO Definisce la situazione corretta Eventuale attribuzione di nuovi codici e Segnala al Coordinamento
Codice DUBBIO	Come per il codice CERTO	BCAA 41_D_NO Assegna la conformità - i codici di fotointerp. non sono confermati	Come per il codice CERTO	Come per il codice CERTO	BCAA 41_D_NO Definisce la situazione corretta Eventuale attribuzione di nuovi codici

Ogni rilievo, indipendentemente dall'esito della verifica, dovrà essere accompagnato da foto di campo in numero sufficiente a definire la situazione riscontrata in campo.

Ogni delimitazione di superficie rilevata direttamente in campo, senza alcuna segnalazione da parte dei fotointerpreti, sarà eseguita mediante la strumentazione GPS.

Ogni rilevazione effettuata sarà riportata sul DUC:

- sull'ortofoto;
- negli appositi spazi di descrizione degli elementi rilevati.

Ogni modifica di un codice di fotointerpretazione CERTO dovrà essere segnalata al Coordinamento operativo.

Verifica Impegno b). Assenza di copertura vegetale nel periodo invernale - Codice di verifica BCAA 402

La rilevazione di assenza copertura vegetale nel corso del periodo invernale sui terreni agricoli utilizzati a fini produttivi espone i terreni all'erosione causata dai fenomeni atmosferici e dà origine direttamente alla definizione di un'infrazione.

N.B.: data l'estrema difficoltà nel definire a distanza di mesi l'effettiva mancanza di copertura vegetale invernale (dell'inverno precedente), il tecnico in campo dovrà effettuare la verifica basandosi sugli elementi che può effettivamente riscontrare e che possono essere, a titolo esemplificativo: la presenza di coltura primaverile con l'assenza di residui colturali di una coltura autunno-vernina, la non adozione di tecniche colturali che proteggono il suolo come ad esempio la ripuntatura o la discissa in luogo dell'aratura, ecc.

SCHEDA DI RILIEVO in relazione ai risultati della fotointerpretazione

CODICE DI VERIFICA BCAA 402	CONTROLLO DI CAMPO				
	Situazione immutata	Assenza elementi	Superficie inferiore	Situazione peggiorata	Errore di fotointerpretazione
Codice CERTO	Conferma codici e estensione fotointerp. BCAA 42_C_SI	Conferma codici e estensione fotointerp. BCAA 42_C_SI	Conferma codici e delimitazione della nuova estensione BCAA 42_C_SI	Conferma codici e aumento dell'estensione degli elementi BCAA 42_C_SI e/o Aggiunta altri codici e delimitazione estensione	BCAA 42_C_NO Definisce la situazione corretta Eventuale attribuzione di nuovi codici e Segnala al Coordinamento
Codice DUBBIO	Come per il codice CERTO	BCAA 42_D_NO Assegna la conformità – i codici di fotointerp. non sono confermati	Come per il codice CERTO	Come per il codice CERTO	BCAA 42_D_NO Definisce la situazione corretta Eventuale attribuzione di nuovi codici

Ogni rilievo, indipendentemente dall'esito della verifica, dovrà essere accompagnato da foto di campo in numero sufficiente a definire la situazione riscontrata in campo.

Ogni delimitazione di superficie rilevata direttamente in campo, senza alcuna segnalazione da parte dei fotointerpreti, sarà eseguita mediante la strumentazione GPS.

Ogni rilevazione effettuata sarà riportata sul DUC:

- sull'ortofoto;

- negli appositi spazi di descrizione degli elementi rilevati.

Ogni modifica di un codice di fotointerpretazione CERTO dovrà essere segnalata al Coordinamento operativo.

Verifica Impegnodel divieto di affinamento dei suoli nel periodo vietato, per tutte le superfici agricole - Codice di verifica BCAA 403

La rilevazione del mancato rispetto del divieto di affinamento dei suoli nel corso del periodo invernale (15 novembre – 15 febbraio) espone i terreni all'erosione causata dai fenomeni atmosferici e dà origine direttamente alla definizione di un'infrazione.

***N.B.:** data l'estrema difficoltà nel definire a distanza di mesi l'effettuazione di lavorazioni del terreno(dell'inverno precedente) successive all'aratura volte ad affinare le zolle (erpatura, livellatura, rullatura) il tecnico in campo dovrà effettuare la verifica basandosi sugli elementi che può effettivamente riscontrare e che possono essere, a titolo esemplificativo: la presenza di coltura primaverile con l'assenza di residui colturali di una coltura autunno-vernina, la non adozione di tecniche colturali che proteggono il suolo come ad esempio la ripuntatura o la discissura in luogo dell'aratura, ecc.*

SCHEDA DI RILIEVO in relazione ai risultati della fotointerpretazione

CODICE DI VERIFICA BCAA 402	CONTROLLO DI CAMPO				
	Situazione immutata	Assenza elementi	Superficie inferiore	Situazione peggiorata	Errore di fotointerpretazione
Codice CERTO	Conferma codici e estensione fotointerp. BCAA 403_C_SI	Conferma codici e estensione fotointerp. BCAA 403_C_SI	Conferma codici e delimitazione della nuova estensione BCAA 403_C_SI	Conferma codici e aumento dell'estensione degli elementi BCAA 403_C_SI e/o Aggiunta altri codici e delimitazione estensione	BCAA 403_C_NO Definisce la situazione corretta Eventuale attribuzione di nuovi codici e Segnala al Coordinamento

Codice DUBBIO	Come per il codice CERTO	BCAA 403_D_NO	Come per il codice CERTO	Come per il codice CERTO	BCAA 403_D_NO
		Assegna la conformità – i codici di fotointerpr. non sono confermati			Definisce la situazione corretta Eventuale attribuzione di nuovi codici

Ogni rilievo, indipendentemente dall'esito della verifica, dovrà essere accompagnato da foto di campo in numero sufficiente a definire la situazione riscontrata in campo.

Ogni delimitazione di superficie rilevata direttamente in campo, senza alcuna segnalazione da parte dei fotointerpreti, sarà eseguita mediante la strumentazione GPS.

Ogni rilevazione effettuata sarà riportata sul DUC:

- sull'ortofoto;
- negli appositi spazi di descrizione degli elementi rilevati.

Ogni modifica di un codice di fotointerpretazione CERTO dovrà essere segnalata al Coordinamento operativo.

NORMA: BCAA 5 - *Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione*

TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

a. Oggetto del controllo

Oggetto del controllo sono le parcelle agricole a cui sono stati assegnati, a seguito della fotointerpretazione, i seguenti codici di verifica ("certi" o "dubbi"), legati ai corrispondenti impegni da rispettare:

■ **BCAA 50**- Presenza di solchi acquai temporanei o fasce inerbite in terreni declivi a seminativo, in presenza di fenomeni erosivi [Impegno a)];

■ **BCAA 51** - Presenza di fenomeni erosivi rilevati su terreni declivi a seminativo, in assenza di solchi acquai temporanei o fasce inerbite [Impegno a)];

■ **BCAA 52**- Presenza di livellamenti [Impegno b)];

■ **BCAA 53**- Assenza di manutenzione della rete idraulica aziendale [Impegno c)].

b. Verifiche di campo - sintesi

Codice di verifica	Descrizione	Associazione con altri codici	Azione da svolgere in campo	Note
-----------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------	------

Codice di verifica	Descrizione	Associazione con altri codici	Azione da svolgere in campo	Note
BCAA 50	Presenza di solchi acquai o di fasce inerbite	BCAA 51 – presenza fenomeni erosivi (seminativi declivi)	Vedi Codice di Verifica BCAA 51	Il codice BCAA 50 descrive una condizione di conformità allo Standard, anche in presenza di fenomeni erosivi.
BCAA 51	Presenza di fenomeni erosivi -	È associato all'assenza del codice BCAA 50 "Presenza di solchi acquai o di fasce inerbite"	Verifica della presenza ed estensione dei fenomeni erosivi Verifica dell'assenza di sistemazioni idraulico agrarie (solchi acquai e/o fasce inerbite) Verifica della presenza di colture foraggere pluriennali seminabili o altre colture che permangono per l'intera annata agraria (esenzione dall'obbligo di solchi acquai)	Si tratta di un doppio controllo: - presenza dei fenomeni erosivi; - assenza dei solchi acquai/fasce inerbite.
BCAA 52	Presenza di livellamenti	No	Verifica della presenza dei livellamenti e loro delimitazione	La verifica dell'autorizzazione per l'esecuzione del livellamento sarà oggetto di convocazione del produttore.
BCAA 52	Assenza di manutenzione della rete idraulica aziendale		Verifica dello stato di manutenzione della rete idraulica aziendale	Lo stato di abbandono della rete idraulica aziendale è considerato un'infrazione intenzionale.

Verifica Impegno a) Presenza dei fenomeni erosivi - Codice di verifica BCAA 50 [Presenza di solchi acquai temporanei o fasce inerbite in terreni declivi a seminativo - Codice di verifica BCAA 50]

La rilevazione della presenza dei fenomeni erosivi presenti sui terreni aziendali non dà origine direttamente alla definizione di un'infrazione.

L'infrazione è definita quando i fenomeni erosivi presenti sui terreni declivi dell'azienda sono associati all'assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite.

Nel caso in cui ai terreni a seminativo declivi siano attribuiti contemporaneamente i codici BCAA 50 (presenza solchi acquai o fasce inerbite) e BCAA 51, la situazione sarà considerata conforme alla Norma.

SCHEDA DI RILIEVO, in relazione ai risultati della fotointerpretazione

CODICE DI VERIFICA BCAA 51	CONTROLLO DI CAMPO				
	Situazione immutata	Assenza elementi	Superficie inferiore	Situazione peggiorata	Errore di fotointerpretazione o presenza diforaggere pluriennalisediminabili o altre colture che permangono per l'intera annata agraria
Codice CERTO	Conferma codici e estensione fotointerp. BCAA 51_C_SI	Conferma codici e estensione fotointerp. BCAA 51_C_SI	Conferma codici e delimitazione della nuova estensione BCAA 51_C_SI	Conferma codici e aumento dell'estensione degli elementi BCAA 51_C_SI e/o Aggiunta altri codici e delimitazione estensione	BCAA 51_C_NO Definisce la situazione corretta Eventuale attribuzione di nuovi codici e Segnalare al Coordinamento
Codice DUBBIO	Come per il codice CERTO	BCAA 51_D_NO Assegna la conformità - i codici di fotointerp. non sono confermati	Come per il codice CERTO	Come per il codice CERTO	BCAA 51_D_NO Definisce la situazione corretta Eventuale attribuzione di nuovi codici

Ogni rilievo, indipendentemente dall'esito della verifica, dovrà essere accompagnato da foto di campo in numero sufficiente a definire la situazione riscontrata in campo.

Ogni delimitazione di superficie rilevata direttamente in campo, senza alcuna segnalazione da parte dei fotointerpreti, sarà eseguita mediante la strumentazione GPS.

Ogni rilevazione effettuata sarà riportata sul DUC:

- sull'ortofoto;
- negli appositi spazi di descrizione degli elementi rilevati.

Ogni modifica di un codice di fotointerpretazione CERTO dovrà essere segnalata al Coordinamento operativo.

Verifica Impegno b) Presenza livellamenti - Codice di verifica BCAA 52

La rilevazione di livellamenti effettuati sui terreni aziendali dà origine direttamente alla definizione di un'infrazione a meno che non sia dimostrata, durante un successivo contraddittorio con l'azienda, da tenersi durante gli incontri in sede periferica, che l'azienda disponga di documenti di autorizzazione degli interventi di livellamento rilevati durante i controlli stessi.

SCHEMA DI RILEVO, in relazione ai risultati della fotointerpretazione

CODICE DI VERIFICA BCAA 52	CONTROLLO DI CAMPO				
	Situazione immutata	Assenza elementi	Superficie inferiore	Situazione peggiorata	Errore di fotointerpretazione
Codice CERTO	Conferma codici e estensione fotointerp. BCAA 52_C_SI	Conferma codici e estensione fotointerp. BCAA 52_C_SI	Conferma codici e delimitazione della nuova estensione BCAA 52_C_SI	Conferma codici e aumento dell'estensione degli elementi BCAA 52_C_SI e/o Aggiunta altri codici e delimitazione estensione	BCAA 52_C_NO Definisce la situazione corretta Eventuale attribuzione di nuovi codici e Segnalare al Coordinamento
Codice DUBBIO	Come per il codice CERTO	BCAA 52_D_NO Assegna la conformità - i codici di fotointerp. non sono confermati	Come per il codice CERTO	Come per il codice CERTO	BCAA 52_D_NO Definisce la situazione corretta Eventuale attribuzione di nuovi codici

Ogni rilievo, indipendentemente dall'esito della verifica, dovrà essere accompagnato da foto di campo in numero sufficiente a definire la situazione riscontrata in campo.

Ogni delimitazione di superficie rilevata direttamente in campo, senza alcuna segnalazione da parte dei fotointerpreti, sarà eseguita mediante la strumentazione GPS.

Ogni rilevazione effettuata sarà riportata sul DUC:

- sull'ortofoto;
- negli appositi spazi di descrizione degli elementi rilevati.

Ogni modifica di un codice di fotointerpretazione CERTO dovrà essere segnalata al Coordinamento operativo.

Verifica Impegno c) Assenza di manutenzione della rete idraulica aziendale - Codice di verifica BCAA 53

N. B. : la rilevazione dell'assenza di manutenzione della rete idraulica aziendale dà origine direttamente alla definizione di un'infrazione.

Il codice BCAA 504 dovrà essere attribuito o confermato nei casi in cui l'assenza degli interventi di manutenzione della rete idraulica determini uno stato di abbandono delle scoline o dei canali collettori presenti ai margini dei campi (presenza massiccia di vegetazione infestante, parti danneggiate, ecc.) con conseguente perdita di funzionalità della rete stessa.

SCHEDA DI RILIEVO in relazione ai risultati della fotointerpretazione

CODICE DI VERIFICA BCAA 53	CONTROLLO DI CAMPO				
	Situazione immutata	Assenza elementi	Superficie inferiore	Situazione peggiorata	Errore di fotointerpretazione
Codice CERTO	Conferma codici e estensione fotointerp. BCAA 53_C_SI	Conferma codici e estensione fotointerp. BCAA 53_C_SI	Conferma codici e delimitazione della nuova estensione BCAA 53_C_SI	Conferma codici e aumento dell'estensione degli elementi BCAA 53_C_SI e/o Aggiunta altri codici e delimitazione estensione	BCAA 53_C_NO Definisce la situazione corretta Eventuale attribuzione di nuovi codici e Segnalare al coordinamento
Codice DUBBIO	Come per il codice CERTO	BCAA 53_D_NO Assegna la conformità – i codici di fotointerp. non sono confermati	Come per il codice CERTO	Come per il codice CERTO	BCAA 53_D_NO Definisce la situazione corretta Eventuale attribuzione di nuovi codici

Ogni rilievo, indipendentemente dall'esito della verifica, dovrà essere accompagnato da foto di campo in numero sufficiente a definire la situazione riscontrata in campo.

Ogni delimitazione di superficie rilevata direttamente in campo, senza alcuna segnalazione da parte dei fotointerpreti, sarà eseguita mediante la strumentazione GPS.

Ogni rilevazione effettuata sarà riportata sul DUC:

- sull'ortofoto;
- negli appositi spazi di descrizione degli elementi rilevati.

Ogni modifica di un codice di fotointerpretazione CERTO dovrà essere segnalata al Coordinamento operativo.

NORMA: BCAA 6 - *Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante*

TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

a. Oggetto del controllo

Oggetto del controllo sono le parcelle agricole a cui è stato assegnato, a seguito della fotointerpretazione, il codice di verifica ("certo" o "dubbio") **BCAA 601 Presenza di stoppie o paglie bruciate**.

b. Verifiche di campo

Codice di verifica	Descrizione	Associazione con altri codici	Azione da svolgere in campo	Note
BCAA 61	Presenza di stoppie o paglie bruciate	---	Verifica dell'effettiva bruciatura di stoppie o paglie	Eventuali autorizzazioni all'intervento o ricorso alle deroghe previste saranno oggetto di verifica durante l'incontro in sede periferica

Verifica Impegno - Presenza di stoppie o paglie bruciate - Codice di verifica BCAA 61

La rilevazione della presenza di stoppie e di paglie bruciate sui terreni aziendali a seminativo (escluso il riso) dà origine direttamente alla definizione di un'infrazione a meno che non sia dimostrata, durante un successivo contraddittorio con l'azienda da tenersi durante gli incontri in sede periferica, che l'azienda disponga di documentazione che dimostri che la bruciatura è stata autorizzata in quanto connessa ad emergenze di carattere fitosanitario, oppure che abbia correttamente applicato le deroghe previste.

SCHEDA DI RILIEVO in relazione ai risultati della fotointerpretazione

CODICE DI VERIFICA BCAA 601	CONTROLLO DI CAMPO				
	Situazione immutata	Assenza elementi	Superficie inferiore	Situazione peggiorata	Errore di fotointerpretazione
Codice CERTO	Conferma codici e estensione fotointerp. BCAA 61_C_SI	Conferma codici e estensione fotointerp. BCAA 61_C_SI	Conferma codici e delimitazione della nuova estensione BCAA 61_C_SI	Conferma codici e aumento dell'estensione degli elementi BCAA 61_C_SI e/o Aggiunta altri codici e delimitazione estensione	BCAA 61_C_NO Definisce la situazione corretta Eventuale attribuzione di nuovi codici e Segnalare al Coordinamento
Codice DUBBIO	Come per il codice CERTO	BCAA 61_D_NO Assegna la conformità – i codici di fotointerp. non sono confermati	Come per il codice CERTO	Come per il codice CERTO	BCAA 61_D_NO Definisce la situazione corretta Eventuale attribuzione di nuovi codici

Ogni rilievo, indipendentemente dall'esito della verifica, dovrà essere accompagnato da foto di campo in numero sufficiente a definire la situazione riscontrata in campo.

Ogni delimitazione di superficie rilevata direttamente in campo, senza alcuna segnalazione da parte dei fotointerpreti, sarà eseguita mediante la strumentazione GPS.

Ogni rilevazione effettuata sarà riportata sul DUC:

- sull'ortofoto;
- negli appositi spazi di descrizione degli elementi rilevati.

Ogni modifica di un codice di fotointerpretazione CERTO dovrà essere segnalata al Coordinamento operativo.

NORMA: BCAA 7 - *Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive*

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

a. Oggetto del controllo

Oggetto del controllo sono le parcelle agricole a cui sono stati assegnati, a seguito della fotointerpretazione, i seguenti codici di verifica ("certi" o "dubbi") legati ai seguenti elementi di verifica:

BCAA 71- eliminazione di alberi monumentali;

BCAA 721- eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, alberi isolati o in filari);

BCAA 722 - eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, stagni, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche);

BCAA 723- eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (terrazze).

b. Verifiche di campo - sintesi

Codice di verifica	Descrizione impegno	Azione da svolgere in campo	Note
BCAA 71	Non eliminazione di alberi monumentali	Verifica eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio	Eventuali autorizzazioni all'intervento o ricorso alle deroghe previste saranno oggetto di verifica durante l'incontro in sede periferica
BCAA 721	Non eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, alberi isolati o in filari)		
BCAA 722	Non eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, stagni, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche)		
BCAA 723	Non eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (terrazze)		

La rilevazione dell'eliminazione di uno o più elementi del paesaggio compresi nella lista di cui al punto precedente dà origine direttamente alla definizione di un'infrazione, a meno che non sia dimostrata, durante un successivo contraddittorio con l'azienda da tenersi durante gli incontri in sede periferica, che l'azienda disponga di documentazione che dimostri che abbia correttamente applicato le deroghe previste.

Verifica Impegno a)- Non eliminazione di alberi monumentali - Codice di verifica BCAA 71

Verifica Impegno b)- Non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filare, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche - Codici di verifica

BCAA 721, 722e723

SCHEDA DI RILIEVO - in relazione ai risultati della fotointerpretazione

CODICI DI VERIFICA	CONTROLLO DI CAMPO				
BCAA 71 BCAA 721 BCAA 722 BCAA 723	Situazione immutata	Assenza elementi	Superficie inferiore	Situazione peggiorata	Errore di fotointerpretazione
Codice	Conferma codici	Conferma codici	Conferma codici	Conferma codici	
CERTO	e estensione	e estensione	e delimitazione	e aumento	
	fotointerp.	fotointerp.	della nuova estensione	dell'estensione degli elementi	
	BCAA 71-721-722-723_C_SI	BCAA 71-721-722-723_C_SI	BCAA 71-721-722-723_C_SI	BCAA 71-721-722-723_C_SI	BCAA 71-721-722-723_C_NO
		Assegna la conformità i codici di fotointerp. non sono confermati		e/o Aggiunta altri codici e delimitazione estensione	Definisce la situazione corretta; Eventuale attribuzione di nuovi codici e Segnala al coordinamento

Ogni rilievo, indipendentemente dall'esito della verifica, dovrà essere accompagnato da foto di campo in numero sufficiente a definire la situazione riscontrata in campo.

Ogni delimitazione di superficie rilevata direttamente in campo, senza alcuna segnalazione da parte dei fotointerpreti, sarà eseguita mediante la strumentazione GPS.

Ogni rilevazione effettuata sarà riportata sul DUC:

- sull'ortofoto;
- negli appositi spazi di descrizione degli elementi rilevati.

Ogni modifica di un codice di fotointerpretazione CERTO dovrà essere segnalata al Coordinamento operativo.

N.B.: nel caso in cui l'eliminazione riguardi **elementi di tipo lineare**, sarà comunque evidenziato il poligono corrispondente, relativo all'intera lunghezza dell'elemento eliminato. Si ricorda che il parametro di condizionalità relativo alla Portata è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole interessate da una o più infrazioni.

6.10.2. CONTROLLI DI CAMPO DELLE BCAA FUORI DALLE ZONE CAMPIONE

Tutte le parcelle a controllo di condizionalità ricadenti al di fuori delle zone campione (zone non "satellite", conimmagini d'archivio) saranno avviate al controllo di campo dalla procedura di generazione delle particelle da verificare in campo.

Per tali particelle il controllo degli elementi di verifica dovrà essere fatto ex-novo, non potendo avvalersi della fotointerpretazione multi spettrale e multi-temporale delle immagini satellitari 1017.

Il tecnico procederà:

- ✓ all'individuazione degli elementi di verifica
- ✓ all'annotazione del loro codice nella colonna Note della tabella alfanumerica del DUC;
- ✓ alla delimitazione dell'estensione degli elementi di verifica riscontrati tramite la strumentazione GPS in dotazione.

Tale procedura si applicherà anche nei casi di particelle all'interno delle zone campione, qualora gli elementi di verifica si fossero manifestati dopo l'acquisizione delle immagini satellitari 2018, e di conseguenza risultassero non visibili durante la fase di fotointerpretazione.

7. ACQUISIZIONE DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CAMPO

Nella fase di acquisizione dei risultati dei controlli vengono registrate sul software di fotointerpretazione tutte le informazioni rilevate durante le verifiche di campo e riportate nei Documenti Unici di Controllo in Campo. Tale fase è evidentemente superflua nel caso in cui sia stato utilizzato per i rilievi di campo un tablet PC: in tal caso piuttosto che di riporto a video si parlerà di trasferimento sul GIS degli esiti registrati in standalone sul dispositivo. Le modalità di tale trasferimento dati sono descritte nel manuale d'uso dello strumento.

In seguito a tale attività sarà possibile calcolare gli "Esiti aziendali" che potranno essere positivi o negativi.

Per le aziende con esiti positivi avrà quindi inizio la procedura per i pagamenti da parte dell'Amministrazione.

Per le aziende con esiti negativi si attiverà la fase di incontro dei produttori o dei loro delegati, nelle sedi di convocazione, per la possibile risoluzione delle incongruenze o anomalie riscontrate.

L'attività di acquisizione dei dati rilevati nel corso dei controlli di campo (denominata come "acquisizione massiva"), risulta essere estremamente importante e l'acquisizione dei risultati deve essere coerente con quanto riportato sui i DUC.

Anche per gli appezzamenti per le quali non è stato necessario apportare alcuna modifica ai dati precedentemente rilevati in fotointerpretazione, bisognerà comunque acquisire gli estremi dei rilievi svolti (data, agronomo) e le eventuali foto di campo scattate.

A garanzia della precisa corrispondenza tra i dati indicati dai tecnici di campo sui documenti da loro compilati e sottoscritti e quelli riportati a video dagli operatori preposti a tale compito, ciascun operatore dovrà sottoscrivere obbligatoriamente il modello DV1.

7.1. MODIFICA DELLE DELIMITAZIONI DEGLI APPEZZAMENTI

L'attività consiste nel riportare sull'immagine VHR le delimitazioni modificate o tracciate ex-novo nel corso del rilievo di campo; ci si potrà trovare in una delle due seguenti situazioni: **delimitazioni tracciate direttamente sulla finestra grafica del DUC** oppure **delimitazioni effettuate con dispositivo GPS**.

Nel primo caso, riferibile a situazioni in cui l'operatore che ha effettuato la fotointerpretazione ha dimenticato di tracciare alcune delimitazioni o lo ha fatto in maniera errata, le modifiche grafiche saranno state tracciate dal tecnico di campo direttamente sulla finestra grafica del DUC in quanto ben visibili sull'immagine dell'anno corrente utilizzate come sfondo: in tal caso si procederà senza difficoltà a tracciare tali delimitazioni sulla medesima immagine disponibile a video.

Nel secondo caso, riferibile a tutte le situazioni in cui non è disponibile un'immagine dell'anno corrente e si è dovuto procedere ad una delimitazione dell'appezzamento tramite un dispositivo GPS, l'operazione consisterà nell'importare il poligono e a posizionarlo correttamente sull'immagine. Le descrizioni delle operazioni da effettuare sarà riportata nel dettaglio nel manuale utente del dispositivo GPS.

7.2. ACQUISIZIONE DEGLI UTILIZZI DEL SUOLO

L'operazione consisterà nel registrare le variazioni dei codici di usi del suolo riscontrati in campo, attribuendo agli appezzamenti i codici di uso del suolo corrispondenti alle sigle colturali indicate dal tecnico di campo sui DUC, secondo la transcodifica riportata in allegato 5.

Qualora sia stata riscontrata in campo una coltura arborea consociata con una erbacea sarà acquisito il codice di uso del suolo corrispondente alla coltura erbacea, mentre le specie arboree insistenti sull'appezzamento saranno registrate come Unità Arboree.

Alla stessa maniera, nel caso di Arboreti Promiscui, verrà attribuito all'appezzamento il codice corrispondente (685) e le specie arboree su esso insistenti saranno registrate come Unità Arboree.

Le UNAR dovranno essere registrate anche nel caso in cui un controllo in campo su superfici boschive (codice 650 o codici approfonditi ad esso riconducibili (da 300 a 305)) dichiarate a pascolo magro abbia rilevato l'effettiva presenza di erba fruibile da animali al pascolo su una percentuale di superficie superiore almeno al 50% del bosco (30% nel caso di prati permanenti PLT).

Nel caso in cui in fotointerpretazione sia stato confermato un codice approfondito assegnato dall'aggiornamento refresh e nel corso della visita di campo sia stata apposta dall'ispettore la sigla colturale corrispondente al macro-codice a cui il codice approfondito è riconducibile, il tecnico di riporto a video dovrà confermare il codice approfondito.

In caso di pascoli magri con tara non pascolati (sigle colturali PP20-NP e PP50-NP) il tecnico di riporto a video assegnerà all'uso del suolo pascolo magro con tara assegnato in fotointerpretazione lo stato di coltivazione "non mantenuto".

In tale fase si procederà anche a registrare:

- ✓ lo stato colturale riscontrato per le colture accertate (coltivazione in atto, stoppie, arato con residuo, mancato mantenimento, coltura non ordinaria);
- ✓ le informazioni relative al rispetto delle norme BCAA (v. § successivo 7.5)
- ✓ i file relativi alle foto di campo corredati dai rispettivi punti di presa e direzione dello scatto (v § 7.6);
- ✓ il codice AG.E.A. del tecnico che ha svolto il rilievo e la data di esecuzione del rilievo stesso.

7.3. MEMORIZZAZIONE DELLO STATO DI COLTIVAZIONE

L'operatore dovrà riportare con la massima attenzione la classificazione dello stato della coltura dichiarata ed accertata in campo, leggendo il contenuto delle colonne relative a tale informazione del DUC, tenendo presente che gli stati rilevabili sono in alternativa tra loro. Questa informazione dovrà essere acquisita con la massima cura ed attenzione, in quanto:

- potrà determinare l'esclusione a qualsiasi tipo di aiuto le superfici dichiarate ammissibili ma rilevate come "non mantenute"
- potrà, al contrario, identificare come utilizzate dal punto di vista agricolo superfici dichiarate come "non mantenute".

7.4. FONDO INACCESSIBILE/RISERVATO

Relativamente agli appezzamenti non controllati in campo in quanto l'accesso è risultato impedito da persone o

animali, o fondo chiuso, in fase di acquisizione massiva si attribuirà all'appezzamento il codice di sospensione "F".

Nel corso delle attività di convocazione del produttore si dovrà procedere ad un sopralluogo supplementare in contraddittorio per tutte le particelle a cui sia stato attribuita la codifica di Fondo INACCESSIBILE.

7.5. MEMORIZZAZIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE NORME BCAA

Per ogni appezzamento oggetto di controllo in campo si dovranno acquisire le informazioni del controllo di campo relative al rispetto delle norme di condizionalità per le BCAA, a prescindere che l'appezzamento faccia parte o meno di un'isola di un'azienda selezionata a campione per la condizionalità, purché l'infrazione sia stata riscontrata in campo e registrata sul DUC. In tutti i casi in cui viene riscontrata in campo una infrazione di dimensione e forma diversa da quella delimitata in fotointerpretazione o in assenza di delimitazioni in fotointerpretazione, la delimitazione della superficie di infrazione dovrà essere effettuata con un dispositivo GPS.

In particolare all'operatore che effettua l'acquisizione a video dei risultati delle verifiche si potranno presentare le seguenti situazioni:

- ✓ Attribuzione di una infrazione "dubbia" in fotointerpretazione e mancato riscontro dell'infrazione in campo: in questo caso l'accertamento di campo vale sulla fotointerpretazione, per cui l'operatore non deve registrare alcuna infrazione;
- ✓ Attribuzione di una infrazione "dubbia" in fotointerpretazione e riscontro in campo dell'infrazione: in questo caso si afferma la presenza dell'infrazione e si procede all'acquisizione dei parametri di infrazione indicati sulla sezione tabellare del DUC nella colonna di descrizione;
- ✓ Nessuna infrazione attribuita in fotointerpretazione ma riscontro in campo di una infrazione: in questo caso si afferma la presenza dell'infrazione e si procede all'acquisizione del poligono di infrazione misurato con il dispositivo GPS e dei parametri di infrazione;
- ✓ Attribuzione di una infrazione "certa" in fotointerpretazione e mancato riscontro in campo dell'infrazione: si conferma l'infrazione (con livelli di gravità bassi perché gli effetti negativi sono cessati).

Per acquisire l'infrazione riscontrata si dovrà richiamare, per l'appezzamento per il quale si sta procedendo alla registrazione dei risultati di campo, l'apposita finestra del SW per la selezione dei parametri di valutazione che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione alla specifica norma di condizionalità oggetto di controllo. L'infrazione sarà attribuita a tutta la superficie dell'appezzamento e non si dovrà procedere ad alcuna poligonazione dell'area di infrazione. L'elenco dei parametri di infrazione è riportato in allegato 6.

7.6. MEMORIZZAZIONE RIFERIMENTI GRAFICI DELLE FOTO DI CAMPO

Tutti gli appezzamenti a controllo sono oggetto di riprese fotografiche.

Nel corso dell'attività di acquisizione dei risultati dei controlli di campo, i file relativi alle riprese fotografiche derivanti dallo scarico su pc della memoria delle macchine fotografiche digitali dovranno essere acquisiti ed associati mediante le apposite funzioni del SW.

Sarà inoltre necessario memorizzare il punto e la direzione di ripresa riportati dal tecnico sulla dupla nel corso del controllo in campo.


Se una fotografia è stata scattata comprendendo più appezzamenti, in ognuno di essi andrà riportato il punto con la direzione di scatto del fotogramma.

7.7. MEMORIZZAZIONE RIFERIMENTI DEL TECNICO INCARICATO DEL CONTROLLO E DELLA DATA DEL SOPRALLUOGO IN CAMPO

Per ogni appezzamento per cui acquisire i risultati del controllo di campo l'operatore dovrà procedere alla memorizzazione dei dati del tecnico che ha eseguito il controllo in campo e della data del sopralluogo. Queste informazioni sono desumibili dai Documenti Unici di Controllo in Campo, che dovranno risultare provvisti di timbro professionale, data del controllo, firma e codice AG.E.A .del professionista incaricato del controllo in campo.

ALLEGATO 1 - CONTROLLI OGGETTIVI - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SUL PROCESSO

ALLEGATO 2—MODULO DI GARANZIA PER PERSONALE UTILIZZATO IN CONTROLLI OGGETTIVI



Modulo dichiarazione personale RTI addetto ai servizi del SIAN

CAMPAGNA/ESERCIZIO FINANZIARIO _____

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto/a _____, nato/a a _____ prov. _____
il _____, residente in Via _____ n° _____
Comune _____, Prov. _____,
Cod. fiscale _____,
[compilare una delle tre casistiche sotto indicate]

☐ professionista iscritto all'ALBO/Collegio _____ della provincia di _____ con n° _____ a cui è stato attribuito il codice AGEA n° _____ che intrattiene un rapporto contrattuale con _____ affidato in data _____ per effettuare le attività di _____

☐ dipendente di _____ che intrattiene un rapporto contrattuale con _____ affidato in data _____ per effettuare le attività di _____

☐ ALTRO(specificare) _____ per effettuare le attività di _____

consapevole che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese; che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendace decadrà dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole, altresì, delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del predetto Decreto legislativo:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':

- 1) Titolarità domanda (*barrare una sola voce*):
 - ☐ di **NON** essere titolare di alcuna domanda di sostegno/pagamento
 - ☐ di essere titolare della/e domanda/e di sostegno/pagamento riportate in **Allegato 1**
- 2) Compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali
 - ☐ di **NON** non avere compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole collegate direttamente od indirettamente o con singoli beneficiari titolari di domande di sostegno/pagamento del cui controllo potrà essere incaricato
 - ☐ di **AVERE** compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole collegate direttamente od indirettamente o con singoli beneficiari titolari di domande di sostegno/pagamento del cui controllo potrà essere incaricato riportate in **Allegato 2**
- 3) Di **non avere motivi ostativi al corretto svolgimento dell'attività**, con particolare riferimento a rapporti od interessenze con C.A.A., con Associazioni professionali agricole, con organizzazioni di produttori, con Associazioni o Enti ad esse collegate direttamente od indirettamente o con singoli produttori titolari di domande di sostegno/pagamento ubicate nei territori per i quali svolge l'attività;
- 4) Di non svolgere attività professionale in conflitto di interessi con la funzione di controllo delle domande del cui controllo è incaricato
- 5) [solo nel caso di professionista agronomo iscritto ad albo/collegio] Di **firmare e timbrare** le relazioni di controllo con il proprio timbro dell'Ordine/collegio professionale di appartenenza;
- 6) Di avere ricevuto copia delle **Specifiche tecniche** secondo le quali dovranno essere effettuate le attività di cui sopra;
- 7) Di essere **disponibile ai Controlli di Qualità ed eventuali collaudi** anche successivamente alla chiusura delle attività;
- 8) Di comunicare tempestivamente a SIN qualunque variazione si verifichi nel corso del rapporto contrattuale a quanto comunicato nella presente dichiarazione;
- 9) Di aver preso atto che la SIN, ha adottato un **Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e Piano di Prevenzione della Corruzione ex L.190/2012**, ed il relativo Codice Etico (disponibili sul sito internet www.sin.it) contenente i principi ed i comportamenti cui deve attenersi chiunque agisca per

S-SIN-SDEX-L3-17005 v.1.0 del 30/05/2017 - Documento a diffusione limitata



Modulo dichiarazione personale RTI addetto ai servizi del SIAN

la SIN nei rapporti con gli interlocutori della SIN stessa e con la sottoscrizione della presente dichiara espressamente di averne preso visione e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato

10) di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati di cui al D.Lgs. 231/2001 ed alla L. 190/2012.

11) Di ottemperare ai seguenti requisiti in materia di privacy e sicurezza delle informazioni in accordo allo standard ISO IEC 27001, con specifico riferimento a quanto di seguito riportato:

1. Dati trattati

I dati trattati in nome e per conto della SIN durante l'espletamento delle attività contrattualmente previste ovvero i documenti gestiti nell'ambito dei compiti assegnati, devono essere trattati nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla SIN e/o da AGEA con riferimento alle normative vigenti in tema di sicurezza e privacy. I documenti cartacei che contengono i suddetti dati, inclusi quelli giudiziari, sono classificati come "Confidenziali".

2. Misure di sicurezza per proteggere i dati su supporto informatico

I dati trattati con strumenti informatici devono essere protetti con le seguenti misure di sicurezza minime:

- le informazioni devono essere protette da accessi non autorizzati;
- devono essere tracciati gli accessi alle informazioni e le operazioni di modifica delle stesse;
- devono essere applicate le misure previste dal "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" allegato B del Dlgs 196/03.
- devono essere applicate le misure previste dal Garante della Privacy con il Provvedimento "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008" sulla corretta dismissione degli apparati elettronici contenenti dati personali;
- devono essere effettuate copie di backup dei dati con periodicità almeno settimanale

3. Misure di sicurezza per proteggere i dati su supporto cartaceo

I documenti cartacei devono rispettare le seguenti misure di sicurezza minime.

- devono essere conservati in appositi armadi o cassettiere protetti;
- possono essere trasmessi o riprodotti solo previa autorizzazione;
- possono essere trasmessi verso soggetti esterni solo previa definizione di accordi di sicurezza e con modalità sicure di trasferimento;
- la loro distruzione deve avvenire per sminuzzamento tramite appositi strumenti.

Il personale autorizzato ad accedere a tali documenti deve osservare nella gestione della documentazione cartacea le seguenti norme comportamentali:

- I documenti cartacei presenti presso i locali degli uffici devono essere conservati in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione.
- Qualora il personale abbandoni temporaneamente la postazione di lavoro deve preoccuparsi di non lasciare incustodito e visibile, a chi non è autorizzato, alcun documento cartaceo, che non sia classificato pubblico, e deve attivare le opportune precauzioni a tutela della riservatezza dei documenti
- Al termine della giornata lavorativa la documentazione deve essere riposta nei luoghi di conservazione previsti in base alla classificazione di sicurezza assegnata (armadi e cassetti con o senza serratura, cassaforte, ecc.).
- La documentazione cartacea non deve essere riprodotta o divulgata per fini diversi da quelli per cui è stata prodotta.
- Il personale in possesso di documentazione cartacea deve rispettare la riservatezza in accordo al D.Lgs. 196/2003
- La documentazione cartacea spedita via posta, interna o esterna, deve essere chiusa in un involucro. L'involucro deve riportare l'indirizzo del mittente e del destinatario e non deve permettere l'accesso visivo alle informazioni in esso contenute.
- I documenti cartacei prodotti classificati come "diffusione limitata" devono essere conservati in armadi o in cassetti e non tenuti sulle scrivanie delle singole persone, nel rispetto della politica della scrivania pulita.

S-SIN-SDEX-L3-17005 v.1.0 del 30/05/2017 - Documento a diffusione limitata



Modulo dichiarazione personale RTI addetto ai servizi del SIAN

- I documenti cartacei prodotti classificati come "confidenziali" devono essere conservati in armadi protetti, cioè tenuti chiusi a chiave, conservata dall'utilizzatore della documentazione o dal suo responsabile.
- I documenti classificati come "confidenziali" possono essere consegnati a soggetti esterni solo se è stato stabilito tra le parti un accordo formale di riservatezza che definisca anche i requisiti di sicurezza da garantire.
- I documenti classificati come "confidenziali" possono essere consegnati a soggetti esterni solo secondo modalità di sicurezza appositamente concordate
- La diffusione non autorizzata, la perdita, la manomissione, la sottrazione o l'uso indebito di informazioni classificate al livello "confidenziale" costituisce un "incidente di sicurezza" e pertanto deve essere segnalato alla SIN nella persona del Responsabile sicurezza delle informazioni

4. Misure di sicurezza per l'accesso al SIAN

- Mantenere riservate le informazioni segrete di autenticazione, assicurandosi che non vengano divulgate a nessun'altra terza parte, incluso personale con autorità;
- Evitare di tenere una registrazione (ad esempio su carta, documenti software o dispositivi portatili) delle informazioni segrete di autenticazione, a meno che questa possa essere memorizzata in modo sicuro.
- Modificare le informazioni segrete di autenticazione ogni qualvolta vi sia un'indicazione della loro possibile compromissione;
- le password devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - ✓ lunghezza minima di 8 caratteri
 - ✓ non basate su qualcosa che qualcun altro possa facilmente indovinare od ottenere utilizzando informazioni relative alla persona, per esempio nomi, numeri di telefono e date di nascita, ecc.;
 - ✓ non vulnerabili ad attacchi a dizionario (es. non composte da parole incluse nei dizionari);
 - ✓ prive di caratteri consecutivi identici;
 - ✓ non formate da soli caratteri alfanumerici o numerici ma usando una combinazione di entrambi;
 - ✓ formate anche da caratteri speciali (es. [] @ #);
 - ✓ se temporanee, cambiate al primo log-on;
 - ✓ quando viene cambiata non sia uguale ad altre password precedentemente utilizzate.
- Non condividere informazioni segrete di autenticazione di utenti individuali;
- Assicurare un'adeguata protezione delle password quando sono memorizzate in procedure automatiche di log-on;
- Non usare le stesse informazioni segrete di autenticazione per scopi aziendali e non.

5. Gestione degli incidenti

Nel caso si verificassero incidenti di sicurezza relativamente ai dati oggetto di trattamento (quali, a titolo esemplificativo: furto di identità, furto di documenti, perdita di documenti, accesso non autorizzato a documenti, utenza non disabilitata se l'utente a cui è stata assegnata non è più autorizzato ad accedere al SIAN, etc.), l'incidente deve essere immediatamente segnalato al Responsabile sicurezza delle informazioni di SIN

6. Audit

Al fine di verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza il professionista può essere oggetto di visite di audit da parte di SIN e/o AGEA tramite personale proprio o soggetto terzo appositamente nominato.

Fatto a _____

Data _____

In fede.

Firma _____



Modulo dichiarazione personale RTI addetto ai servizi del SIAN

ALLEGATO 1

Elenco della/e domanda/e di sostegno/pagamento di cui è titolare

ALLEGATO 2

Elenco compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole collegate direttamente o indirettamente o con singoli beneficiari titolari di domande di sostegno/pagamento del cui controllo potrà incaricare

Fatto a _____

Data _____

In fede.



Firma _____

Il Sottoscritto autorizza la gestione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ^{cc}

firma _____

ALLEGATO 3—MANUALE PER LA FOTOINTERPRETAZIONE DELLE IMMAGINI MULTISPETTRALI E MULTITEMPORALI

ALLEGATO 4- DOCUMENTO UNICO DI CONTROLLO IN CAMPO (DUC)

Campagna - Prov. Rapp.:	2017 - FOGGIA	
Comune:	I158 - SAN SEVERO - 071 - 051	
Foglio - Particella:	125 - / 00166 / 00254	
Apprezamenti:	91805095 91805097 91805107	
Codice Fiscale:	RMNML505231158Q	
Motivo controllo: - PARTICELLA A RIPOSO / [SAT2017 (2017/04)]		
		

Campagna - Prov. Rapp.:	2017 - FOGGIA
Comune:	II58 - SAN SEVERO - 071 - 051
Foglio - Particella:	125 - / 00166 / 00254
Appezamenti:	91805095 91805097 91805107
Codice Fiscale:	RMNMHL505231158Q

Data stampa:	12/10/2017 01.49
Data controllo:	
Codice rilevatore:	
Firma rilevatore:	

Timbro albo

Dati Dichiarativi Domanda

CODICE A BARRE	TIPO CONTROLLO	SETTORE	MOTIVI ESTRAZIONE
70265965577	A/C-SG-G	28 - Bcsa territoriali	
70265965577	A/C-SG-G	31 - Domanda Unica	

Dati Dichiarativi Appezamento/Settore

ID APPREZZAMENTO/SETTORE	ACCOMPAGNATO	CODICE E DESCRIZIONE UTILIZZO DICHIARATO	MANCATO MANT. DICH. (X)	NUMERO PIANTE	SUPERFICIE DICHIARATA (ha aa ca)	PRES. UTIL. DICH. (S/N)	STATO COLTURA					PRES POL. OPS. (X)	PRES VIOL. BCAA (X)	DESCRIZIONE COLTURE ACCERTATE, VIOLAZIONE BCAA ACCERTATE E NOTE (RIFERITE ALL'APPEZZAMENTO A CONTROLLO)	IDENTIFICATIVI FOTO DI CAMPO
							INATTO	STOPPIE	ARATO + RESIDUI	2° RACCOLTO	NON ORDINARIA				
91805095	X	214 SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-014 EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO-048 TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA-037 COPERTURA VEGETALE SPONTANEA-000 NESSUNA VARIETA			02.77.02										
91805097	X	660 MANUFATTI-000-000-000-000 NESSUNA VARIETA			00.09.39										
91805107	X	214 SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-014 EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO-048 TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA-037 COPERTURA VEGETALE SPONTANEA-000 NESSUNA VARIETA			01.03.25										

Check-list di verifica BCAA e CGO territoriali:

Norma	rispettata		
	SI	NO	N/A.
1 - INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI DI ACQUA			
3 - PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO			
4 - COPERTURA MINIMA DEL SUOLO			
5 - GESTIONE MINIMA DELLE TERRE CHE RISPETTANO LE CONDIZIONI LOCALI SPECIFICHE PER LIMITARE LA EROSIONE			
6 - MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO			
7 - MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO			
Criterio di Gestione Obbligatoria	rispettato		
	SI	NO	N/A.
CGO 1 - PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE- VERIFICA ASSENZA CUMULI DI EFFLUENTI ZOOTECNICI NON PROTETTI			

Elementi di verifica BCAA da fotointerpretazione

DESCRIZIONE	TIPO DI VIOLAZIONE	AREA (ha aa ca)
-------------	--------------------	-----------------

Dati rilevati

DESCRIZIONE	AREA (ha aa ca)
780 - 788 - Tare - Siepi E Fasce Alberate	00.00.83
660 - 321 - Manufatti - Infrastrutture Di Trasporto	00.00.24
001 - 002 - Cereali - Grano (Frumento) Duro	00.72.69
660 - 318 - Manufatti - Fabbricati Isolati	00.09.14
017 - 100 - Superfici Seminabili - Incolto Produttivo Soggetto A Pratiche Agronomiche A Basso Impatto	03.06.76

ALLEGATO 5- TABELLA DELLE SIGLE COLTURA E ALTRI UTILIZZI DEL SUOLO

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	1	GRANTURCO (MAIS)	MA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	2	GRANO (FRUMENTO) DURO	GD
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	4	SOIA	SO
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	5	GIRASOLE	GS
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	6	COLZA E RAVIZZONE	CLR
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	7	PIANTE PROTEICHE	COD
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	8	ORZO	ORZ
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	12	GRANO SARACENO	GSA

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	16	LENTICCHIE	LEN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	17	CECI	CEC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	18	VECCE	VEC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	208	LENTICCHIE, CECI, VECCE, CICERCHIA O ALTRE COLTURE AZOTO-FISSATRICI	AZF
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	55	LINO	LN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	56	CANAPA	CAN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	82	CARCIOFO	CR
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	83	CAROTA	CRT
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	85	CAVOLO	CAV

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	89	CICORIA	CIC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	90	ALTRI ORTAGGI	ORT
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'artic	90	ALTRI ORTAGGI	ORT
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	113	FARRO	FAR
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	120	GEN. LATHYRUS (CICERCHIA, TARTUFO DI PRATO, MOCO)	LAT
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	132	SPELTA	SPLT
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	135	ANEMONE	ANM
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	137	BOCCA DI LEONE	BDL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	861	PANICO	PAN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	139	RAVIZZONE	RVZ

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
			coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;			
1.1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	140	CALENDULA	CLND
1.1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	141	CRAMBE	CRMB
1.1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	143	SENAPE	SNP
1.1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	145	CRISANTEMO	CRST
1.1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	146	GAROFANO	GRF
1.1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	147	PATATA AMERICANA (BATATA)	BAT
1.1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	148	LILIUM	LIL
1.1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	149	TRITICALE	TRTC

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	150	MARGHERITA	MRG
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	863	PAPAVERO	PAP
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	152	AGRETTO	AGRT
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	154	SESAMO	SES
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	120	GEN. LATHYRUS (CICERCHIA, TARTUFO DI PRATO, MOCO)	LATH
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	157	RANUNCOLO	RANC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	158	STATICE	STTC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	160	INDIVIA o SCAROLA	INDV
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	162	RUCOLA	RUC

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	163	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	DOLC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	180	PRATO IN ROTOLO (TAPPETO ERBOSO)	PROT
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	182	LIQUIRIZIA	LIQ
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	184	ANETO	ANT
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	185	CORIANDOLO	CRND
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	187	CANNA DA ZUCCHERO	CZC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	189	GEN. MENTA	MEN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	190	CARVI - CUMINO DEI PRATI	CUM
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	192	CAVOLO CINESE	CVC

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	193	ALTEA	ALT
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	195	ANGELICA	ANG
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	196	ANICE COMUNE	ANC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	197	ALOE	ALO
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	198	ARNICA	ARN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	200	GRANO (FRUMENTO) TENERO	GT
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	201	SEGALE	SG
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	202	AVENA	AVE
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	203	SORGO	SOR

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	204	PISELLI	PS
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	206	FAVE E FAVETTE	FV
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	207	LUPINI	LP
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	209	TOPINAMBUR	TPN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	210	FRAGOLA	FRA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	211	AGLIO	AGL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	212	BASILICO	BSL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	213	BIETOLA	BTL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	214	BROCCOLO DI RAPA	BDR

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	215	CETRIOLO	CTR
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	216	CIPOLLA	CPL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	217	COCOMERO	CCM
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	218	FAGIOLO - FAGIOLINO	FGL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	219	FINOCCHIO	FNC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	220	LATTUGA	LTG
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	221	MELANZANA	MLZ
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	223	MELONE	MLN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	224	PATATA	PAT

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	225	PEPERONE	PPN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	226	PORRO	PRR
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	227	PREZZEMOLO	PZM
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	228	RADICCHIO	RDC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	230	RAVANELLO	RVN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	231	SEDANO	SDN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	232	SPINACIO	SPN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	233	ZUCCA - ZUCCHINO	ZCN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	234	CUMINO - CUMINO ROMANO	CUMR

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	235	ARTEMISIA, ASSENZIO	ARTM
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	236	BARDANA	BRD
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	241	BORRAGINE	BRG
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	255	CAMOMILLA	CAM
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	256	CAMOMILLA ROMANA	CAMR
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	257	CARDO MARIANO	CRDM
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	258	CENTAUREA MINORE	CNTM
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	259	ELICRISO	ELI
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	260	ECHINACEA	ECHI

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	261	CIMICIFUGA	CIM
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	262	AMARANTO	AMRN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	263	NASTURZIO	NST
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	264	ENULA	ENL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	265	EQUISETO	EQU
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	266	ESCOLZIA	ESC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	267	FACELIA	FAC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	268	FILIPENDULA,ULMARIA	FLP
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	269	FIORDALISO	FDL

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	270	GALEGA O CAPRAGGINE	GAL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	271	GIAGGIOLO	GIA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	272	GRINDELIA	GRND
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	273	GUALDO	GUA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	274	IPERICO	IPE
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	275	ISSOPO	ISS
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	276	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN	FROR
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	277	MALVA	MLV
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	278	MARRUBIO O ROBBIO	MRB

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	284	ORTICA	ORTC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	285	PARTENIO	PRTN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	286	PASSIFLORA	PSFL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	287	PASTINACA	PSTN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	288	PIANTAGGINE	PNTG
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	289	PSILLO O PLANTAGO OVATA	PSLL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	290	PILOSELLA	PLSL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	296	ROVEJA PISELLO SELVATICO	RVJ
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	297	SANTOREGGIA MONTANA	STGG

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	298	SCORZONERA	SCZN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	299	TARASSACO	TRSC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	557	SERRE	SERR
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	666	SEMINATIVO	SEM
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	670	TABACCO	TAB
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	680	POMODORO	POM
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	801	VALERIANA	VLRN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	802	VERBENA OFFICINALE	VRBN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	803	VERGA D'ORO (SOLIDAGO VIRGA AUREA L.)	VDOR

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	804	VIOLA TRICOLOR	VIOL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	805	ZENZERO	ZEN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	809	RAFANO	RFN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	810	SENAPE BRUNA	SNPB
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	811	SENAPE NERA	SNPN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	814	CARTAMO	CRTM
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	815	QUINOA	QUI
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	818	MELILOTO	MLLT
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	819	MIGLIO	MGL

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	820	ARACHIDE	ARAC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	822	KENAF	KEN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	823	COTONE	COTN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	825	SCAGLIOLA	SCGL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	826	SCALOGNO	SCAL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	827	NAVONI RUTABAGA	NAV
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	829	RICINO	RIC
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	832	FRUMENTO SEGALATO	FRSG
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	836	CARDI	CARD

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	837	ROBBIA DEI TINTORI	RBTN
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	838	RESEDA o GUADERELLA o LUTEOLA	RES
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	839	ERBA CIPOLLINA	ECIP
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	840	TIMO	TIM
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	841	ZAFFERANO	ZAF
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	844	MELISSA	MELS
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	845	MENTA	MENT
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	846	ORIGANO, MAGGIORANA	ORI
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	848	SALVIA	SALV

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	852	ALCHECHENGI	ALCH
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	854	TRITORDEUM	TORD
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	856	ACHILLEA	ACHI
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	857	OKRA o OCRA o GOMBO	OKR
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	858	CENTELLA	CNTL
1.1.1	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	859	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE	CRES
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	4	SOIA	SO
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	18	VECCE	VEC
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	105	ERBAIO MISTO E ALTRI	ERB
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	109	PRATO E PRATO PASCOLO MISTO	PRA
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	118	CODA DI VOLPE	CDV

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	122	ERBA MAZZOLINA	EMZ
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	133	ERBAIO DI LOIETTO LOGLIO	ELO
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	136	ERBAIO DI GEN. MEDICAGO (MEDICA, LUPOLINA)	MED
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	144	ERBAIO DI GEN. VICIA	EVC
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	120	GEN. LATHYRUS (CICERCHIA, TARTUFO DI PRATO, MOCO)	LATH
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	156	ERBAIO DI GEN. TRIFOLIUM	ETRF
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	188	FLEOLO BULBOSO	FLEO
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	191	GEN. FESTUCA	FSTC
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	202	AVENA	AVE
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	204	PISELLI	PS
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	206	FAVE E FAVETTE	FV
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	207	LUPINI	LP
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	279	AGROSTIDE	AGRS
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	280	ERBAIO DI GEN. FESTUCA	EFEST
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	281	ERBAIO DI GEN. FLEOLO	EFLE

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	282	ERBAIO DI GEN. POA	POA
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	156	ERBAIO DI GEN. TRIFOLIUM	TRIF
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	638	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	PAS
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	814	CARTAMO	CRTM
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	816	GINESTRINO	GIN
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	817	LUPINELLA	LUPL
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	828	SULLA	SUL
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	830	ERBAIO DI Fieno GRECO	EFGR
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	833	CICERCHIA	CICE
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	834	SERRADELLA	SERR
1.1.2	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;	835	VIGNA CINESE	VCIN
1.1.3	superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	96	MISCUGLIO SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA)	SGM
1.1.3	superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	97	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDO	SOV

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.1.3	superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	98	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO PRIMA DEL 15/07	LMP
1.1.3	superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	99	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO DOPO IL 15/07	LMD
1.1.3	superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	100	INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO	IP+PA
1.1.3	superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	101	PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO	IP+PB
1.1.3	superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	102	INCOLTO PROD. NON SOGG. A PRAT. AGRON. A BASSO IMPATTO, OBBLIGATORIE	IP-PA
1.1.3	superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	864	TERRENO A RIPOSO SEMINATO CON SPECIE MELLIFERE	IP+SM
1.1.4	terreno utilizzato per coltivazioni agricole sommerse	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	19	RISONE	RIS
1.1.4	terreno utilizzato per coltivazioni agricole sommerse	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;	779	AREE DI SERVIZIO ALLA CULTURA DEL RISO.	AS
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	76	LUPPOLO	LPL

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	80	CANNA CINESE o MISCANTO	CNN
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	81	FETTUCCIA D'ACQUA - PHALARIS ARUNDICEA	FTA
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	114	GEN. STEVIA	STE
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	124	PIANTE GRASSE	PGR
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	142	FUNGHI	FNG
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	164	CORBEZZOLO	CRBZ
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	165	SORBO	SRB
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	181	LYCIUM BARBARUM (GOJI)	GOJ

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	183	QUMQUAT	QUM
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	186	GIUGGIOLO	GGL
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	240	BIRICOCCOLO SUSINCOCCO	BRC
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	291	BABACO	BBC
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	292	AVOCADO	AVC
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	294	MELOGRANO	MLGR
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	417	AREA DI SERVIZIO AL VIGNETO	ASV
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	410	VITE	VIT

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	420	OLIO	OLI
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	430	AGRUMI NON SPECIFICATI	AGR
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	431	AGRUMI - ARANCIO	ARAN
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	432	AGRUMI - BERGAMOTTO	BERG
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	433	AGRUMI - CHINOTTO E CEDRO	CHI
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	434	AGRUMI - CLEMENTINE	CLEM
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	435	AGRUMI - LIMETTE	LIME
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	436	AGRUMI - LIMONE	LIM

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	437	AGRUMI - MANDARINO	MAND
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	438	AGRUMI - POMPELMO	POMP
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	439	AGRUMI - SATSUMA	SATS
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	450	PERI NON SPECIFICATI	PER
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	456	MELI NON SPECIFICATI	MEL
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	460	PESCHI NON SPECIFICATI	PES
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	469	NETTARINE	NETT
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	470	FRUTTETO GENERICO	FRT

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	471	LOTO E KAKI	KK
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	472	FICO	FCO
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	476	NESPOLO	NESP
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	479	VISCIOLE	VSL
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	480	COTOGNO	CTO
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	481	ALBICOCCO	ALB
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	482	CILIEGIO	CIL
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	483	SUSINO	SUS

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	484	ACTINIDIA	KW
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	485	FICODINDIA	FND
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	490	FRUTTETO CON FRUTTI A GUSCIO GENERICO	FGSC
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	491	CARRUBO	CAR
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	492	CASTAGNO	CST
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	493	MANDORLO	MAN
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	494	NOCCIOLO	NCC
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	495	NOCE	NOC

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	497	PISTACCHIO	PIS
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	551	VIVAIO FIORI E PIANTE ORNAMENTALI APERTO	VVFP
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	651	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZ. NON SPECIFICATE	ARB
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	655	ARBORETO CONSOCIABILE	ACN
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	685	ARBORETO PROMISCUO	APRO
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	689	TARTUFO	TTF
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	812	LAVANDA	LAV
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	821	ARUNDO DONAX	ARU

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	842	ANANASSI	ANA
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	843	GUAIAVE, MANGO E MANGOSTANO	MANG
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	850	CAPPERO	CAPP
1.2.1	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	851	AZZERUOLO	AZZ
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	82	CARCIOFO	CR
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	84	ASPARAGO	ASP
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	88	RABBARO	RAB
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	111	GEN. ARALIA	ARA

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	112	GEN. ASPIDISTRA	ASPD
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	115	CALLA	CAL
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	116	GERBERA	GER
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	117	ORCHIDEA	ORC
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	119	ORTENSIA	ORTS
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	121	PEONIA	PEO
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	123	PHILODENDRO	FDN
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	125	ROSA	ROS

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	126	STRELITZIA	STZ
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	127	GLADIOLO	GDL
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	128	GINESTRA	GNST
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	129	MIMOSA	MIM
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	130	PITTOSPORO	PTSF
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	131	RUSCUS	RUS
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	134	VIBURNO	VIB
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	153	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)	PONS

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	159	AGAPANTO	AGP
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	161	ALSTROEMERIA	ALST
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	862	GELSO	GLS
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	239	BIANCOSPINO	BNSP
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	286	PASSIFLORA	PSFL
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	473	PICCOLI FRUTTI GENERICI	PF
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	474	MORE	MOR
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	475	MIRTILLO	MIRT

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	477	RIBES	RIBS
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	478	UVA SPINA	USP
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	550	VIVAIO SPECIALIZZATO NON SPECIFICATO	VVS
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	551	VIVAIO FIORI E PIANTE ORNAMENTALI APERTO	VVFP
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	806	BAMBU	BMB
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	807	BAMBU GIGANTE	BMBG
1.2.2	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;	847	ROSMARINO	ROSM
1.2.3	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;	194	AMAMELIDE	AMLD

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.3	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;	199	ARONIA NERA	ARO
1.2.3	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;	246	SAMBUCO	SMB
1.2.3	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;	247	OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO	OLVL
1.2.3	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;	248	GINEPRO	GNP
1.2.3	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;	249	MIRTO	MRT
1.2.3	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;	250	RUSCO PUNGITOPO	RUSP

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.3	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;	251	CISTO BIANCO	CSTB
1.2.3	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;	252	ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA	ACC
1.2.3	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;	253	LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)	LIP
1.2.3	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;	295	ROSA CANINA	ROCA
1.2.3	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;	550	VIVAIO SPECIALIZZATO NON SPECIFICATO	VVS
1.2.3	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;	552	VIVAIO ALBERI DA FRUTTO VARI	VVAF

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.3	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;	860	ALLORO	ALL
1.2.4	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: bosco ceduo a rotazione rapida	reg. UE 1307/2013, art. 4(1) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(1) lett. c)	k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;	168	ONTANO	ONT
1.2.4	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: bosco ceduo a rotazione rapida	reg. UE 1307/2013, art. 4(1) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(1) lett. c)	k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;	171	OLMO	OLM
1.2.4	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: bosco ceduo a rotazione rapida	reg. UE 1307/2013, art. 4(1) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(1) lett. c)	k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;	172	PAULOWNIA TOMENTOSA	PAUL
1.2.4	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: bosco ceduo a rotazione rapida	reg. UE 1307/2013, art. 4(1) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(1) lett. c)	k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;	173	PLATANO	PLTN
1.2.4	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: bosco ceduo a rotazione rapida	reg. UE 1307/2013, art. 4(1) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(1) lett. c)	k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;	254	ONTANO NAPOLETANO	ONTN
1.2.4	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: bosco ceduo a rotazione rapida	reg. UE 1307/2013, art. 4(1) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(1) lett. c)	k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;	501	ARBORICOLTURA - PIOPPETO	PIOP

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.2.4	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: bosco ceduo a rotazione rapida	reg. UE 1307/2013, art. 4(1) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(1) lett. c)	k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;	687	ROBINIA	RBN
1.2.4	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: bosco ceduo a rotazione rapida	reg. UE 1307/2013, art. 4(1) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(1) lett. c)	k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;	688	SALICE	SLC
1.2.4	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: bosco ceduo a rotazione rapida	reg. UE 1307/2013, art. 4(1) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(1) lett. c)	k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;	824	EUCALIPTO	EUC
1.2.4	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: bosco ceduo a rotazione rapida	reg. UE 1307/2013, art. 4(1) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(1) lett. c)	k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;	853	ACACIA SALIGNA	ACAC
1.3.1	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante senza tara	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. a)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento	18	VECCE	VEC
1.3.1	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante senza tara	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. a)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento	107	PRATO E PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	PRAG
1.3.1	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante senza tara	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. a)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento	108	PRATO E PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	PRAL
1.3.1	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante senza tara	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. a)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento	136	ERBAIO DI GEN. MEDICAGO (MEDICA, LUPOLINA)	MED
1.3.1	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante senza tara	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. a)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento	638	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	PAS
1.3.1	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante senza tara	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. a)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento	816	GINESTRINO	GIN

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.3.1	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante senza tara	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. a)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento	817	LUPINELLA	LUPL
1.3.1	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante senza tara	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. a)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento	828	SULLA	SUL
1.3.1	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante senza tara	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. a)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento	831	FIENO GRECO	FIGR
1.3.1.1	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante senza tara	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. a)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento	638	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	PAS
1.3.1.1	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante senza tara	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. a)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento	855	MOLINETI	MOL
1.3.2.1	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara 20%	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. b)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento	659	PASCOLO MAGRO TARA 20%	PP20
1.3.2.2	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara 50%	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. c)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento	654	PASCOLO MAGRO TARA 50%	PP50
1.3.2.3	superficie sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali di pascolamento	reg. UE 639/2014, art. 7 lett. a) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. d)	superficie sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali	656	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI - tara 70%	PLT70
1.3.2.3	superficie sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali di pascolamento	reg. UE 639/2014, art. 7 lett. a) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. d)	superficie sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali	657	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI - tara 50%	PLT50
1.3.2.4	superficie agricola mantenuta naturalmente	art. 4(1) , art. 1 lett. c) punto iii) - DM 26 febbraio 2015, n. 1420, art. 3(1)	prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione culturale situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015, n. 1420	638	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	PAS

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
1.3.2.4	superficie agricola mantenuta naturalmente	art. 4(1) , art. 1 lett. c) punto iii) - DM 26 febbraio 2015, n. 1420, art. 3(1)	prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione culturale situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015, n. 1420	653	PASCOLO MAGRO TARA 20%	PP20
1.3.2.4	superficie agricola mantenuta naturalmente	art. 4(1) , art. 1 lett. c) punto iii) - DM 26 febbraio 2015, n. 1420, art. 3(1)	prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione culturale situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015, n. 1420	654	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%	PP50
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	165	SORBO	SRB
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	167	ACERO	ACR
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	169	BAGOLARO	BGL
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	170	CARPINO	CRP
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	174	FARNIA	FRN
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	175	GEN. QUERCUS	QRC
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	176	TIGLIO	TGL
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	177	ABETE	ABT
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	178	DOUGLASIA	DOU
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	179	CIPRESSO	CPRS
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	237	BETULLA	BTL
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	238	FAGGIO	FGG
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	242	FRASSINO	FRSN
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	243	GINKGO BILOBA	GNK
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	175	GEN. QUERCUS	QURC

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	245	IPPOCASTANO O CASTAGNO D'INDIA	IPPC
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	433	AGRUMI - CHINOTTO E CEDRO	CHI
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	450	PERI NON SPECIFICATI	PER
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	482	CILIEGIO	CIL
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	492	CASTAGNO	CST
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	494	NOCCIOLO	NCC
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	495	NOCE	NOC
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	496	PINO DA PINOLI	PND
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	500	ARBORICOLTURA DA LEGNO NON SPECIFICATA -	ARL
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	650	BOSCO	BOS
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	808	TASSO	TSS
2.1	superfici forestali	Reg UE 1305/2013, art. 2	superfici forestali	242	FRASSINO	FRSS
2.3	uso diverso dall'agricolo o forestale	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	324	Aree estrattive	CAVP
2.3	uso diverso dall'agricolo o forestale	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	340	Rocce nude, falesie, ghiacciai e nevi perenni	ROCC
2.3	uso diverso dall'agricolo o forestale	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA	FAB
2.3	uso diverso dall'agricolo o forestale	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	690	ACQUE	ACQ
2.3	uso diverso dall'agricolo o forestale	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	770	AREA NON PASCOLABILE	ANP
2.3	uso diverso dall'agricolo o forestale	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	780	TARE	T
3.0	elementi del territorio stabili	reg. UE 1307/2013 e DM 18.11.2014	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	789	MARGINI DEI CAMPI	MRGN

livello	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	CODICE GIS	DESCRIZIONE USO DEL SUOLO RILEVATO	SIGLA
3.0	elementi del territorio stabili	reg. UE 1307/2013 e DM 18.11.2014	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	783	ALBERI IN FILARE	AIF
3.0	elementi del territorio stabili	reg. UE 1307/2013 e DM 18.11.2014	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	784	MACERI, STAGNI E LAGHETTI	STGN
3.0	elementi del territorio stabili	reg. UE 1307/2013 e DM 18.11.2014	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	GALB
3.0	elementi del territorio stabili	reg. UE 1307/2013 e DM 18.11.2014	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	786	FOSSATI E CANALI	FOSS
3.0	elementi del territorio stabili	reg. UE 1307/2013 e DM 18.11.2014	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	787	MURETTI TRADIZIONALI	MUR
3.0	elementi del territorio stabili	reg. UE 1307/2013 e DM 18.11.2014	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	788	SIEPI E FASCE ALBERATE	SIEP
3.0	elementi del territorio stabili	reg. UE 1307/2013 e DM 18.11.2014	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	790	TERRAZZAMENTI	TRZZ
3.0	elementi del territorio stabili	reg. UE 1307/2013 e DM 18.11.2014	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	FTR
3.0	elementi del territorio stabili	reg. UE 1307/2013 e DM 18.11.2014	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	FTNR
3.0	elementi del territorio stabili	reg. UE 1307/2013 e DM 18.11.2014	superficie non agricola - diversa da «e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;»	793	ALBERI ISOLATI	AIS

ALLEGATO 6- ELENCO ELEMENTI DI VERIFICA DEL RISPETTO DI BCAA E CGO

CODIFICA ELEMENTO DI VERIFICA	DESCRIZIONE ELEMENTO DI VERIFICA	Codici attribuibili solo in campo - C
2018_CGO_Z1	possibile presenza di cumuli non protetti di effluenti zootecnici palabili	
2018_CGO_Z2	possibile presenza di cumuli non protetti di effluenti zootecnici palabili a meno di 10 m. dal corso d'acqua	
2018_CGO_Z3	presenza di cumuli di effluenti zootecnici non protetti	C
2018_CGO_Z4	presenza di cumuli di effluenti zootecnici non protetti prossimi a corsi di acqua (a distanza minore di 10 metri)	C
2018_CGO_Z5	presenza di cumuli di effluenti zootecnici protetti o conformi	C
2018_BCAA_10	fascia tampone da fotointerpretazione	
2018_BCAA_14	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga	C
2018_BCAA_13	fascia tampone assente	C
2018_BCAA_15	fascia tampone non necessaria	C
2018_BCAA_16	fascia tampone presente inerbita	C
2018_BCAA_17	fascia tampone presente arbustiva o arborea	C
2018_BCAA_18	Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) sulla fascia tampone	C
2018_BCAA_11	presenza di segni di fertilizzazione sulla fascia tampone	C
2018_BCAA_12	presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone	C
2018_BCAA_330	possibile presenza di carcasse di mezzi meccanici abbandonati (fotointerpretazione)	
2018_BCAA_331	presenza di carcasse di mezzi meccanici inquinanti	C
2018_BCAA_332	presenza di carcasse di mezzi meccanici non inquinanti	C
2018_BCAA_333	possibile presenza di accumuli di lubrificanti usati, filtri o batterie esauste (fotointerpretazione)	
2018_BCAA_334	presenza di discariche o accumuli di materiali contenenti sostanze, prodotti o oggetti inquinanti	C
2018_BCAA_335	presenza di discariche o accumuli di materiali non contenenti sostanze, prodotti o oggetti inquinanti	C
2018_BCAA_41	assenza della copertura del suolo durante tutto l'anno, per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi	
2018_BCAA_42	assenza della copertura del suolo nel periodo previsto, per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi	

2018_BCAA_43	mancato rispetto del divieto di affinamento dei suoli nel periodo vietato, per tutte le superfici agricole	
2018_BCAA_50	presenza di solchi acquai temporanei o fasce inerbite in terreni declivi a seminativo	
2018_BCAA_51	presenza di fenomeni erosivi	
2018_BCAA_52	presenza di livellamenti	
2018_BCAA_53	assenza di manutenzione della rete idraulica aziendale	
2018_BCAA_61	presenza di stoppie o paglie bruciate	
2018_BCAA_71	eliminazione di alberi monumentali	
2018_BCAA_721	eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, alberi isolati o in filari).	
2018_BCAA_722	eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, stagni, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche).	
2018_BCAA_723	eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (terrazze).	

ALLEGATO 7– CODICI DI USO DEL SUOLO SU CUI È APPLICABILE LA NORMA BCAA 1

LA NORMA BCAA 1 SI APPLICA A TUTTE LE SUPERFICI AGRICOLE COME DEFINITE ALL'ARTICOLO 3 COMMA 5, LETTERA D) DEL DM 180/2015 OVVERO A TUTTI I CODICI GIS DELL'ALLEGATO 2 AD ECCEZIONE DI QUELLI IDENTIFICATI DAL LIVELLO 2.3 E 3.0.

ALLEGATO 8– SCHEDA DI RILIEVO DEI NUOVI IMBOSCHIMENTI

Scheda di rilievo dei Nuovi Imboschimenti (misure 221 e 223)

Lista lavorazione	<input type="text"/>	Codice a barre domanda	<input type="text"/>
Codice Nazionale	<input type="text"/>	Foglio	<input type="text"/>
Isola	<input type="text"/>		
Numero progressivo scheda nell'isola	<input type="text"/>	codice poligono GPS	<input type="text"/>
Data del rilievo in campo	<input type="text"/>	Codice Tecnico	<input type="text"/>
Data impianto	<input type="text"/>		
Stato impianto:	In coltivazione <input type="text"/>	Non ordinario	<input type="text"/>
Tipo di coltivazione:	Specializzata <input type="text"/>	Promiscua	<input type="text"/>
Contiguità con boschi o imboschimenti preesistenti (S/N)	<input type="text"/>		
Presenza di recinzioni ai confini dell'imboschimento (S/N)	<input type="text"/>		
Stima superficie occupata da tare interne non scorporate (% sul totale)			<input type="text"/>
Stima superficie occupata da Aree Tecniche Forestali (% sul totale)			<input type="text"/>
Stima superficie occupata da fallanze non scorporate (% sul totale)			<input type="text"/>
Tipologia sesto:	Regolare <input type="text"/>	Irregolare	<input type="text"/>
sesto su fila (in cm)	<input type="text"/>		
sesto tra file (in cm)	<input type="text"/>	densità/ha stimata	<input type="text"/>
Specie principale riconosciuta	<input type="text"/>		
Specie accessorie:	presenti <input type="text"/>	non presenti	<input type="text"/>
Giacitura del terreno:	pianeggiante <input type="text"/>		
lieve pendenza	<input type="text"/>	pendenza 15-25%	<input type="text"/>
pendenza > 25%	<input type="text"/>	terrazzamenti	<input type="text"/>
firma rilevatore	<input type="text"/>	timbro albo	<input type="text"/>

ALLEGATO 9- TABELLA PRINCIPALI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE IN NUOVI IMBOSCHIMENTI

Acero campestre (*Acer campestre* L.)

Acero d'Ungheria (*Acer opalus* subsp. *obtusatum*)

Acero montano (*Acer pseudoplatanus* L.)

Azzeruolo (*Crataegus azarolus* L.)

Bagolaro (*Celtis australis* L.)

Betulla bianca (*Betula pendula*, Roth)

Bosso (*Buxus sempervirens* L.)

Carpino bianco (*Carpinus betulus* L.)

Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.)

Castagno (*Castanea sativa* Miller)

Cerro (*Quercus cerris* L.)

Ciavardello (*Sorbus torminalis*)

Ciliegio (*Prunus avium* L.)

Corniolo (*Cornus mas* L.)

Eucalipto (*Eucalyptus globulus* Labill.)

Eucalipto rosso (*Eucalyptus camaldulensis*)

Emero (*Coronilla emerus* L.)

Farnia (*Quercus robur*)

Frangola (*Frangula alnus* Miller)

Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior* L.)

Frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa* Bieb.)

Fusaggine (*Euonymus europaeus* L.)

Gelso bianco (*Morus alba* L.)

Gelso nero (*Morus nigra* L.)

Ginepro (*Juniperus communis* L.)

Ginestra odorosa (*Spartium junceum* L.)

Lantana (*Viburnum lantana* L.)

Leccio (*Quercus ilex* L.)

Lentaggine (*Viburnum tinus* L.)

Ligustro (*Ligustrum vulgare* L.)

Magaleppo (*Prunus mahaleb* L.)

Maggiociondolo (*Laburnum anagyroides* Medicus)

Melo selvatico (*Malus sylvestris* Miller)

Nespolo (*Mespilus germanica* L.)

Nocciolo (*Corylus avellana* L.)

Noce comune (*Juglans regia* L.)

Olivello di Boemia (*Elaeagnus angustifolia* L.)

Olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides* L.)

Olmo campestre (*Ulmus minor* Miller)

Ontano cordato (*Alnus cordata*)

Ontano nero (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertner)

Orniello (*Fraxinus ornus* L.)

Paliuro (*Paliurus spina-christi* Miller)

Pallone di maggio (*Viburnum opulus* L.)

Pero selvatico (*Pyrus pyraeaster* Burgsd.)

Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*)

Pino domestico (*Pinus pinea* L.)

Pino marittimo (*Pinus pinaster* Aiton)

Pino nero (*Pinus nigra*)

Pino silvestre (*Pinus sylvestris* L.)

Pioppo bianco (*Populus alba* L.)
Pioppo nero (*Populus nigra* L.)
Pioppo tremolo (*Populus tremula* L.)
Prugnolo (*Prunus spinosa* L.)
Rovere (*Quercus petraea* Liebl.)
Roverella (*Quercus pubescens* Willd.)
Salice bianco (*Salix alba* L.)
Salici (*Salix* sp.)
Sambuco (*Sambucus nigra* L.)
Sanguinello (*Cornus sanguinea* L.)
Siliquastro (*Cercis siliquastrum* L.)
Sorbo domestico (*Sorbus domestica* L.)
Sughera (*Quercus suber* L.)
Spino cervino (*Rhamnus catharticus* L.)
Tamerice (*Tamarix gallica* L.)
Tiglio selvatico (*Tilia cordata* Miller)
Vescicaria (*Colutea arborescens* L.)
Altre essenze arboree
Altre essenze arbustive
Acero campestre

ALLEGATO 10 – ESEMPI DI FOTO DI PRATI PERMANENTI CON RELATIVE PERCENTUALI DI ELEGGIBILITÀ



FOTO 1 – Situazione di parcella di riferimento a pascolo non arborato con percentuale di superficie inerbita tra il 95% ed il 100% (classificabile con tara 0% - codice unar 638)

N.B. la tara 0% si deve applicare solo alla parte pascolabile escludendo quindi la parte in alto (ARBORATA) dove gli animali non possono andare al pascolo.



FOTO 2 – Situazione di parcella di riferimento a pascolo non arborato con percentuale di superficie inerbita tra il 95% ed il 100% (classificabile con tara 0% - codice unar 638)



FOTO 3 – Situazione di parcella a pascolo arborato con percentuale di superficie inerbita tra il 50% e l'80% (classificabile con tara 50% - codice unar 654)



FOTO 4 – Situazione di parcella a pascolo arborato con percentuale di superficie inerbita tra il 50% e l'80% (classificabile con tara 50% - codice unar 654)



FOTO 5 – Situazione di parcella di riferimento a pascolo arborato con percentuale di superficie inerbita tra l'80% ed il 95% (classificabile con tara 20% - codice unar 653)



FOTO 6 – Situazione di parcella a pascolo arborato con percentuale di superficie inerbita tra l'80% e il 95% (Classificabile con tara 20% - codice unar 659)



FOTO 7 – Situazione di parcella a bosco con percentuale di superficie inerbita tra lo 0% ed il 50% (classificabile con tara 100% - codice unar 650)



FOTO 8 – Situazione di parcella a bosco con percentuale di superficie inerbita tra lo 0% ed il 50% (classificabile con tara 100% - codice unar 650)



FOTO 9 – Situazione di parcella a bosco con percentuale di superficie inerbita tra lo 0% ed il 50% (classificabile con tara 100% - codice unar 650)



FOTO 10 – Esempio di superficie a pascolo arborato senza erba nonostante sia effettivamente pascolata – da considerare come non eleggibile (uniar 650 – bosco)




FOTO 11 – Situazione di parcella a pascolo arborato con percentuale di superficie inerbita assente nonostante l'evidenza del pascolo da classificare con unar 650 (bosco) perche' la superficie coperta da erba non raggiunge il 30%.



FOTO 12 – Situazione di BOSCO inaccessibile agli animali (codice unar 650)



FOTO 13 – Situazione di BOSCO inaccessibile agli animali (codice unar 650)



FOTO 14 – Situazione di BOSCO inaccessibile agli animali (codice unar 650)



FOTO 15 – Situazione di BOSCO inaccessibile agli animali (codice unar 650)

ESEMPI DI FOTO DI SUPERFICIE UTILIZZATA PER LE PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI DI PASCOLAMENTO



FOTO 16 – Situazione di parcella a pascolo arborato con percentuale di superficie inerbita tra il 30% e il 50% (classificabile con tara 50% - codice unar 657 perche' la somma della superficie inerbita e della superficie investita ad arbusti pascolabili è superiore al 50%)